

SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI

LINEE GUIDA

18 Settembre 2024

Versione 3.1

ELENCO DELLE REVISIONI

| Versione | Data | Note |
|------------|-------------------------|--|
| 1 | 2/06/2016 | |
| 1.2 | Aprile 2017 | <ul style="list-style-type: none"> - sistemazione errori materiali; - inserimento specifiche relative alle modifiche legislative o per chiarimenti |
| 1.3 | Luglio 2017 | <ul style="list-style-type: none"> - modifiche paragrafo 12.32 per tempistica consegna autocertificazione conti nuovi di persone fisiche |
| 2 | 5 Dicembre 2022 | <ul style="list-style-type: none"> - implementazione paragrafo 9; - inserimento paragrafi 14, 15 e 16 |
| 3.0 | 19 Febbraio 2024 | <ul style="list-style-type: none"> - sistemazione errori materiali e inserimento precisazioni; - modifiche paragrafo 8 per ricerca giurisdizioni sul sito OCSE; - modifiche paragrafo 12 per suggerimenti sulle procedure di adeguata verifica in caso di cittadinanza o residenza per investimenti (CBI/RBI); - precisazione soglia conti dormienti al paragrafo 12.15; - modifica paragrafo 12.29 relativo ai conti non documentati; - modifica paragrafo 12.32 e 12.48 per tempistica rilascio dell'autocertificazione; - inserimento precisazione sul fatto di non basarsi sulla lista delle Istituzioni finanziarie registrate ai fini FATCA per confermare la validità di un'autocertificazione come Istituzione finanziaria (paragrafi 12.43 e 12.51). |

| | | |
|---|---|--|
| <p style="text-align: center;">3.1</p> | <p style="text-align: center;">18 Settembre 2024</p> | <ul style="list-style-type: none"> - sistemazione errori materiali e inserimento precisazioni; eliminazioni parti superate; aggiornamenti link che rimandano al sito dell'OECD (paragrafi:1, 4, 5, 10.7.3, 11.12, 11.16, 11.17, 12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.17, 12.29, 12.30, 12.32, 12.43). - paragrafo 10.4: precisazione su polizze TCM; - paragrafo 12.2: precisazione modalità di comunicazione di <i>nil report</i>; - paragrafo 12.7: precisazione su prestatori di servizi; - paragrafo 12.44: autocertificazioni NFE; - paragrafo 12.48: conferma autocertificazione su base di informazioni già in possesso della IF o pubblicamente disponibili. |
|---|---|--|

INDICE

Sommario

| | | |
|---------|--|----|
| 1. | LINEE GUIDA | 9 |
| 2. | LO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI | 10 |
| 3. | COME FUNZIONA LO SCAMBIO AUTOMATICO | 11 |
| 4. | IL “WIDER APPROACH” | 12 |
| 5. | TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SCADENZE E DELLE DATE DI RIFERIMENTO RELATIVE AI DIVERSI ACCORDI | 13 |
| 6. | RIEPILOGO INFORMAZIONI DA COMUNICARE: A.UE/CRS..... | 14 |
| 7. | RIEPILOGO INFORMAZIONI DA COMUNICARE: FATCA..... | 15 |
| 8. | ALCUNI TERMINI UTILI O RICORRENTI:..... | 16 |
| 9. | ISTITUZIONI FINANZIARIE SEGNALANTI..... | 20 |
| 10. | CONTI FINANZIARI | 21 |
| 10.1. | CONTO FINANZIARIO OGGETTO DI COMUNICAZIONE | 22 |
| 10.2. | CONTO DI DEPOSITO | 22 |
| 10.3. | CONTO DI CUSTODIA | 23 |
| 10.3.1. | CONTO DI CUSTODIA: CONTI DI GARANZIA | 24 |
| 10.4. | CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER IL QUALE È MISURABILE UN VALORE MATURATO..... | 24 |
| 10.5. | CONTRATTI DI RENDITA..... | 25 |
| 10.6. | QUOTA NEL CAPITALE DI RISCHIO O NEL CAPITALE DI DEBITO..... | 25 |
| 10.7. | CONTI ESCLUSI..... | 26 |
| 10.7.1. | CONTI ESCLUSI: CONTI PENSIONISTICI E CONTI PREVIDENZIALI | 26 |
| 10.7.2. | CONTI ESCLUSI: CONTI DI INVESTIMENTO O DI RISPARMIO NON COLLEGATI A UNA PENSIONE..... | 27 |
| 10.7.3. | CONTI ESCLUSI: CONTRATTI DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA SULLA VITA | 27 |
| 10.7.4. | CONTI ESCLUSI: CONTI DI PERTINENZA DI UN ASSE EREDITARIO | 27 |
| 10.7.5. | CONTI ESCLUSI: CONTI VINCOLATI | 28 |
| 10.7.6. | CONTI ESCLUSI: CONTI DI DEPOSITO CON ECCEZIONI DI PAGAMENTO NON RESTITuite | 28 |
| 10.7.7. | CONTI ESCLUSI: CONTI A BASSO RISCHIO..... | 29 |
| 11. | INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: CRITERI GENERALI..... | 29 |
| 11.1. | INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: INDIRIZZO | 30 |
| 11.2. | INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: NUMERO DI IDENTIFICAZIONE FISCALE (TIN/NIF)..... | 30 |
| 11.3. | INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: GIURISDIZIONE | 31 |
| 11.4. | INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: NUMERO DI CONTO..... | 31 |
| 11.5. | INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: DATI RELATIVI ALL’ISTITUZIONE FINANZIARIA | 31 |
| 11.6. | INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: SALDO O VALORE DEL CONTO..... | 32 |

| | | |
|--------|--|----|
| 11.7. | INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: SALDO O VALORE DEL CONTO: CONTI COINTESTATI | 32 |
| 11.8. | INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: SALDO O VALORE DEL CONTO: GIURISDIZIONI MULTIPLE . | 32 |
| 11.9. | INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: SALDO O VALORE DEL CONTO: CHIUSURA DEI CONTI | 33 |
| 11.10. | INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: DATA E LUOGO DI NASCITA | 33 |
| 11.11. | INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: CONTI DI CUSTODIA..... | 33 |
| 11.12. | INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: CONTI DI CUSTODIA: INTROITI LORDI..... | 34 |
| 11.13. | INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: CONTI DI DEPOSITO | 34 |
| 11.14. | INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: ALTRI TIPI DI CONTI | 34 |
| 11.15. | INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: VALUTA | 35 |
| 11.16. | INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: ECCEZIONI..... | 35 |
| 11.17. | INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: GIURISDIZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE E GIURISDIZIONI PARTECIPANTI | 37 |
| 12. | ADEGUATA VERIFICA: REQUISITI GENERALI | 37 |
| 12.1. | ADEGUATA VERIFICA: REQUISITI GENERALI: INFORMAZIONI DA COMUNICARE AI TITOLARI DEI CONTI | 39 |
| 12.2. | ADEGUATA VERIFICA: REQUISITI GENERALI: IDENTIFICAZIONE DEI TITOLARI DEI CONTI | 40 |
| 12.3. | ADEGUATA VERIFICA: REQUISITI GENERALI: IDENTIFICAZIONE DEI CONTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE: ESEMPI | 41 |
| 12.4. | ADEGUATA VERIFICA: REQUISITI GENERALI: DETERMINAZIONE DEL SALDO O VALORE DEL CONTO | 42 |
| 12.5. | ADEGUATA VERIFICA: REQUISITI GENERALI: LE SOGLIE | 42 |
| 12.6. | ADEGUATA VERIFICA: REQUISITI GENERALI: LA DATA PER DETERMINARE IL SALDO O IL VALORE AI FINI DELLE SOGLIE | 43 |
| 12.7. | ADEGUATA VERIFICA: REQUISITI GENERALI: RICORSO A PRESTATORI DI SERVIZI | 44 |
| 12.8. | ADEGUATA VERIFICA: REQUISITI GENERALI: PROCEDURE ALTERNATIVE PER I CONTI PREESISTENTI..... | 44 |
| 12.9. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE | 44 |
| 12.10. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: REGOLE PER L'AGGREGAZIONE DEL SALDO | 45 |
| 12.11. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE (O CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE)..... | 46 |
| 12.12. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE: INDIRIZZO DI RESIDENZA | 46 |
| 12.13. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE: DEFINIZIONE DI INDIRIZZO DI RESIDENZA | 48 |
| 12.14. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE: INDIRIZZO DI RESIDENZA ATTUALE..... | 48 |
| 12.15. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE: CONTI DORMIENTI..... | 48 |

| | | |
|--------|---|----|
| 12.16. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE: INDIRIZZO DI RESIDENZA BASATO SU PROVE DOCUMENTALI | 49 |
| 12.17. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE: RICERCA NEGLI ARCHIVI ELETTRONICI..... | 51 |
| 12.18. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE: RICERCA NEGLI ARCHIVI ELETTRONICI: RESIDENTE IN UNA GIURISDIZIONE OGGETTO DI COMUNICAZIONE | 52 |
| 12.19. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE: RICERCA NEGLI ARCHIVI ELETTRONICI: INDICAZIONE UNIVOCA DEL LUOGO DI NASCITA NEGLI STATI UNITI | 52 |
| 12.20. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE: RICERCA NEGLI ARCHIVI ELETTRONICI: INDIRIZZO DI POSTA O DI RESIDENZA | 52 |
| 12.21. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE: RICERCA NEGLI ARCHIVI ELETTRONICI: “RIPULITURA” DEGLI INDIZI (Sezione III paragrafo B(6) CRS/A.UE e Sezione II paragrafo B(4) FATCA)..... | 52 |
| 12.22. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO RILEVANTE | 53 |
| 12.23. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO RILEVANTE: RICERCA NEGLI ARCHIVI ELETTRONICI..... | 53 |
| 12.24. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO RILEVANTE: RICHIESTA AL RESPONSABILE DEL RAPPORTO..... | 54 |
| 12.25. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO RILEVANTE: CAMBIAMENTI DI CIRCOSTANZE | 54 |
| 12.26. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO RILEVANTE: PRESENZA SOLO DI UN INDIRIZZO DI FERMO POSTA O “C/O” | 56 |
| 12.27. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO RILEVANTE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE CHE DIVENTANO CONTI DI IMPORTO RILEVANTE | 56 |
| 12.28. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO RILEVANTE: EFFETTO DEL RILEVAMENTO DI INDIZI | 56 |
| 12.29. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO RILEVANTE: CONTI NON DOCUMENTATI – CATEGORIA NON PERMESSA A SAN MARINO..... | 56 |
| 12.30. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: TERMINI PER COMPLETAMENTO PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA | 57 |
| 12.31. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI NUOVI DI PERSONE FISICHE | 57 |
| 12.32. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI NUOVI DI PERSONE FISICHE: AUTOCERTIFICAZIONE..... | 58 |
| 12.33. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI NUOVI DI PERSONE FISICHE: AUTOCERTIFICAZIONE: CAMBIAMENTI DI CIRCOSTANZE | 60 |
| 12.34. | ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ..... | 60 |
| 12.35. | ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: ENTITÀ DI INVESTIMENTO CON TITOLI TRATTATI IN MERCATI REGOLAMENTARI..... | 61 |
| 12.36. | ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI PREESISTENTI..... | 61 |

| | | |
|--------|--|----|
| 12.37. | ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI PREESISTENTI: SOGLIA DI ESENZIONE | 61 |
| 12.38. | ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI ENTITÀ: REGOLE DI AGGREGAZIONE | 61 |
| 12.39. | ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI PREESISTENTI: CONTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE | 61 |
| 12.40. | ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI PREESISTENTI: PROCEDURE DI VERIFICA PER IDENTIFICARE IL CONTO DI ENTITÀ OGGETTO DI COMUNICAZIONE E IL TITOLARE DEL CONTO..... | 62 |
| 12.41. | ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI PREESISTENTI: PROCEDURE DI VERIFICA PER I TITOLARI DEI CONTI: INFORMAZIONI DISPONIBILI..... | 63 |
| 12.42. | ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI PREESISTENTI: PROCEDURE DI VERIFICA PER I TITOLARI DEI CONTI: AUTOCERTIFICAZIONE | 63 |
| 12.43. | ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI PREESISTENTI: PROCEDURE DI VERIFICA PER I TITOLARI DEI CONTI: AUTOCERTIFICAZIONE IN QUALITÀ DI ISTITUZIONE FINANZIARIA..... | 64 |
| 12.44. | ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI PREESISTENTI: PROCEDURE DI VERIFICA PER I TITOLARI DEI CONTI: AUTOCERTIFICAZIONE IN QUALITÀ DI NFE (ENTITÀ NON FINANZIARIA) | 65 |
| 12.45. | ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI PREESISTENTI: PROCEDURE DI VERIFICA PER I TITOLARI DEI CONTI: VERIFICA RELATIVA ALLE PERSONE CHE ESERCITANO IL CONTROLLO..... | 65 |
| 12.46. | ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI PREESISTENTI: CAMBIAMENTO DI CIRCOSTANZE | 66 |
| 12.47. | ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI NUOVI | 66 |
| 12.48. | ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI NUOVI: DETERMINARE SE L'ENTITÀ È UNA PERSONA OGGETTO DI COMUNICAZIONE | 67 |
| 12.49. | ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI NUOVI: DETERMINARE SE L'ENTITÀ È UNA PERSONA OGGETTO DI COMUNICAZIONE: GIURISDIZIONE DI RESIDENZA..... | 68 |
| 12.50. | ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI NUOVI: CONTI DETENUTI DA PASSIVE NFE CON UNA O PIÙ PERSONE CHE ESERCITANO IL CONTROLLO CHE SONO PERSONE OGGETTO DI COMUNICAZIONE | 68 |
| 12.51. | ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI NUOVI: CAMBIAMENTO DI CIRCOSTANZE | 69 |
| 12.52. | ADEGUATA VERIFICA: REGOLE SUPPLEMENTARI DI ADEGUATA VERIFICA: ATTENDIBILITÀ DELL'AUTOCERTIFICAZIONE E DELLE PROVE DOCUMENTALI | 70 |
| 12.53. | ADEGUATA VERIFICA: REGOLE SUPPLEMENTARI DI ADEGUATA VERIFICA: ATTENDIBILITÀ DELL'AUTOCERTIFICAZIONE E DELLE PROVE DOCUMENTALI: LIMITI AL MOTIVO DI CREDERE..... | 70 |
| 12.54. | ADEGUATA VERIFICA: REGOLE SUPPLEMENTARI DI ADEGUATA VERIFICA: ATTENDIBILITÀ DELL'AUTOCERTIFICAZIONE E DELLE PROVE DOCUMENTALI: LIMITI AL MOTIVO DI CREDERE: ESEMPI.... | 71 |
| 12.55. | ADEGUATA VERIFICA: REGOLE SUPPLEMENTARI DI ADEGUATA VERIFICA: PROCEDURE ALTERNATIVE PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER I QUALI È MISURABILE UN VALORE MATURATO O PER I CONTRATTI DI RENDITA..... | 71 |
| 13. | APPROFONDIMENTO SULLE PRINCIPALI DEFINIZIONI PREVISTE DAL CRS (COMMENTARIO ALLA SEZIONE VIII DEL CRS)..... | 72 |
| 14. | RIEPILOGO REGOLE GENERALI..... | 76 |
| 15. | TRATTAMENTO DEL TRUST NELL' A.UE/CRS | 76 |
| 15.1. | TRATTAMENTO DEL TRUST CHE È UN'ISTITUZIONE FINANZIARIA | 78 |

| | | |
|---------|--|----|
| 15.2. | TRATTAMENTO DEL TRUST CHE È UNA ACTIVE NFE | 80 |
| 15.3. | TRATTAMENTO DEL TRUST CHE È UNA PASSIVE NFE..... | 81 |
| 15.4. | TRUST COMPANY PROFESSIONALI | 83 |
| 15.4.1. | ISTRUZIONI TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DEI FLUSSI | 84 |
| 16. | HOLDING E ALTRE ENTITÀ DI INVESTIMENTO | 84 |

1. LINEE GUIDA

Questo manuale sullo scambio automatico di informazioni contiene alcune linee guida ad uso dell'Amministrazione fiscale sammarinese e dei soggetti privati interessati all'applicazione degli accordi internazionali stipulati da San Marino in relazione allo scambio automatico di informazioni in materia finanziaria.

La redazione delle linee guida trae origine dal manuale sullo "Standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie in materia fiscale" emesso dall'OCSE.

Queste linee guida potranno essere integrate alla luce di eventuali nuovi accordi, di nuovi aggiornamenti legislativi oppure per necessità di ulteriori chiarimenti che dovessero emergere dall'applicazione della Legge 27 novembre 2015, n.174 (Legge sulla Cooperazione Fiscale Internazionale) e successive modifiche e integrazioni. Le linee guida sono pubblicate sul sito internet dell'Ufficio Centrale di Collegamento, raggiungibile all'indirizzo <https://www.gov.sm/pub1/GovSM/clo/>, insieme a ulteriore documentazione utile.

Si ricorda che, ai sensi del comma 5 dell'art.9 della Legge n.174/2015 e s.m.i., tali linee guida sono vincolanti per i soggetti coinvolti nello scambio automatico di informazioni finanziarie ai sensi del CRS e della normativa FATCA.

Feedback

Se ci fossero commenti o suggerimenti si prega di trasmetterli al seguente indirizzo e-mail: clo.sanmarino@pa.sm

.....

2. LO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI

La cooperazione fiscale internazionale individua nello scambio di informazioni tra Stati la sua più importante espressione.

Gli sviluppi degli ultimi anni in tema di contrasto alle pratiche di evasione ed elusione fiscale hanno portato l'OCSE ad individuare nello scambio automatico di informazioni a livello multilaterale il più efficace strumento di cooperazione internazionale. Esso trova il suo fondamento giuridico nell'art. 6 della Convenzione multilaterale del 1988 sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito, "Convenzione multilaterale"). Scopo della Convenzione multilaterale è di consentire a ciascuno Stato contraente di combattere l'evasione fiscale internazionale e di applicare più efficacemente la legislazione interna in materia, nel rispetto, allo stesso tempo, dei diritti del contribuente. Rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione multilaterale lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio di informazioni spontaneo, le verifiche fiscali simultanee, le verifiche fiscali all'estero, l'assistenza per il recupero dei crediti tributari. Lo scambio automatico di informazioni può avvenire, secondo l'art. 6 della Convenzione multilaterale, per talune categorie di casi ed in conformità alle procedure determinate di comune accordo tra gli Stati contraenti.

Il Protocollo di modifica alla Convenzione, adottato in data 31 marzo 2010, ha adeguato le disposizioni convenzionali agli standard di trasparenza e scambio di informazioni accettati a livello internazionale i quali implicano, tra gli altri, l'obbligo allo scambio di informazioni coperte dal segreto bancario, nonché in assenza di uno specifico interesse dello Stato richiesto.

Nel contesto delle facoltà riconosciute agli Stati dall'art. 6 della Convenzione multilaterale, l'OCSE, rispondendo al mandato dei leader del G20 di rafforzare l'azione contro l'evasione e la frode fiscale internazionali, ha presentato lo Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information, il quale rappresenta il modello multilaterale per lo scambio di informazioni automatico fra Stati in materia fiscale. Se, in passato, lo scambio di informazioni su richiesta era ritenuto un meccanismo sufficiente a garantire un certo livello di trasparenza, le peculiarità dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale realizzabili in un contesto economico sempre più globalizzato e digitalizzato hanno evidenziato la necessità di individuare strumenti innovativi: in questo senso, lo scambio di informazioni in via automatica è ad oggi considerato la risposta più adeguata.

Gli impegni assunti dalla Repubblica di San Marino sul versante della cooperazione fiscale internazionale

Nel corso del 2009, la Repubblica di San Marino, a seguito degli orientamenti in tema di trasparenza adottati dall'OCSE nell'ambito del G20 di Londra del 2 aprile 2009, ha deciso di accelerare il proprio percorso verso la cooperazione internazionale in materia fiscale, con l'obiettivo (raggiunto) di essere inclusa, a pieno titolo, tra le giurisdizioni cd. "cooperative". Nel contesto di tale percorso per l'adeguamento agli standard internazionali di trasparenza e cooperazione tra Stati, la Repubblica di San Marino ha avviato le negoziazioni per la conclusione di trattati bilaterali sullo scambio di informazioni con un numero sempre crescente di giurisdizioni.

Non meno rilevanti appaiono gli obiettivi conseguiti sul piano dello scambio automatico di informazioni a livello multilaterale. La Repubblica di San Marino ha infatti ratificato e dato esecuzione alla Convenzione multilaterale, come modificata dal Protocollo del 2010. In data 29 ottobre 2014, durante l'incontro del Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes dell'OCSE, tenutosi a Berlino, la Repubblica di San Marino ha espresso ufficialmente il proprio impegno ad implementare lo Standard globale

sullo scambio automatico di informazioni finanziarie, approvato definitivamente dall'OCSE il 21 luglio 2014, sulla base dell'art. 6 della Convenzione multilaterale.


Infine, con l'obiettivo di sviluppare le relazioni e i rapporti di amicizia con gli Stati Uniti d'America ed assicurare una effettiva cooperazione in materia fiscale tra i due Paesi, è stato sottoscritto l'Accordo diretto ad agevolare l'applicazione della normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ovvero l'Accordo Intergovernativo IGA 2 che prevede la trasmissione dei dati, da parte delle istituzioni finanziarie sammarinesi, direttamente all'autorità fiscale statunitense (IRS).

L'adesione allo Standard globale sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale, avvenuta nell'ottobre del 2014, implica per la Repubblica di San Marino l'impegno ad attuare le procedure necessarie a garantire l'adeguata verifica e la comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie sammarinesi nei confronti dell'autorità sammarinese competente (l'Ufficio Centrale di Collegamento), la quale è tenuta a trasmettere i dati ricevuti alle autorità competenti degli altri Stati contraenti.

Da ultimo, in ordine di tempo, la firma, in data 8 dicembre 2015, del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi. In base a tale Protocollo, l'Accordo tra San Marino e la Comunità Europea, ratificato con Decreto 22 marzo 2005 n.42, diventa "l'Accordo tra l'Unione Europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale". All'Accordo è stata data applicazione provvisoria tramite D.D. n.186/2015 (da ora in avanti abbreviato con A.UE).

3. COME FUNZIONA LO SCAMBIO AUTOMATICO

Il processo alla base dello scambio automatico è comune nel caso del CRS e del A.UE mentre, nel caso di San Marino, in base all'accordo IGA 2, le istituzioni finanziarie sammarinesi provvedono alla trasmissione delle informazioni richieste dalla normativa FATCA direttamente all'IRS (Agenzia delle Entrate statunitense).



I vari passaggi:

- Le istituzioni finanziarie identificano tra i conti finanziari quelli da comunicare.
- Applicano le regole di adeguata verifica fiscale.
- Trasmettono le informazioni richieste:
 - a) Per il CRS e il A.UE: all'autorità competente;
 - b) Per il FATCA: direttamente all'IRS

4. II "WIDER APPROACH"

"Wider Approach" è il principio, contenuto nell'ambito del Global Standard, in base al quale vengono applicate le procedure di adeguata verifica su tutta la clientela non residente a prescindere dal fatto che, con la giurisdizione del cliente, sia stato firmato un accordo bilaterale che preveda lo scambio automatico di informazioni.

Il "Wider Approach" ha lo scopo di consentire alle Istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di raccogliere e mantenere le informazioni sulla residenza fiscale dei titolari dei conti indipendentemente dal fatto che il titolare del conto sia o meno una Persona Oggetto di Comunicazione per ogni periodo oggetto di comunicazione.

Le procedure di adeguata verifica fiscali previste da tutti gli accordi sono finalizzate a identificare i conti posseduti dai residenti delle giurisdizioni con cui è attivo uno scambio di informazioni. In ogni caso, il numero di queste giurisdizioni non è fisso e nel CRS può essere incrementato con l'aggiunta di nuove giurisdizioni.

Per questo motivo è stata esercitata l'opzione di effettuare l'adeguata verifica per tutti i soggetti indipendentemente dal loro luogo di residenza.

Le Istituzioni Finanziarie devono però determinare ugualmente la giurisdizione in cui il soggetto (Persona fisica Oggetto di Comunicazione e Persona che Esercita il Controllo) è fiscalmente residente, e devono conservare queste informazioni per un tempo non inferiore ai 5 anni successivi alla fine del periodo entro il quale le informazioni devono essere trasmesse (art.34 Legge n.174/2015 e s.m.i.). Questo consente di ridurre i costi e semplificare le procedure nel caso in cui la giurisdizione in cui il soggetto è residente venga aggiunta alla lista delle giurisdizioni partecipanti. Le Istituzioni finanziarie dovranno verificare la residenza ai fini fiscali solo nel caso in cui le circostanze siano cambiate.

La preoccupazione principale è quella di garantire la copertura legale alle istituzioni finanziarie nel contesto della legge sulla protezione dei dati personali. Questa opzione impone un obbligo per le istituzioni finanziarie ed elimina quindi ogni discrezionalità nel raccogliere queste informazioni.

È importante notare che le Istituzioni finanziarie sono obbligate a raccogliere e mantenere queste informazioni ma dovranno trasmetterle all'Ufficio Centrale di Collegamento (CLO) solo nel momento in cui la giurisdizione interessata sarà diventata una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ovvero quando ci sarà la base giuridica per lo scambio di informazioni. I paesi che hanno questi requisiti sono riportati nella lista allegata alla Delibera del Congresso di Stato che viene emanata ogni anno in tempo utile per la trasmissione dei dati.

5. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SCADENZE E DELLE DATE DI RIFERIMENTO RELATIVE AI DIVERSI ACCORDI

| | FATCA | A.UE/CRS |
|--|--|------------------------|
| I Conti Finanziari Preesistenti che devono essere assoggettati alle procedure di adeguata verifica sono quelli esistenti alla data del: | 30 Giugno 2014 | 31 Dicembre 2015 |
| I nuovi conti finanziari per i quali è richiesta un'autocertificazione da parte del cliente sono quelli aperti a partire dal: | 1° Luglio 2014 * | 1° Gennaio 2016 |
| Primo periodo di comunicazione: | 1/01/2014-31/12/2014 | 1/01/2016-31/12/2016** |
| Le Istituzioni Finanziarie devono comunicare le informazioni all'Autorità competente per il primo periodo oggetto di comunicazione entro il: | (comunicazione diretta all'IRS da parte delle Istituzioni Finanziarie) | 31 Marzo 2017 |
| Le informazioni devono essere scambiate con le altre giurisdizioni partner entro il: | (vedi sopra) | 30 Settembre 2017 |

*si veda paragrafo 12.47 per procedure alternative per i conti aperti dal 1°luglio 2014 al 31 dicembre 2014.

** il primo periodo di comunicazione per l'Austria è il 2017

Per gli anni successivi al primo le informazioni da comunicare relative ad ogni anno solare vanno trasmesse all'Autorità competente - con eccezione del FATCA - entro il 31 Marzo dell'anno seguente. Se il 31 marzo cade in un giorno festivo o non lavorativo la scadenza per la trasmissione viene posticipata al giorno lavorativo immediatamente successivo, ai sensi dell'art.6 della Legge n.59/2002. I dati devono essere trasmessi entro questa data in modo tale da consentire lo scambio entro il 30 settembre.

N.B.: La tabella viene mantenuta in questa versione delle linee guida seppure ormai superata.

6. RIEPILOGO INFORMAZIONI DA COMUNICARE: A.UE/CRS

La tabella seguente mostra le informazioni da comunicare all’Autorità Competente in riferimento ad ogni anno in rispetto al protocollo di modifica dell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio che ora prende il nome di “Accordo tra l’Unione europea e San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale” e in base alla Convenzione Multilaterale e relativo CRS.

La comunicazione all’Autorità Competente va trasmessa entro il 31 Marzo dell’anno seguente a quello a cui i dati si riferiscono. Lo stesso termine si applica sia ai sensi dell’A.UE sia in base al CRS.

| Anno oggetto di comunicazione | Chi/cosa riguarda | Informazioni da comunicare |
|-------------------------------|--|---|
| 2016 e successivi | Ogni persona oggetto di comunicazione che sia: <ul style="list-style-type: none"> - Titolare di un conto oggetto di comunicazione, o - Una persona che esercita il controllo del conto di un’Entità non finanziaria passiva (Passive NFE) (titolare effettivo) | <ul style="list-style-type: none"> - Nome - Indirizzo - Paese di residenza fiscale - Numero di identificazione fiscale (TIN o NIF)* - Data di nascita - Luogo di nascita - Numero di conto - Nome e numero identificativo dell’Istituzione finanziaria segnalante (ragione sociale e codice operatore economico) - Saldo o valore del conto alla fine dell’anno solare ** |
| | in più per i Conti di custodia | <ul style="list-style-type: none"> - Ammontare lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto - Ammontare lordo dei dividendi pagati o accreditati sul conto - Ammontare lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute sul conto pagati o accreditati sul conto - Totale dei ricavi lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di attività finanziarie pagati o accreditati sul conto e per il quale conto l’istituzione finanziaria ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o come agente per il titolare del conto (valore determinato prima della detrazione dei costi direttamente riconducibili alla vendita) |
| | in più per i Conti di deposito | <ul style="list-style-type: none"> - Importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare |

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| | in più per gli Altri tipi di conti | - importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto nel corso dell'anno solare in relazione al quale l'istituzione finanziaria è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto |
|--|------------------------------------|--|

* il TIN/NIF non è richiesto se la giurisdizione di residenza del cliente non lo rilascia.

** se il conto è stato chiuso nel corso dell'anno, ai fini CRS e A.UE, come valore di saldo viene riportato il valore zero e nel tracciato XML va indicata la dicitura "ClosedAccount"

Le Istituzioni Finanziarie Segnalanti, come definite nei seguenti paragrafi, devono inviare al CLO un flusso dati CRS contenente le informazioni sopra indicate. Le operazioni preliminari che le Istituzioni Finanziarie Segnalanti devono eseguire per l'invio dei flussi dati CRS al CLO, nonché le regole di validazione applicate sui file XML, sono illustrate nel documento "Guida Pratica per l'invio dei Flussi Dati CRS", tempo per tempo vigente, pubblicato sul sito internet del CLO (<https://www.gov.sm/pub1/GovSM/clo/>).

7. RIEPILOGO INFORMAZIONI DA COMUNICARE: FATCA

La tabella seguente mostra le informazioni da comunicare direttamente all'IRS in riferimento a ogni anno in rispetto della normativa FATCA e relativo accordo IGA modello 2.

La comunicazione all'IRS va trasmessa entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello a cui si riferiscono le informazioni.

| Anno oggetto di comunicazione | Chi/cosa riguarda | Informazioni da comunicare |
|-------------------------------|--|--|
| 2014 e successivi | Ogni persona oggetto di comunicazione che sia: <ul style="list-style-type: none"> - Titolare di un conto oggetto di comunicazione, o - Una persona che esercita il controllo del conto di un'Entità non finanziaria passiva (Passive NFE) (titolare effettivo) | <ul style="list-style-type: none"> - Nome - Indirizzo - Codice di identificazione fiscale statunitense (U.S. TIN)* - Numero di conto - Nome e numero identificativo dell'Istituzione finanziaria segnalante (ragione sociale e codice GIIN) - Saldo o valore del conto alla fine dell'anno solare ** |
| | in più per i Conti di custodia | <ul style="list-style-type: none"> - Ammontare lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto - Ammontare lordo dei dividendi pagati o accreditati sul conto - Ammontare lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute sul conto pagati o accreditati sul conto |

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| | | - Totale dei ricavi lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di attività finanziarie pagati o accreditati sul conto e per il quale conto l'istituzione finanziaria ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o come agente per il titolare del conto (valore determinato prima della detrazione dei costi direttamente riconducibili alla vendita) |
| | in più per i Conti di deposito | - Importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare |
| | in più per gli Altri tipi di conti | - Importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto nel corso dell'anno solare in relazione al quale l'istituzione finanziaria è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto |

** se il conto è stato chiuso nel corso dell'anno va riportato il saldo o il valore immediatamente prima della chiusura - L'Istituzione finanziaria può comunicare il saldo o valore presente nei 5 giorni lavorativi precedenti al momento in cui la stessa ha ricevuto l'ordine, dal titolare, di chiudere il conto, oppure può considerare il più recente saldo o valore ottenibile dopo il ricevimento dell'ordine di chiusura del conto se non è in grado di risalire al valore presente al momento della richiesta del titolare. Questo può includere un saldo o un valore precedente alle istruzioni di chiusura se questo è il valore disponibile più recente.

8. ALCUNI TERMINI UTILI O RICORRENTI:

A.UE/CRS

Giurisdizione Oggetto di Comunicazione: gli Stati membri dell'Unione Europea nonché qualsiasi giurisdizione con la quale San Marino ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione riceverà, da San Marino, le informazioni oggetto di scambio.

Giurisdizione Partecipante: gli Stati membri dell'Unione Europea nonché qualsiasi giurisdizione con la quale San Marino ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà, a San Marino, le informazioni oggetto di scambio.

Tali termini sono rilevanti ai fini della nozione di istituti finanziari tenuti alla comunicazione e di titolari dei conti soggetti a comunicazione, nonché dell'obbligo di effettuare verifiche sulle entità di investimento gestite professionalmente che sono residenti in una giurisdizione non partecipante.

Sebbene i termini sembrano simili, c'è una significativa differenza: il termine "Giurisdizione Partecipante" qualifica una giurisdizione con la quale è in vigore un accordo sullo scambio automatico di informazioni sui

conti finanziari, mentre il termine “Giurisdizione Oggetto di Comunicazione” qualifica una giurisdizione partecipante con la quale c’è un obbligo di fornire le informazioni sui conti finanziari.

Possono aiutare i seguenti esempi:

Esempio 1 (Scambio reciproco): La Giurisdizione A e la Giurisdizione B hanno in vigore un accordo reciproco sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari. In virtù di tale accordo, entrambe le Giurisdizioni sono tenute a scambiarsi le informazioni specificate nella Sezione I. Poiché la Giurisdizione A ha un accordo con la Giurisdizione B che prevede l’obbligo di fornire le informazioni specificate nella Sezione I, dal punto di vista della Giurisdizione A la Giurisdizione B è sia una Giurisdizione Partecipante che una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. Lo stesso si applica dal punto di vista della Giurisdizione B rispetto alla Giurisdizione A.

Esempio 2 (Scambio non reciproco): La Giurisdizione X, che non ha un’imposta sui redditi, e la Giurisdizione Y hanno in vigore un accordo non reciproco sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari. In virtù di tale accordo, soltanto la Giurisdizione X è tenuta a scambiare le informazioni specificate nella Sezione I. Poiché la Giurisdizione X ha un accordo con la Giurisdizione Y che prevede l’obbligo di fornire le informazioni specificate nella Sezione I, dal punto di vista della Giurisdizione X la Giurisdizione Y è sia una Giurisdizione Partecipante che una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. Tuttavia, poiché la Giurisdizione Y ha un accordo con la Giurisdizione X, ma non ha alcun obbligo di fornire le informazioni specificate nella Sezione I a norma di tale accordo, dal punto di vista della Giurisdizione Y, la Giurisdizione X è una Giurisdizione Partecipante, ma non una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

Il link al sito dell’OCSE per verificare se un Paese è considerato una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione e/o una Giurisdizione Partecipante è il seguente:

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships>

Nella pagina richiamata compare una sezione denominata: “**Activated exchange relationships for CRS information**”.

Per effettuare la ricerca occorre inserire “**San Marino**” nella stringa “**Search jurisdiction**” e a quel punto apparirà un elenco. Nelle prime pagine il nome di San Marino compare nella seconda colonna, quella denominata: “**To jurisdiction**”; in questo caso San Marino rappresenta il Paese al quale le giurisdizioni elencate nella colonna “**From jurisdiction**” si sono impegnate a trasmettere informazioni (sono quindi Giurisdizioni Partecipanti).

Scorrendo l’elenco, a un certo punto il nome di San Marino comparirà invece nella colonna “**From jurisdiction**”. Da qui i Paesi che si trovano nella seconda colonna rappresentano le Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione e saranno quelle a cui San Marino trasmetterà le informazioni.

Il sito viene aggiornato continuamente, si consiglia quindi di visionarlo periodicamente, soprattutto per verificare se un’entità, che è titolare di un conto, risiede in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione o in una Giurisdizione Partecipante.

Si ricorda che l’elenco delle Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione coincide con l’elenco dei Paesi riportati annualmente nella Delibera del Congresso di Stato che ha per oggetto: “*Cooperazione fiscale internazionale - Lista delle giurisdizioni oggetto di comunicazione da parte degli istituti finanziari in applicazione del Common Reporting Standard (CRS) ai fini dello scambio automatico delle informazioni finanziarie*”.

FATCA

Conto statunitense: un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione e detenuto da una o più persone statunitensi specificate o da un'entità non statunitense con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone statunitensi specificate. Un conto non è considerato un conto statunitense se il conto non è identificato come tale dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica di cui all'Allegato I del FATCA.

Conto statunitense senza dichiarazione di consenso: un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione al 30 giugno 2014, rispetto al quale i) l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha determinato trattarsi di un conto statunitense secondo le procedure di adeguata verifica, ii) le leggi di San Marino vietano la comunicazione prevista dall'accordo in mancanza del consenso da parte del titolare del conto, iii) l'istituzione finanziaria sammarinese ha cercato ma non è riuscita ad ottenere il consenso necessario alla comunicazione o il codice fiscale statunitense del titolare del conto, e iv) l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione ha comunicato, o è stata tenuta a comunicare all'IRS informazioni aggregate sul conto.

A tal proposito si consiglia alle Istituzioni finanziarie di tentare di ottenere il consenso e/o il TIN statunitense dei clienti per evitare, per quanto possibile, l'invio di informazioni aggregate che sono **sempre** oggetto di approfondimento da parte dell'IRS e che comportano ulteriori adempimenti in capo all'istituto.

Giurisdizione Partner: è una giurisdizione che ha siglato l'accordo con gli Stati Uniti per facilitare l'attuazione della normativa FATCA. L'IRS pubblica un elenco delle giurisdizioni partner.

Persona statunitense: un cittadino statunitense o una persona fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone o di capitali organizzata negli Stati Uniti o ai sensi della legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un trust con determinati requisiti.

Termini comuni:

Persona che Esercita il Controllo: è/sono le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità. Nel caso di un trust tale espressione designa il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale guardiano o gli eventuali guardiani, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono le persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione "persone che esercitano il controllo" deve essere interpretata in conformità alle Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).

Questo termine corrisponde al termine "titolare effettivo" come descritto nella Raccomandazione 10 e nella Nota Interpretativa alla Raccomandazione 10 della Raccomandazioni del GAFI (come adottate nel febbraio 2012), e deve essere interpretato coerentemente con tali Raccomandazioni, allo scopo di proteggere il sistema finanziario internazionale da abusi, compresi i reati fiscali.

Per un'Entità che è una persona giuridica, il termine "Persona che esercita il controllo" definisce una o più persone fisiche che esercitano il controllo sull'entità. Il "Controllo" su un'entità è generalmente esercitato da una o più persone fisiche che in ultima istanza detengono la partecipazione di controllo dell'entità. Una "partecipazione di controllo" dipende dalla compagine proprietaria della persona giuridica e di solito è identificata sulla base di una soglia che si applica ad un approccio basato sul rischio (ad esempio, una o più persone che detengono più di una certa percentuale della persona giuridica, come il 25%). Nel caso in cui nessuna persona fisica eserciti il controllo mediante una partecipazione, la Persona/e che esercita/no il controllo dell'entità coinciderà con la o le persone fisiche che esercitano il controllo dell'entità attraverso altri mezzi. Nel caso in cui nessuna persona fisica sia identificata come esercitante il controllo dell'entità, la

Persona/e che esercita/no il controllo dell'entità coinciderà con la o le persone fisiche che ricoprono la carica di alto dirigente.

Nel caso di un trust il termine “Persona che esercita il controllo” identifica il/i disponente/i, il/i trustee, il guardiano/i (se presente), il beneficiario/i o la classe di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Il disponente, il trustee, l'eventuale guardiano e il beneficiario o la classe di beneficiari devono sempre essere trattati come Persone che esercitano il controllo indipendentemente dal fatto che esercitino o meno il controllo effettivo sul trust. Per questo motivo la seconda frase del paragrafo D(6) del CRS integra la prima frase di tale paragrafo. Inoltre, anche ogni altra persona fisica che in ultima istanza esercita il controllo effettivo sul trust (anche attraverso una catena di controllo o di proprietà) deve essere considerata come Persona che esercita il controllo del trust. Al fine di stabilire la provenienza dei fondi nel o nei conti posseduti dal trust, quando il disponente o i disponenti del trust sono un'entità, l'Istituzione finanziaria segnalante deve identificare anche la Persona che esercita il controllo del disponente e segnalare come Persona che esercita il controllo del trust. Per i beneficiari del trust che sono designati per caratteristiche o per classi (es. eredi), le Istituzioni finanziarie segnalanti dovrebbero ottenere sufficienti informazioni su questi soggetti per poter stabilire l'identità dei beneficiari al momento del pagamento o quando i beneficiari intendono esercitare i diritti legittimi. Di conseguenza questa occasione costituirà un cambiamento di circostanze e determinerà l'avvio delle procedure pertinenti.

Sia il nudo proprietario che l'usufruttuario possono essere considerati come co-titolari del conto o come persone che esercitano il controllo di un trust ai fini della due diligence e della rendicontazione.

Le Istituzioni finanziarie segnalanti possono allineare la nozione di beneficiario del trust considerato come Persona che esercita il controllo del trust con la nozione di beneficiario del trust considerato come Persona Oggetto di comunicazione di un trust che è un'Istituzione finanziaria (si vedano i paragrafi da 69 a 70 del Commentario alla Sezione III).

Nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust, il termine “Persone che esercitano il controllo” rappresenta le persone in posizioni equivalenti o simili a quelle delle Persone che esercitano il controllo di un trust. Quindi, tenendo comunque conto delle diverse forme e strutture dei dispositivi giuridici, le Istituzioni finanziarie segnalanti dovrebbero identificare e segnalare le persone in posizioni equivalenti o simili a quelle che devono essere identificate e segnalate per i trust.

In riferimento alle persone giuridiche che sono funzionalmente simili ai trust (ad esempio le fondazioni), le Istituzioni finanziarie segnalanti dovrebbero identificare le persone che esercitano il controllo attraverso procedure di adeguata verifica della clientela analoghe a quelle previste per i trust, al fine di raggiungere i livelli appropriati di segnalazione.

Titolare del conto: la persona elencata o identificata quale titolare del conto finanziario da parte dell'Istituzione Finanziaria presso cui è intrattenuto il conto. Non si considera titolare del conto la persona, diversa da un'Istituzione finanziaria, che intrattiene un conto finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario, e si considera titolare del conto la persona nel cui vantaggio o per conto della quale è intrattenuto il conto. Nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il titolare del conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al valore maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al valore maturato o a modificare il beneficiario, i titolari del conto sono tutte le persone nominate quali titolari del contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un contratto per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata titolare del conto.

Responsabile del rapporto: un funzionario o altro dipendente dell'Istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione a cui è stata assegnata, su base continuativa, la responsabilità di seguire uno o più titolari dei conti con saldo o valore che superi un importo in euro equivalente a 1.000.000 USD, ai quali fornisce consulenza o altri attività di servizio e assistenza. Ai fini del calcolo del predetto saldo o valore si applicano le regole di aggregazione dei conti e della conversione della valuta.

9. ISTITUZIONI FINANZIARIE SEGNALANTI

Gli impegni assunti da San Marino (FATCA, A.UE, CRS) e la Legge sulla Cooperazione Fiscale Internazionale (Legge 27 novembre 2015 n.174) per lo scambio automatico di informazioni impongono l'obbligo, per le Istituzioni Finanziarie Segnalanti, di identificare, mantenere e comunicare le informazioni sulla residenza fiscale delle persone e delle Entità per le quali detengono conti finanziari. Con l'opzione del "*wider approach*" le Istituzioni finanziarie devono mantenere queste informazioni sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le operazioni di adeguata verifica sono state concluse (vedi art.34 Legge n.174/2015).

Ci sono quattro categorie di Istituzioni finanziarie, comuni a tutti i tipi di accordi:

- istituti di custodia;
- istituti di deposito;
- entità di investimento;
- impresa di assicurazioni specificata (ovvero un'impresa di assicurazione che emette contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita o è obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti. Nel caso di un contratto di assicurazione il conto si considera intrattenuto presso l'Istituzione finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al contratto).

Per San Marino le Istituzioni Finanziarie Segnalanti sono generalmente rappresentate dai soggetti autorizzati da Banca Centrale allo svolgimento delle attività riservate di cui all'Allegato 1 della Legge 17 novembre 2005, n.165 (LISF). Fanno parte di questa categoria anche le entità riconducibili alla definizione di Entità di investimento ai sensi della Sezione VIII paragrafo A(6) (a) e Sezione VIII paragrafo A(6) (b) dello Standard e relativo Commentario come ad esempio le Trust Company e i Trust da queste gestite. Si rimanda per gli approfondimenti ai pertinenti paragrafi.

Sono escluse dalle Istituzioni Finanziarie Segnalanti:

| Istituzioni finanziarie escluse per definizione | Corrispondenti soggetti sammarinesi |
|--|--|
| Un'Entità statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale | Ecc.ma Camera per conto del Governo sammarinese, Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS), Enti pubblici autonomi, FONDISS, Fondo Servizi Sociali, Poste S.p.A.*, |
| Un fondo pensione ad ampia partecipazione, un fondo a partecipazione ristretta, un fondo pensione di un'entità statale, di un'organizzazione internazionale o di una Banca Centrale o un Emittente qualificato di carte di credito | Fondo pensioni dell'ISS, fondo pensioni di FONDISS, fondi pensioni delle aziende private, fondi pensioni degli enti senza fini di lucro |
| Un veicolo di investimento collettivo | |
| Un trust nella misura in cui il trustee è un'Istituzione Finanziaria Segnalante | |

*Finché non otterrà l'autorizzazione allo svolgimento di attività riservate

Una società che non è considerata un'Istituzione Finanziaria viene considerata come Soggetto Non Finanziario o Entità Non Finanziaria (NFE) o, per il FATCA, come Soggetto non Finanziario Estero o Entità Non Finanziaria Estera (NFFE). In questo manuale verrà utilizzato l'acronimo NFE per identificare entrambe le categorie di cui sopra.

Nella definizione di "Entità" rientrano le persone giuridiche, comprese le società di capitali, le società di persone, i trust e le fondazioni.

Le persone fisiche e le ditte individuali non rientrano mai nella definizione di Istituzione Finanziaria Segnalante o di Entità.

10. CONTI FINANZIARI

Un Conto Finanziario è un conto intrattenuto presso un'Istituzione finanziaria. Vanno presi in considerazione solo i conti che rientrano in una delle 5 categorie di conto finanziario definite nei vari accordi sullo scambio di informazioni.

Qualora il Titolare del Conto sia una Persona Oggetto di Comunicazione, allora il conto diventa un Conto Oggetto di Comunicazione.

| Le 5 categorie di conto finanziario che devono essere esaminate | Il conto si considera intrattenuto presso l'Istituzione finanziaria che: |
|---|---|
| Conti di deposito | è obbligata a effettuare pagamenti in relazione al conto |
| Conti di custodia | detiene la custodia delle attività sul conto |
| Quota nel capitale di rischio o nel capitale di debito | è lo stesso soggetto cui si riferiscono le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito |
| Contratti di Assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato | ha l'obbligo di effettuare pagamenti in relazione al contratto |
| Contratti di Rendita | ha l'obbligo di effettuare pagamenti, in relazione al contratto, per un periodo di tempo determinato in riferimento alle aspettative di vita di una o più |

Per poter applicare correttamente le regole di aggregazione e per individuare il soggetto incaricato di effettuare l'adeguata verifica e la comunicazione, è necessario capire presso quale soggetto si considera detenuto il capitale finanziario; generalmente i criteri sono quelli esplicitati nella tabella ma vi sono anche casistiche più particolari.

Nel caso di contratti assicurativi per i quali è misurabile un valore maturato collocati da banche, il conto deve essere comunicato dalla compagnia assicurativa anche se la banca potrebbe svolgere gli adempimenti formali di adeguata verifica ai fini fiscali da girare poi alla compagnia. Nel caso in cui il beneficiario non sia conosciuto dalla banca la compagnia dovrà effettuare direttamente la verifica. In ogni caso la responsabilità della corretta esecuzione dell'adeguata verifica e della comunicazione sono in capo alla compagnia assicurativa.

Alcuni conti finanziari che rappresentano un basso rischio di utilizzo al fine di evadere le imposte sono specificamente dispensati dalla verifica.

La corretta classificazione del tipo di conto finanziario è fondamentale per conoscere quali sono le diverse informazioni da trasmettere a seconda della tipologia di conto.

10.1. CONTO FINANZIARIO OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Una volta che un'Istituzione finanziaria abbia individuato i conti finanziari che detiene, deve identificare il paese di residenza fiscale del Titolare del Conto e conservare le informazioni per un utilizzo futuro. Questo è il cosiddetto "*wider approach*".

Nella misura in cui un qualsiasi titolare del conto è identificato come residente fiscale in una o più Giurisdizioni Partecipanti, il conto sarà considerato un Conto Oggetto di Comunicazione e dovrà essere comunicato al CLO.

Un Conto Oggetto di Comunicazione è un conto detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da una Passive NFE con una o più Persone che Esercitano il Controllo (titolari effettivi) che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

10.2. CONTO DI DEPOSITO

Un Conto di Deposito comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine, o conto di deposito a risparmio oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altri strumenti analoghi gestito da un'Istituzione Finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria e similare. Un Conto di Deposito comprende anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o di un analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi.

Un Conto di Deposito comprende anche un saldo a credito su una carta di credito, per esempio laddove l'acquisto sia stato rimborsato, a condizione che la carta di credito sia stata emessa da una società emittente di carte di credito che svolge attività bancaria o simile.

Le carte di credito non saranno soggette a comunicazione come Conti di Deposito se l'emittente della carta di credito soddisfa le condizioni per essere un emittente qualificato di carte di credito e, pertanto, viene considerato un'Istituzione Finanziaria Non Segnalante. Se un'Istituzione finanziaria non soddisfa i requisiti per essere un emittente qualificato di carte di credito, ma accetta depositi quando un cliente effettua un versamento eccedente rispetto al saldo dovuto in relazione a una carta di credito o a un altro meccanismo di credito rinnovabile, può comunque non segnalare il conto come un conto di deposito qualora quest'ultimo sia qualificabile come conto escluso.

L'attività degli istituti di moneta elettronica che ricadono nella Direttiva europea 2009/110/EC non si considera un'attività di raccolta di depositi ai sensi della Direttiva 2006/48/CE. Infatti il punto 13 della Direttiva 2009/110/CE prevede espressamente che "l'emissione di moneta elettronica non costituisce un'attività di raccolta di depositi ai sensi della Direttiva 2006/48/CE dato il suo carattere specifico di sostituto elettronico delle monete e delle banconote, utilizzabile per effettuare pagamenti generalmente di piccoli importi e non come strumento di risparmio". Di conseguenza questi istituti non ricadono nella definizione di istituzioni di deposito che accettano depositi nel corso di normali operazioni bancarie o simili. Inoltre è vietata la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione della moneta elettronica da parte del detentore della stessa.

Un emittente qualificato di carte di credito è un'Istituzione finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti:

1) è un'Istituzione finanziaria esclusivamente in quanto è un emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di pagamenti del cliente eccedenti il saldo dovuto per l'utilizzo della carta e tali pagamenti non sono immediatamente restituiti al cliente; e

2) a partire dal 1° gennaio 2016, o anteriormente, attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui depositi eccedenti il saldo dovuto per l'utilizzo della carta che superino un importo equivalente a 50.000 USD o per assicurare che qualsiasi deposito eccedente questo importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni. Per determinare l'importo si utilizzano i criteri relativi all'aggregazione dei conti e in materia valutaria. A tal fine il versamento eccedente non si conteggia nei saldi a credito se si riferisce a contestazione di addebiti mentre invece vengono conteggiati nel saldo le compensazioni a credito relative alla restituzione di merci.

Rientrano nella tipologia di conti di deposito:

- conti correnti
- libretti di risparmio
- conti di deposito a risparmio
- certificati di deposito
- certificati di risparmio
- certificati di investimento
- carte prepagate nominative e carte al portatore con IBAN (le carte prepagate con IBAN solo in ingresso, che non producono interessi e sono sempre sotto la soglia dei 2.500,00 € sono escluse da *due diligence* e comunicazione). Per queste tipologie andrà comunicato solo il valore del saldo al 31 dicembre dal momento che questi strumenti non producono interessi.

Nel caso dei Conti di Deposito, oltre al saldo al 31 dicembre, va comunicato unicamente l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare.

10.3. CONTO DI CUSTODIA

Un Conto di Custodia è un conto (diverso da un contratto di assicurazione o di rendita) a beneficio di un terzo che detiene una o più attività finanziarie sottoscritte tramite, o depositate presso, un altro soggetto che agisce per conto del cliente e in nome proprio.

Un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o un contratto di rendita non è considerato un conto di custodia, ma potrebbe essere un'attività detenuta in un conto di custodia. Laddove esso sia un'attività su un conto di custodia, l'assicuratore dovrà solo fornire al depositario il saldo o il valore del contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato.

Un conto di custodia non comprende strumenti o contratti finanziari (per esempio, quote o azioni in una società) detenuti presso un mandatario sponsorizzato dall'emittente delle proprie azioni, che sono per tutti gli altri aspetti analoghe a quelle iscritte nel registro delle azioni dell'emittente.

Rientrano nella tipologia di conti di custodia:

- azioni, obbligazioni;
- rapporti in strumenti derivati (credit default swaps, opzioni, ecc...);
- operazioni in valuta e su merci;
- PCT

Nel caso dei Conti di Custodia, oltre al saldo al 31 dicembre, vanno comunicati gli importi totali lordi degli interessi, dei dividendi, degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto nonché i corrispettivi totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie pagati o accreditati sul

conto nel corso dell'anno solare. In particolare: nel caso di azioni dovranno essere segnalati i dividendi e i corrispettivi lordi derivanti dalla loro vendita; nel caso di obbligazioni dovranno essere segnalati gli interessi (ovvero l'importo lordo della cedola pagata o accreditata) e i corrispettivi lordi derivanti dalla cessione o dal rimborso del titolo obbligazionario; nel caso di PCT si segnaleranno invece gli altri proventi.

10.3.1. CONTO DI CUSTODIA: CONTI DI GARANZIA

I Conti di Garanzia sono conti intrattenuti a beneficio di un altro soggetto, o accordi in virtù dei quali esiste l'obbligo di restituire denaro o attività ad un altro soggetto.

Le operazioni che comprendono la raccolta di margini o di garanzie per conto di una controparte possono rientrare nella definizione di Conto di Custodia. I termini esatti delle disposizioni contrattuali saranno rilevanti nell'applicazione di questa interpretazione. Tuttavia, se la garanzia è fornita attraverso un trasferimento a pieno titolo, in modo tale che il titolare della garanzia detenga la piena proprietà effettiva e giuridica della garanzia nel corso della durata del contratto, ciò non costituirà un conto di custodia ai fini degli accordi sullo scambio automatico.

10.4. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER IL QUALE È MISURABILE UN VALORE MATURATO

Un Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato è un prodotto di investimento che presenta un'assicurazione sulla vita collegata ad esso. L'assicurazione sulla vita è spesso di piccola entità rispetto all'investimento indicato nel contratto. I prodotti assicurativi generali, come un'assicurazione temporanea sulla vita, sulla proprietà o relativa a veicoli, che non comprendono alcun elemento di investimento, non sono conti finanziari.

Un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato è un contratto assicurativo in cui il contraente ha diritto di ricevere il pagamento al riscatto o alla risoluzione del contratto.

Il valore maturato di un tale contratto è il maggiore tra:

1. l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al riscatto o alla risoluzione del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestiti esistenti a fronte della polizza), e
2. l'importo che l'assicurato può prendere in prestito a fronte o in relazione al contratto. Si tratta dell'importo che l'assicurato potrebbe ragionevolmente prendere in prestito a fronte del contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato, qualora dovesse scegliere di utilizzarlo come garanzia per un prestito. Nel caso in cui non sia previsto un valore di riscatto o di disdetta e non sia previsto che l'assicurato possa prendere a prestito alcun importo in base o con riferimento al contratto, il valore maturato si presume pari a quello della riserva matematica.

Il valore maturato non comprende gli importi dovuti in base al contratto di assicurazione:

- a) esclusivamente a seguito del decesso di una persona fisica assicurata conformemente ad un contratto di assicurazione sulla vita;
- b) come indennità per infortuni o malattia o altra indennità che fornisca un risarcimento per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;
- c) a titolo di rimborso di un premio versato in precedenza, al netto del costo degli oneri assicurativi, in seguito all'annullamento o disdetta del contratto di assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti), alla riduzione della somma assicurata o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o errore analogo in relazione al premio;
- d) come dividendo all'assicurato, diverso da un dividendo di risoluzione, a condizione che il contratto di assicurazione garantisca il pagamento delle sole indennità di cui alla precedente lettera b). Il dividendo

dell'assicurato è la restituzione del premio, secondo i termini della polizza, derivante da un eccesso di rendita rispetto alle perdite e alle spese;

e) come restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un contratto di assicurazione per cui il premio è dovuto con cadenza almeno annuale. In questo caso, l'importo del premio anticipato o a deposito non deve superare l'importo del successivo premio annuale dovuto in base al contratto.

Sono esclusi:

- i contratti di riassicurazione risarcitori tra le compagnie di assicurazione;
- i contratti di assicurazioni stipulati nel ramo danni, malattia, infortuni;
- i contratti di assicurazione temporanea sulla vita anche dette temporanee caso morte, le polizze cosiddette TCM. Queste sono un tipo di assicurazione sulla vita che prevede che la Compagnia assicurativa si impegni a corrispondere un capitale ai beneficiari del contratto indicati dal contraente, nel caso in cui il soggetto assicurato deceda prematuramente in corso di contratto. Si chiamano "temporanee caso morte" perché il contratto ha validità per un periodo di tempo specifico e prestabilito e se l'evento (morte) non avviene in corso di validità del contratto, la Compagnia non sarà tenuta a erogare la prestazione, e tratterà i premi già versati. (N.B.: non rientrano in questa categoria le polizze a "vita intera" che fanno parte delle assicurazioni "caso morte" e vanno segnalate perché viene a mancare l'aleatorietà in quanto è certo il manifestarsi dell'evento morte durante la durata della polizza.). Si veda anche il paragrafo 10.7.3.

Nel caso dei Contratti di Assicurazione aventi un valore maturato, oltre al saldo al 31 dicembre, va comunicato l'importo totale lordo pagato o accreditato in sede di riscatto - comprendendo anche il valore dei premi pagati – oltre all'importo lordo di eventuali proventi pagati o accreditati in relazione al contratto.

10.5. CONTRATTI DI RENDITA

Il Contratto di Rendita designa un contratto in base al quale l'emittente si impegna ad effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte in relazione all'aspettativa di vita di una o più persone fisiche.

Non sono considerati contratti di rendita soggetti a comunicazione per lo scambio automatico di informazioni:

- le rendite da pensioni;
- le rendite per necessità immediate;
- gli ordini periodici di pagamento.

L'attività di riassicurazione dei contratti di rendita tra le compagnie assicurative non è considerata rendita.

Nel caso dei Contratti di Rendita, oltre al saldo al 31 dicembre, va comunicato l'importo totale lordo pagato o accreditato in sede di riscatto - comprendendo anche il valore dei premi pagati – oltre all'importo lordo di eventuali proventi pagati o accreditati in relazione al contratto.

10.6. QUOTA NEL CAPITALE DI RISCHIO O NEL CAPITALE DI DEBITO

Nel caso di un'Entità di Investimento si considerano Conti Finanziari le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione finanziaria. Tuttavia l'espressione "conto finanziario" non comprende le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'entità che è un'entità di investimento unicamente perché presta consulenza in materia di investimenti o gestisce portafogli per il cliente purché la finalità sia quella di gestire o amministrare attività finanziarie depositate a nome del cliente presso un'Istituzione finanziaria diversa da detta entità e purché detta entità sia diversa da un organismo di investimento collettivo.

La quota nel capitale di rischio o di debito può variare a seconda della natura dell'organismo di investimento. Nell'evenienza in cui una società di persone fosse un'Istituzione finanziaria, una partecipazione è una quota di capitale o una partecipazione agli utili nella società di persone.

Nel caso di un trust che sia un'Istituzione finanziaria una quota nel capitale di rischio si considera detenuta da una persona considerata come disponente o beneficiario di tutto o parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione è considerata come beneficiario di un trust se ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso un intestatario) una distribuzione obbligatoria o discrezionale. In quest'ultimo caso la qualifica di beneficiario del trust è presa in considerazione per le comunicazioni relative all'anno solare o altro periodo di rendicontazione nel quale la distribuzione viene effettuata o è effettuabile.

10.7. CONTI ESCLUSI

I riferimenti si possono trovare per FATCA: Allegato II dell'IGA, Sezione V Paragrafi (A) fino a (E); A.UE: Allegato I, Sezione VIII, Paragrafo (C)(17) lettere da a) a g); CRS: Sezione VIII, Paragrafo (C)(17), lettere da a) a g)

Tutti e tre i regimi per lo scambio automatico di informazioni consentono a varie categorie di conto di non essere considerati Conti Finanziari Oggetti di Comunicazione. Tali conti sono esclusi in quanto sono stati identificati come conti che presentano un basso rischio di essere utilizzati per l'evasione fiscale, in genere a causa dei regimi normativi in base ai quali essi funzionano.

Gli accordi per lo scambio automatico prevedono l'aggiornamento dell'elenco dei conti esclusi per consentire di aggiungere altri prodotti a basso rischio o per rimuovere i prodotti che non sono più considerati a basso rischio.

10.7.1. CONTI ESCLUSI: CONTI PENSIONISTICI E CONTI PREVIDENZIALI

Sono considerati conti esclusi i conti pensionistici che soddisfano i seguenti requisiti:

- 1) il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici (comprese indennità di invalidità o decesso);
- 2) il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto sono deducibili dal reddito del Titolare del conto o sono soggetti ad un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);
- 3) è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto;
- 4) i prelievi sono subordinati al raggiungimento dell'età pensionabile, all'invalidità, al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi;
- 5) alternativamente, i) i contributi annuali sono limitati a un importo pari o inferiore all'equivalente, in euro, di 50.000 USD o ii) c'è un limite massimo, pari o inferiore a un importo equivalente, in euro, a 1.000.000 USD per i versamenti effettuabili nell'arco della vita applicando le regole sull'aggregazione dei conti e la conversione della valuta.

I riferimenti ai requisiti dei conti pensionistici esclusi si trovano nell'allegato II Sezione V A(1) dell'IGA e sono sostanzialmente simili alla definizione dei conti pensionistici nella Sezione VIII C(17)(a) del CRS e della A.UE.

Dal momento che nei casi sopra illustrati questi sono considerati Conti Esclusi, le Istituzioni Finanziarie non avranno obblighi di adeguata verifica o di segnalazione in relazione a tali conti o prodotti. Ciò vale sia per le fasi di accumulo che di decumulo di uno schema, contratto o regime pensionistico.

Fase di accumulo e di decumulo:

La fase di accumulo consiste nell'accumulo dei risparmi (o maturazione delle indennità) in uno schema pensionistico registrato o in un altro regime pensionistico.

La fase di decumulo consiste nell'utilizzo di detti fondi accumulati per erogare una pensione per il resto della vita di una persona fisica o della propria persona a carico.

10.7.2. CONTI ESCLUSI: CONTI DI INVESTIMENTO O DI RISPARMIO NON COLLEGATI A UNA PENSIONE

Rientrano tra i Conti Esclusi se i conti soddisfano i seguenti requisiti secondo la legislazione sammarinese:

- 1) il conto ha le stesse regole di un veicolo di investimento per scopi diversi da quelli pensionistici ed è scambiato su mercati regolamentari di valori mobiliari, o il conto è regolamentato come veicolo di risparmio per scopi diversi da quelli pensionistici;
- 2) il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto sono deducibili dal reddito del Titolare del conto o sono soggetti ad un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);
- 3) i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri per quanto riguarda le finalità del conto (ad esempio l'erogazione di prestazioni mediche), o sono applicate penalità se effettuati prima che i criteri siano soddisfatti;
- 4) i contributi annui sono limitati a importi pari o inferiori all'equivalente in euro di 50.000 USD applicando le regole di aggregazione dei conti e di conversione della valuta.

I riferimenti ai requisiti dei conti di investimento o di risparmio esclusi si trovano nell'allegato II Sezione V A(2) dell'IGA e sono sostanzialmente simili alla definizione dei conti illustrati nella Sezione VIII C(17)(b) del CRS e della A.UE.

10.7.3. CONTI ESCLUSI: CONTRATTI DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA SULLA VITA

Questi contratti sono assicurazioni sulla vita con un periodo di copertura che termina prima che l'assicurato compia 90 anni, e sono Conti Esclusi se il contratto soddisfa i seguenti requisiti:

- 1) i premi periodici, che non decrescono nel tempo, devono essere versati almeno annualmente nel periodo di validità del contratto o fino al compimento del 90esimo anno di età dell'assicurato, a seconda di quale evenienza si verifichi prima;
- 2) il contratto non ha un valore contrattuale a cui una persona può accedere (tramite prelievo, prestito o altro) senza prima risolvere il contratto;
- 3) l'importo (a esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito all'annullamento o alla risoluzione del contratto non può superare il valore aggregato dei premi versati in dipendenza del contratto, dedotte le somme delle spese per mortalità, incidenza di malattia e altri oneri e gli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della risoluzione del contratto;
- 4) il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso.

Si veda anche il paragrafo 10.4.

I riferimenti ai requisiti dei contratti esclusi si trovano nell'allegato II Sezione V B dell'IGA e sono sostanzialmente simili alla definizione dei contratti illustrati nella Sezione VIII C(17)(c) del CRS e della A.UE.

10.7.4. CONTI ESCLUSI: CONTI DI PERTINENZA DI UN ASSE EREDITARIO

Sono conti detenuti esclusivamente da un'eredità, a condizione che la documentazione per tale conti includa una copia del testamento del defunto o del certificato di morte.

Il conto deve essere trattato come avente lo stesso status di prima del decesso del titolare del conto fino a quando tale documentazione non viene fornita.

Una volta che la documentazione è stata fornita, il conto non è soggetto a comunicazione nell'anno del decesso del titolare del conto o in qualsiasi anno successivo.

I riferimenti ai requisiti dei conti da patrimoni ereditari esclusi si trovano nell'allegato II Sezione V C dell'IGA e sono sostanzialmente simili alla definizione dei conti illustrati nella Sezione VIII C(17)(d) del CRS e della A.UE.

10.7.5. CONTI ESCLUSI: CONTI VINCOLATI

Un conto vincolato è un conto detenuto da un soggetto terzo per conto del titolare effettivo del denaro nel conto. Deve essere istituito in relazione a uno dei seguenti elementi:

1) un ordine o una sentenza del tribunale in base al quale il soggetto terzo agisce per conto del titolare effettivo ed è nominato dal tribunale per occuparsi degli affari di una persona "vulnerabile" (ad esempio nel caso di persone interdette, minori, ecc.)

2) una vendita, uno scambio, una locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi anche i seguenti requisiti:

- sul conto sono conservate unicamente le somme adeguate a garantire l'adempimento di un obbligo di una delle parti direttamente correlate alla transazione o a un pagamento simile, o è finanziato con attività finanziarie depositate sul conto in relazione alla transazione;

- il conto è istituito e utilizzato esclusivamente per garantire che le parti nella transazione adempiano agli obblighi derivanti dalle transazioni;

- le attività sul conto, compresi gli utili percepiti, saranno pagate o altrimenti distribuite a beneficio delle parti quando la transazione sarà completata;

- il conto non è un conto a margine o un conto analogo istituito in relazione ad una vendita o allo scambio di un'Attività Finanziaria;

- il conto non è associato a un conto legato a una carta di credito.

3) un obbligo di un'Istituzione finanziaria, che finanzia un prestito garantito da un bene immobile, di accantonare una parte del pagamento solo per agevolare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile;

4) un obbligo di un'Istituzione finanziaria esclusivamente per facilitare il successivo pagamento delle imposte. Anche i conti forniti da un intermediario non-finanziario che agisce in tale qualità (ad esempio i conti vincolati non giuridici) che soddisfano le condizioni di cui sopra saranno considerati conti esclusi.

I riferimenti ai requisiti dei conti vincolati esclusi si trovano nell'allegato II Sezione V D dell'IGA e sono sostanzialmente simili alla definizione dei conti illustrati nella Sezione VIII C(17)(e) del CRS e della A.UE.

10.7.6. CONTI ESCLUSI: CONTI DI DEPOSITO CON ECCEDENZE DI PAGAMENTO NON RESTITUITE

Un'Istituzione finanziaria che non soddisfa i requisiti per essere considerata un emittente qualificato di carte di credito, ma che accetta depositi quando un cliente effettua un versamento in eccesso di un saldo dovuto in relazione a una carta di credito o a un altro meccanismo di credito rinnovabile, può trattare tali Conti di Deposito come conti esclusi se i seguenti criteri vengono soddisfatti:

1) il conto esiste solo perché un cliente effettua un deposito superiore al saldo restante sulla carta e l'eccedenza del pagamento non viene immediatamente restituita al cliente; e

2) l'emittente della carta di credito, entro il 31 dicembre 2015, (entro il 30 giugno 2014 per il FATCA) deve aver attuato politiche e procedure per impedire che un cliente effettui depositi eccedenti un importo equivalente, in euro, a USD 50.000 o per garantire che qualsiasi deposito del cliente superiore a tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni. Vanno applicate le regole in materia di aggregazione dei conti e di conversione di valuta. A tal fine, il versamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se si riferisce a contestazioni di addebiti mentre invece vanno incluse le compensazioni a credito risultanti dai resi merce.

Le politiche e le procedure di cui al precedente punto 2) devono essere attuate entro le date seguenti:

Per il FATCA – 30 giugno 2014

Per la A.UE/CRS – 31 dicembre 2015

I riferimenti ai requisiti dei conti di deposito esclusi si trovano nell'Allegato II Sezione III(D) del FATCA e nella Sezione VIII C(17)(f) del CRS e della A.UE.

10.7.7. CONTI ESCLUSI: CONTI A BASSO RISCHIO

Un conto può essere escluso se:

- 1) presenta un basso rischio di essere utilizzato per evadere le imposte;
- 2) il conto ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle dei conti esclusi descritti sopra;
- 3) il conto è considerato Conto Escluso in base alla legge interna;
- 4) il fatto di considerare il conto come Conto Escluso non contrasta con gli scopi degli accordi

Per gli Stati Membri un conto di questo genere viene considerato escluso se figura nell'elenco dei Conti Esclusi di cui all'art.8, paragrafo 7bis, della Direttiva 2011/16/UE (A.UE) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea; a sua volta San Marino ne deve dare comunicazione alla Commissione Europea.

I riferimenti ai requisiti degli altri conti esclusi si trovano nella Sezione VIII C(17)(g) del CRS e della A.UE

11. INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: CRITERI GENERALI

Gli accordi per lo scambio automatico di informazioni richiedono che siano trasmesse specifiche informazioni relative ai Titolari dei Conti che siano stati identificati dalle Istituzioni finanziarie come titolari di Conti Oggetto di Comunicazione.

Tutti gli accordi richiedono le seguenti informazioni:

- Nome;
- Indirizzo;
- Numero/i di identificazione fiscale (TIN o NIF);
- Per le persone fisiche, la data e il luogo di nascita;
- Giurisdizione alla quale trasmettere le informazioni;
- Numero di conto (o equivalente in caso di assenza del numero di conto);
- Ragione sociale e codice operatore economico dell'Istituzione finanziaria sammarinese;
- Saldo o valore del conto alla fine dell'anno solare, ovvero, se il conto è stato chiuso in corso d'anno, va comunicata la chiusura del conto (A.UE/CRS) o il saldo immediatamente prima della chiusura (FATCA).

Molti dei dati di cui sopra dovrebbero essere già tra quelli raccolti, e quindi conservati, dalle Istituzioni Finanziarie ai fini dell'adeguata verifica in base alle regole AML/KYC e relative istruzioni emanate dall'AIF (es. Istruzione n.2008-01).

11.1. INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: INDIRIZZO

Titolari dei conti che sono persone fisiche

Quando la Persona Oggetto di Comunicazione è una persona fisica titolare di un conto o una persona che esercita il controllo (titolare effettivo ai fini AML/KYC) di un'Entità, l'indirizzo che va comunicato è l'indirizzo attuale di residenza. Se l'Istituzione finanziaria non dispone dell'indirizzo anagrafico nei suoi documenti, dovrebbe comunicare l'indirizzo postale che è collegato, nei suoi file, a quella persona.

Generalmente una casella postale o un "c/o" non rappresentano un indirizzo di residenza. Una casella postale che fa parte di un indirizzo che include anche altri dettagli come una strada o un numero civico in modo che il luogo di residenza possa essere chiaramente identificato, possono essere accettati come indirizzo di residenza.

Titolari dei conti che sono Entità

Quando la Persona Oggetto di Comunicazione è un'Entità, l'indirizzo che deve essere comunicato è l'indirizzo postale che l'Istituzione finanziaria conserva nei suoi file relativamente a quell'entità.

L'indirizzo della sede principale dell'entità è generalmente il luogo in cui è situata la direzione effettiva.

11.2. INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: NUMERO DI IDENTIFICAZIONE FISCALE (TIN/NIF)

Il numero di identificazione fiscale (TIN/NIF) è il numero assegnato al titolare del conto dall'Amministrazione fiscale del suo paese di residenza fiscale. È costituito da una combinazione unica di lettere e/o numeri usata per identificare una persona fisica o un'entità riguardo ai suoi obblighi fiscali nella giurisdizione in cui è fiscalmente residente.

Non va riportato l'eventuale codice attribuito da un'altra giurisdizione ai fini dell'assoggettamento della persona o dell'entità a ritenuta alla fonte sui redditi ivi prodotti, dal momento che questo codice non costituisce il TIN/NIF assegnato al soggetto.

Il TIN/NIF deve essere riportato nel caso di Conti Nuovi; per i Conti Preesistenti non c'è l'obbligo di comunicare il TIN/NIF se il dato non compare negli archivi dell'Istituzione finanziaria e il diritto nazionale non ne impone la raccolta. Tuttavia l'Istituzione finanziaria è tenuta ad impegnarsi in misura ragionevole per ottenerlo entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i conti sono stati identificati come conti oggetto di comunicazione.

Nel caso in cui una persona oggetto di comunicazione sia residente fiscalmente in più di una giurisdizione, allora potrebbe avere due o più codici che l'Istituzione finanziaria dovrà comunicare.

Alcune giurisdizioni non rilasciano il TIN/NIF, o non lo rilasciano a tutti i residenti; in questo caso non andrà indicato niente a meno che queste giurisdizioni non utilizzino un altro numero con un equivalente livello di identificazione.

Nel caso di un residente in Italia si utilizzerà il codice fiscale, nel caso di persone fisiche, e la Partita IVA nel caso di entità e soggetti diversi dalle persone fisiche rilasciati dall'Agenzia delle Entrate.

Si riporta, a titolo esemplificativo, quanto contenuto nell' "Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale" relativamente a tale problematica:

*“DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI
RELATIVA ALL'ESPRESSIONE "NIF"”*

Le parti convengono che l'espressione "NIF" in relazione a una Persona Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o a un Titolare del Conto di uno Stato membro debba riferirsi ai codici di identificazione fiscale o equivalenti, la cui struttura e formato sono stati notificati alla Commissione europea e sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sotto forma di elenco compilato.”

L'elenco delle giurisdizioni che non rilasciano un TIN/NIF e altre informazioni utili sono pubblicati sul sito dell'OCSE all'indirizzo: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/> da dove è possibile accedere direttamente alle varie schede paese.

Per gli Stati membri è invece possibile trovare le informazioni circa la struttura del TIN e i suggerimenti su dove è possibile reperirlo dai documenti personali dei clienti, anche all'indirizzo internet: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html. Cliccando sulle Schede Paese si possono avere informazioni più dettagliate a seconda del Paese di residenza del cliente. All'indirizzo: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinBySubject.html si trovano i link per i documenti riferiti a tutti i paesi europei con le varie tipologie di schede.

Ai fini della normativa FATCA, il TIN/NIF che deve essere comunicato è il Numero Statunitense di Identificazione Fiscale del Contribuente.

Si consiglia di acquisire, e conservare, copia del documento dal quale è stato estratto il codice di identificazione fiscale del cliente.

11.3. INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: GIURISDIZIONE

San Marino ha optato per il “*wider approach*” per cui le Istituzioni finanziarie devono acquisire i dati relativi alla giurisdizione di residenza del cliente, indipendentemente dal fatto che la giurisdizione sia o meno una Giurisdizione Partecipante.

Le Istituzioni finanziarie devono completare l'adeguata verifica a fini fiscali e, nel momento in cui il cliente è identificato come persona oggetto di comunicazione, devono includere anche la giurisdizione di residenza tra le informazioni da trasmettere all'Autorità Competente. Nel caso in cui emerga che il cliente abbia più di una giurisdizione di residenza, le informazioni rilevanti vanno trasmesse a tutte le giurisdizioni.

11.4. INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: NUMERO DI CONTO

Il numero di conto che deve essere comunicato è il numero o codice univoco identificativo che l'Istituzione finanziaria ha assegnato al conto oggetto di comunicazione. Per i contratti di assicurazione l'equivalente del numero di conto è il numero di polizza.

Se non esiste un unico numero identificativo l'Istituzione finanziaria dovrebbe comunicare ogni numero equivalente usato per identificare il conto. Questo può includere identificativi non univoci che si riferiscono ad una classe di interessi che, insieme al nome del titolare del conto, possono rendere possibile l'identificazione del conto.

Eccezionalmente, se i conti oggetto di comunicazione non hanno un formato o un numero o codice identificativo, l'Istituzione finanziaria dovrebbe comunicare la descrizione del conto sufficiente a identificare successivamente il conto posseduto dal titolare del conto.

11.5. INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE FINANZIARIA

L'Istituzione finanziaria deve comunicare il suo nome, ovvero la sua ragione sociale, e il suo numero identificativo, ovvero il Codice Operatore Economico rilasciato dall'Amministrazione pubblica sammarinese.

Queste informazioni possono servire alla giurisdizione partecipante che riceve i dati per identificare facilmente il soggetto che li ha trasmessi nell'eventualità che vi siano ulteriori domande relative ai dati comunicati o eventuali errori o incompletezza delle informazioni ricevute.

Ai fini del FATCA le Istituzioni che si sono registrate nel sito dell'IRS, hanno ottenuto un numero identificativo, definito GIIN (Global Intermediary Identification Number). Questo è il numero che deve essere comunicato per trasmettere le informazioni all'IRS.

11.6. INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: SALDO O VALORE DEL CONTO

Le Istituzioni finanziarie segnalanti devono comunicare il saldo o valore del conto al 31 dicembre di ogni anno (opzione 1 CRS). Il valore del conto deve essere riportato nella valuta nel quale il conto è denominato.

Generalmente, il saldo o valore del conto, è quello che viene calcolato ai fini della comunicazione da dare al titolare del conto ma, nel caso in cui la data di rendicontazione al cliente fosse diversa, occorre comunque comunicare il valore al 31 dicembre.

Se il conto è a zero oppure ha un importo negativo, come ad esempio per un conto scoperto, l'Istituzione finanziaria deve riportare come saldo il valore nullo (art.27 comma 5 L.174/2015). Ciò significa che, ai fini delle regole di aggregazione dei conti, eventuali valori negativi non possono essere utilizzati a compensazione di valori positivi.

Nel caso di contratti di Assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o per contratti di rendita, il saldo o valore del conto è, rispettivamente, il valore maturato o il valore di riscatto.

Per le quote nel capitale di rischio di un organismo di investimento il valore da riportare è il valore calcolato dall'Istituzione finanziaria per lo scopo che richiede la più frequente determinazione del valore.

Per la quota nel capitale di debito di un organismo di investimento il saldo o valore da riportare è l'importo principale del debito.

In caso di conti chiusi nell'anno oggetto di segnalazione il valore del saldo da indicare corrisponde a zero.

Il saldo o valore del conto è il valore lordo per cui non deve essere diminuito di passività o obbligazioni sostenuti dal titolare del conto e neppure di commissioni, penali o altri oneri che sono dovute dal titolare del conto in caso di estinzione, trasferimento, riscatto, liquidazione o prelievo di denaro dal conto.

11.7. INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: SALDO O VALORE DEL CONTO: CONTI COINTESTATI

Ad ogni titolare di un conto cointestato è attribuito l'intero saldo o valore del conto così come l'intero importo pagato o accreditato sul conto.

Ad esempio, se un conto cointestato ha un saldo di 60.000 euro, e uno dei titolari è una persona oggetto di comunicazione (ai sensi di uno qualunque degli accordi), l'importo allo stesso attribuibile sarà di 60.000 euro.

Se entrambi i titolari sono persone oggetto di comunicazione, nell'esempio di cui sopra, il valore attribuito a ciascuno e da comunicare alle rispettive giurisdizioni di residenza, sarà di 60.000 euro.

Analogamente, nel caso in cui una Passive NFE abbia più di una persona che esercita il controllo, ad ogni titolare effettivo dell'entità viene assegnato l'intero saldo o valore del conto.

11.8. INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: SALDO O VALORE DEL CONTO: GIURISDIZIONI MULTIPLE

Nel caso di un titolare effettivo di un'entità o di un titolare del conto che è una persona oggetto di comunicazione identificata con più di una giurisdizione di residenza, l'intero saldo o valore del conto, così come l'intero ammontare pagato o accreditato sul conto, devono essere comunicati ad ogni giurisdizione di residenza.

Un conto tenuto da una Passive NFE che è una persona oggetto di comunicazione con una persona che esercita il controllo che è una persona oggetto di comunicazione, l'intero saldo o valore del conto oggetto di comunicazione, così come l'intero importo pagato o accreditato sul conto, devono essere comunicati sia alla giurisdizione di residenza della Passive NFE che a quella del titolare effettivo.

11.9. INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: SALDO O VALORE DEL CONTO: CHIUSURA DEI CONTI

In caso di chiusura dei conti, l'Istituzione finanziaria segnalante deve comunicare che il conto è stato chiuso.

Nel determinare cosa si intende per "conto chiuso" occorre riferirsi alla legge interna.

Un conto si considera chiuso secondo le normali procedure operative dell'Istituzione finanziaria che sono applicate per tutti i conti che la stessa mantiene. Per esempio, nel caso di una quota nel capitale di un organismo di investimento, questo deve essere considerato chiuso al termine, trasferimento, cessione o cancellazione della quota o alla liquidazione dell'entità.

Un conto con un saldo o un valore uguale a zero o negativo non può essere considerato chiuso solo per questo motivo.

N.B.: Le informazioni da comunicare nel caso di chiusura dei conti dipendono dal regime sotto il quale la comunicazione deve essere effettuata (FATCA o CRS).

FATCA

L'intenzione è quella di rilevare l'importo prelevato dal conto in riferimento alle operazioni di chiusura.

L'Istituzione finanziaria può considerare:

- il saldo o valore presente nei 5 giorni lavorativi precedenti al momento in cui la stessa ha ricevuto l'ordine, dal titolare, di chiudere il conto, oppure
- può considerare il più recente saldo o valore ottenibile dopo il ricevimento dell'ordine di chiusura del conto se non è in grado di risalire al valore presente al momento della richiesta del titolare. Questo può includere un saldo o un valore precedente alle istruzioni di chiusura se questo è il valore disponibile più recente.

Nel caso di conti chiusi per trasferimento ad un'altra banca, il saldo è calcolato considerando il valore trasferibile.

A.UE/CRS

Quando un conto è chiuso l'Istituzione finanziaria segnalante deve comunicare il fatto che il conto è chiuso comunicando il valore zero e nel tracciato XML va riportata la dicitura "ClosedAccount". Ogni importo pagato o accreditato nel periodo oggetto di comunicazione fino al momento della chiusura rimane da comunicare.

11.10. INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: DATA E LUOGO DI NASCITA

Dal momento che queste sono informazioni obbligatorie ai fini dell'adeguata verifica ai fini AML/KYC (si vedano istruzioni AIF) la data e il luogo di nascita vanno riportati tra i dati oggetto di comunicazione.

11.11. INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: CONTI DI CUSTODIA

Oltre alle informazioni di carattere generale e comuni per tutti i tipi di conti, nel caso di Conti di Custodia le informazioni da trasmettere per ogni periodo oggetto di comunicazione sono:

- 1) l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare;
- 2) l'importo totale lordo dei dividendi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare;
- 3) l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto nel corso dell'anno solare;

4) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare.

11.12. INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: CONTI DI CUSTODIA: PROVENTI LORDI

Nel caso di Conti di Custodia, le informazioni che devono essere trasmesse includono i proventi lordi derivanti dalla vendita o riscatto di attività finanziarie pagati o accreditati sul conto durante l'anno oggetto di comunicazione e in relazione ai quali l'Istituzione finanziaria segnalante ha agito in qualità di custode, intermediario o comunque come agente per il titolare del conto.

Con i termini "vendita o riscatto" ci si riferisce ad ogni vendita o riscatto di attività finanziarie determinate senza considerare se il proprietario delle attività finanziarie sia assoggettato ad imposte in relazione a queste vendite o riscatti ovvero al lordo di eventuali imposte.

In relazione ad una vendita che è effettuata da un broker, la data in cui il provento lordo si considera pagato è la data in cui le somme sono accreditate sul conto o in ogni caso la data in cui le somme sono rese disponibili per l'avente diritto al pagamento (si veda anche commentario al CRS). Il saldo da valorizzare è quello contabile alla data del 31 dicembre e non quello liquido o quello disponibile.

Il provento lordo totale di una vendita o di un riscatto rappresenta l'importo totale realizzato dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie. Se la vendita è effettuata da un agente l'importo lordo rappresenta l'importo totale pagato o accreditato sul conto dell'avente diritto al pagamento incrementato dell'eventuale importo relativo alle commissioni spettanti all'agente in relazione alla vendita.

Nel caso di una vendita di obbligazioni di debito che generano interessi, il provento lordo include anche gli interessi maturati nel periodo (commentario al CRS).

Il provento lordo totale derivante dalla vendita o dal riscatto di attività finanziarie è l'importo totale accreditato sul conto della persona che ha titolo di ricevere il pagamento, senza decurtare le somme detratte dal pagamento per compensare eventuali passività. Ad esempio, un prestito utilizzato per finanziare l'acquisizione di un bene può essere compensato con il ricavo della vendita. Questo non deve essere dedotto dall'ammontare da comunicare.

In caso di vendita o riscatto di beni l'importo da comunicare è al lordo di commissioni e tasse pagate.

Se gli importi da comunicare hanno scontato un'imposta estera, il valore da riportare è quello netto frontiera (ma al lordo di spese/commissioni e imposte nazionali).

Il criterio utilizzato per determinare gli importi da comunicare è il criterio di cassa pertanto non rilevano gli importi maturati sul conto ma non ancora accreditati.

11.13. INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: CONTI DI DEPOSITO

Oltre ai requisiti generali di comunicazione, quando un conto oggetto di comunicazione è un Conto di Deposito, l'informazione che deve essere trasmessa per ogni anno è l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto durante quell'anno.

Per cui, nel caso di conti correnti, va comunicato l'importo degli interessi ma non ulteriori proventi quali, ad esempio, dividendi, cedole e plusvalenze accreditate sul conto.

Anche nel caso dei certificati di deposito va riportato solo l'importo degli interessi liquidati a scadenza. In caso di cessione/estinzione la componente relativa al rimborso non va segnalata.

11.14. INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: ALTRI TIPI DI CONTI

Oltre ai requisiti generali di comunicazione, nel caso di conti diversi da conti di custodia o conti di deposito, l'informazione che deve essere trasmessa per ogni anno è l'importo totale lordo pagato o accreditato al

titolare del conto durante quell'anno e per il quale l'Istituzione finanziaria segnalante è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto durante quell'anno.

L'importo totale lordo comprende, per esempio, l'ammontare aggregato di:

- ogni pagamento di riscatto fatto (in tutto o in parte) al titolare del conto durante l'anno solare e;
- ogni pagamento, fatto al titolare del conto in dipendenza di un contratto di assicurazione per il quale sia misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, nel corso dell'anno solare anche se questi pagamenti non sono considerati "valore maturato" ai sensi del sub-paragrafo C(8) della Sezione VIII.

11.15. INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: VALUTA

Tutti gli importi che devono essere comunicati dalle Istituzioni finanziarie devono essere identificati nella valuta nella quale i conti e gli importi sono denominati.

Nel caso di conti denominati in più di una valuta, l'Istituzione finanziaria segnalante può decidere di riportare le informazioni nella valuta nel quale il conto è denominato.

REGOLE PER LA CONVERSIONE VALUTARIA IN BASE AI VARI ACCORDI:

FATCA: Ai fini della determinazione del saldo o del valore dei conti finanziari denominati in una valuta diversa dal dollaro statunitense, un'Istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve convertire l'importo delle soglie in dollari statunitensi di cui all'Allegato I in tale valuta, utilizzando un tasso di cambio a pronti pubblicato determinato all'ultimo giorno dell'anno solare precedente l'anno in cui l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione determina il saldo o il valore.

CRS: Tutti gli importi in dollari sono espressi in dollari USA e si intendono inclusivi dell'equivalente in altre valute, come stabilito ai sensi del diritto interno. Se il saldo o il valore di un conto finanziario o un altro importo è denominato in un'altra valuta, diversa da quella usata dalla Giurisdizione Partecipante ai fini del Common Reporting Standard (per lo scopo di determinare la soglia o i limiti), un'Istituzione Finanziaria Segnalante deve calcolare il saldo o il valore applicando un tasso di cambio a pronti per convertire questo saldo o valore nella valuta corrente equivalente. Il tasso di cambio a pronti deve essere determinato all'ultimo giorno del calendario dell'anno per il quale il conto deve essere comunicato.

A.UE: in base all'accordo con l'Unione europea la regola in materia valutaria prevede l'inclusione negli importi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi denominati in dollari o nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino vanno intesi come tali da includere gli importi equivalenti in altre valute nazionali, come stabilito dal diritto nazionale.

Nella Legge n.174/2015 San Marino ha deciso di applicare le regole di conversione Dollaro/EURO con riferimento agli importi espressi in dollari nei vari accordi (si veda Allegato B, Sezione VII, paragrafo D, punto 6 - Legge 174/2015).

11.16. INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: ECCEZIONI

TIN e DATA DI NASCITA

I paragrafi C, D ed E contengono delle eccezioni relative all'acquisizione dei dati relativi al TIN/NIF, data di nascita e luogo di nascita.

Il paragrafo C della sezione I del CRS contiene delle eccezioni applicabili ai conti preesistenti: il TIN/NIF o la data di nascita possono non essere comunicati se non sono contenuti negli archivi dell'Istituzione finanziaria e se in base alla legge domestica le istituzioni non sono tenute ad acquisire e a conservare tali dati.

Tuttavia, queste informazioni devono essere comunicate se:

- il TIN/NIF o la data di nascita sono contenuti negli archivi dell'Istituzione finanziaria segnalante (sia che ci sia o meno un obbligo ad averli); o

- il TIN/NIF o la data di nascita non sono conservati negli archivi dell'Istituzione finanziaria segnalante ma vi è comunque l'obbligo di acquisire questi dati ad esempio ai fini delle procedure AML/KYC.

Gli "archivi" di un'Istituzione finanziaria includono il file principale del cliente e le informazioni reperibili elettronicamente. Il "file principale del cliente" include i file principali in cui sono conservate le informazioni relative al titolare del conto, come le informazioni usate per contattare il titolare e usate per adempiere alle procedure di adeguata verifica AML/KYC.

Le Istituzioni finanziarie dovrebbero impiegare un periodo di due anni per completare le procedure di identificazione dei conti oggetto di comunicazione tra i Conti di Importo non rilevante e, quindi, potrebbero prima di questo periodo aggiornare i loro archivi elettronici e cartacei per ottenere il TIN/NIF o la data di nascita del titolare del conto.

Anche se un'Istituzione finanziaria segnalante non possiede questi dati per i Conti Preesistenti, tuttavia è tenuta ad impegnarsi in misura ragionevole per ottenerli entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i conti sono stati identificati come conti oggetto di comunicazione a meno che una delle eccezioni di cui al paragrafo D della Sezione I del CRS, si applichi per quanto riguarda il TIN/NIF e questo non debba essere comunicato.

"Sforzi ragionevoli" significa un tentativo effettivo di acquisire il TIN/NIF e la data di nascita. Questi sforzi dovrebbero essere fatti, almeno una volta all'anno, durante il periodo corrente tra l'identificazione del conto preesistente come conto oggetto di comunicazione e la fine del secondo anno successivo.

Esempi di "sforzi ragionevoli" sono i seguenti:

- tentativi di contattare il titolare del conto, ad esempio per posta, di persona o al telefono, incluso una richiesta fatta come parte di altra documentazione;
- tentativi di contatti per via elettronica (ad esempio con e-mail);
- ricerca delle informazioni in via elettronica mantenute da un'entità collegata in accordo al principio di aggregazione dei conti (commentario pag. 103).

In ogni caso gli "sforzi ragionevoli" non richiedono necessariamente di chiudere, bloccare o trasferire il conto, come pure non richiedono di assoggettarlo a condizioni o altrimenti limitandone l'uso, semplicemente perché il titolare del conto non soddisfa queste richieste di informazioni.

Gli "sforzi ragionevoli" possono anche essere protratti oltre il periodo citato sopra nel caso l'Istituzione finanziaria decida di farlo.

Nel paragrafo E, invece, ci sono delle eccezioni che riguardano sia i conti preesistenti che i conti nuovi di persone fisiche e sono relative alle informazioni circa il luogo di nascita del titolare del conto.

Così come per il TIN/NIF e per la data di nascita, questo dato non è necessario a meno che l'Istituzione finanziaria non sia già obbligata ad ottenerlo sulla base della legge domestica oppure questo sia disponibile tra le informazioni rintracciabili elettronicamente. Come già detto la data di nascita è un dato obbligatorio ai fini dell'adeguata verifica AML/KYC.

11.17. INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: GIURISDIZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE E GIURISDIZIONI PARTECIPANTI

Il termine “Giurisdizione Oggetto di Comunicazione” ha rilevanza per determinare a chi le Istituzioni finanziarie segnalanti devono trasmettere le informazioni relative ai conti finanziari all’Autorità Competente di San Marino.

I seguenti paesi sono Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione a seconda dei regimi.

FATCA

Stati Uniti d’America

A.UE

Ai sensi della A.UE con tale termine si intende:

- a) qualsiasi Stato membro per quanto riguarda le comunicazioni a San Marino,
- b) San Marino per quanto riguarda le comunicazioni a uno Stato membro o
- c) qualsiasi altra giurisdizione i) con cui lo Stato membro in questione o San Marino, a seconda dei casi, ha concluso un accordo in base al quale l’altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla Sezione I, e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro o da San Marino e notificato, rispettivamente, a San Marino o alla Commissione europea;
- d) per quanto riguarda gli Stati membri, qualsiasi altra giurisdizione i) con cui l’Unione europea ha concluso un accordo in base al quale l’altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla Sezione I, e ii) che figura in un elenco pubblicato dalla Commissione europea.

CRS

In relazione al CRS, San Marino ha firmato l’Accordo Multilaterale fra Autorità Competenti (MCAA). Per le Giurisdizioni Oggetto di comunicazione si rimanda a quanto detto al paragrafo 8.

12. ADEGUATA VERIFICA: REQUISITI GENERALI

L’adeguata verifica ai fini fiscali va operata sui conti “nuovi” e sui conti “preesistenti”.

Tutti gli accordi in merito allo scambio di informazioni prevedono che le Istituzioni finanziarie debbano identificare, conservare e trasmettere le informazioni circa la residenza fiscale dei titolari dei conti, e se sono cittadini statunitensi, indipendentemente dal fatto che questi soggetti siano o meno residenti fiscalmente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. Questo, come abbiamo visto, è il “*wider approach*”.

Le Istituzioni finanziarie devono completare le procedure di adeguata verifica ai fini fiscali sui conti finanziari che queste detengono per poter stabilire se la persona che è titolare del conto è fiscalmente residente in una giurisdizione con la quale San Marino ha un accordo per lo scambio automatico di informazioni. Per lo scambio automatico con gli Stati Uniti sotto la normativa FATCA, le Istituzioni finanziarie devono stabilire se la persona è fiscalmente residente negli Stati Uniti o se è cittadino statunitense indipendentemente da dove è residente.

Se il titolare del conto è identificato come soggetto con residenza fiscale in una delle giurisdizioni con cui San Marino ha firmato un accordo per lo scambio di informazioni su base reciproca, allora questo soggetto diventa una persona oggetto di comunicazione e il conto diventa un conto oggetto di comunicazione.

Un conto è trattato come conto oggetto di comunicazione dal momento in cui è identificato come tale dalle procedure di adeguata verifica che le Istituzioni finanziarie devono seguire. I requisiti per applicare le

procedure di adeguata verifica sui conti preesistenti è soggetta a certe opzioni che le Istituzioni finanziarie possono scegliere di applicare in modo che conti sotto una soglia minima non siano soggetti a verifica.

Possibili schemi elusivi collegati al rilascio di cittadinanza o residenza per investimenti (CBI/RBI)

Un elemento da tener in considerazione durante le fasi di adeguata verifica ai fini fiscali della clientela è quello di possibili schemi elusivi collegati al rilascio di cittadinanza o residenza per investimenti (**CBI/RBI**), utilizzabili per aggirare gli obblighi di comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni.

A questo proposito, l'OCSE ha emanato una lista di schemi che presentano un rischio maggiore per la corretta applicazione dello standard AEOI, insieme ad una guida su ciò che le Istituzioni Finanziarie segnalanti dovrebbero porre in essere se ricevono una dichiarazione di residenza in una delle giurisdizioni elencate.

L'OCSE ha riferito di aver analizzato oltre 100 tipologie di CBI/RBI, trasmessi dalle giurisdizioni impegnate nell'adozione dello scambio automatico di informazioni ai sensi del CRS, identificando diversi schemi che potenzialmente rappresentano un rischio elevato per l'integrità dello standard.

Gli schemi CBI/RBI permettono agli individui di ottenere la cittadinanza o la residenza attraverso investimenti locali o dietro pagamento di una quota fissa per motivi perfettamente legittimi; gli stessi schemi possono però essere potenzialmente utilizzati in modo improprio per nascondere beni offshore, eludendo la segnalazione CRS. In particolare, i documenti d'identità e altra documentazione, ottenuta attraverso gli schemi CBI/RBI, possono essere potenzialmente utilizzati per nascondere la reale giurisdizione (o le giurisdizioni) di residenza fiscale di un individuo e per mettere a rischio il corretto funzionamento delle procedure di adeguata verifica del CRS. Gli schemi CBI/RBI potenzialmente ad alto rischio sono quelli che danno accesso a una bassa aliquota d'imposta sul reddito personale sulle attività finanziarie offshore e non richiedono a un individuo di trascorrere una quantità significativa di tempo nella località che offre lo schema.

Le Istituzioni Finanziarie sono tenute a prendere in considerazione il risultato dell'analisi svolta dall'OCSE sugli schemi CBI/RBI ad alto rischio quando eseguono i loro obblighi di adeguata verifica ai fini del CRS, anche e soprattutto in considerazione del fatto che la maggior parte dei provvedimenti esaminati riguardano giurisdizioni non reciproche. Si ricorda infatti che, in base al "*wider approach*" (art.5 lettera mm) e art.28 della Legge n.174/2015 e successive modifiche), gli obblighi di adeguata verifica, sia in relazione ai nuovi conti che a quelli preesistenti, si applicano su tutti i conti finanziari, purché non rientranti nella definizione di conti esclusi, a prescindere dal fatto che la giurisdizione di residenza dell'intestatario del conto rientri nella definizione di Giurisdizione Partecipante

Infatti, come sopra enunciato, gli schemi CBI/RBI possono essere utilizzati impropriamente per minare le procedure di adeguata verifica del CRS. Ciò può portare a una segnalazione imprecisa o incompleta ai sensi del CRS, in particolare quando il titolare del conto non comunica tutte le giurisdizioni di residenza fiscale all'Istituzione Finanziaria. Un tale scenario potrebbe verificarsi quando un individuo non risiede effettivamente (o non solo) ai fini fiscali nella giurisdizione che offre schemi CBI/RBI, ma sostiene invece di essere residente solo in tale giurisdizione e fornisce all'Istituzione Finanziaria la documentazione di supporto emessa ai sensi del regime CBI/RBI, ad esempio un certificato di residenza, una carta d'identità o un passaporto.

In base alla Sezione VII del CRS (e al paragrafo 12.32 di queste Linee Guida), un'Istituzione Finanziaria non può fare affidamento su un'autocertificazione o prova documentale se sa o ha ragione di ritenere che l'autocertificazione o prova documentale non è corretta o è inaffidabile.

Nel determinare ciò, l'Istituzione Finanziaria deve prendere in considerazione tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione, compresi i risultati dell'analisi del rischio CBI/RBI dell'OCSE. Di conseguenza, qualora,

tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti, i fatti e le circostanze portassero l'Istituzione Finanziaria a nutrire dubbi sulla residenza fiscale del titolare del conto o del titolare effettivo di un'entità, essa dovrebbe adottare misure adeguate per accertare la residenza fiscale di tali soggetti.

Nella misura in cui il dubbio sia legato al fatto che il titolare del conto o il titolare effettivo di un'entità dichiarati di possedere la residenza in una giurisdizione che offre uno schema CBI/RBI potenzialmente ad alto rischio, le Istituzioni Finanziarie possono considerare di porre ulteriori domande, tra cui:

- Ha ottenuto la residenza fiscale nell'ambito di un regime CBI/RBI?
- Ha la residenza fiscale anche in un'altra(e) giurisdizione(i)?
- Ha trascorso più di 90 giorni in un'altra(e) giurisdizione(i) durante l'anno precedente?
- In quale(i) giurisdizione(i) ha presentato la dichiarazione dei redditi durante l'anno precedente?

Le risposte alle domande di cui sopra dovrebbero aiutare le Istituzioni Finanziarie ad accertare se l'autocertificazione o le prove documentali fornite sono errate o inaffidabili. In caso di dubbi avvalorati da documentazione riferibile a più di un Paese di residenza si consiglia di considerare il titolare del conto come residente in ogni giurisdizione di cui emergono elementi.

Il link al quale può essere trovata la lista delle giurisdizioni citata e una serie di FAQ è il seguente:

<https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/residence-citizenship-by-investment/>

Dal momento che la suddetta lista potrebbe essere soggetta a rettifiche si consiglia una consultazione periodica per verificarne ciclicamente il contenuto.

12.1. ADEGUATA VERIFICA: REQUISITI GENERALI: INFORMAZIONI DA COMUNICARE AI TITOLARI DEI CONTI

Ai fini dell'Accordo con l'Unione Europea, le Istituzioni finanziarie segnalanti sono tenute ad informare i propri clienti, qualora questi siano persone oggetto di comunicazione, del fatto che le informazioni che li riguardano saranno raccolte e trasferite in conformità agli accordi, inoltre ai sensi della Legge sulla protezione dei dati (per San Marino si fa riferimento alla Legge 23 maggio 1995, n.70) vanno trasmesse ai clienti almeno le seguenti informazioni:

- la ragione del trattamento dei suoi dati personali;
- la base giuridica delle operazioni di trattamento dei dati (Legge n.174/2015 e s.m.i.);
- i destinatari dei suoi dati personali (l'Autorità competente di San Marino e successivamente la Giurisdizione di residenza fiscale);
- l'identità dei responsabili del trattamento dei dati (di cui all'art.43 Legge n.174/2015 e s.m.i.);
- i limiti temporali della conservazione dei dati (la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati ai fini dello scambio automatico delle informazioni vanno conservate per un tempo non inferiore ai 5 anni successivi alla fine del periodo entro il quale le istituzioni finanziarie devono trasmettere tali informazioni – si veda art.34 Legge n.174/2015 e s.m.i.);
- la possibilità di chiedere, ai responsabili del trattamento dei dati, l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali;
- il diritto di ricorso amministrativo e/o giudiziario e la relativa procedura per avvalersene;

- il diritto di rivolgersi all'autorità di vigilanza per la protezione dei dati e i riferimenti del contatto (Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui all'articolo 52 della Legge n.171/2018 e s.m.i).

Queste informazioni devono essere trasmesse in tempo utile per consentire alla persona interessata l'esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati e, in ogni caso, prima che l'Istituzione finanziaria comunichi le informazioni all'Autorità competente, ovvero entro il 31 Marzo dell'anno successivo all'anno oggetto di comunicazione (cfr. articolo 6 accordo UE).

Questo requisito è richiesto "una tantum" e non è necessario ripetere il processo una volta che sia stato completato per un determinato conto.

12.2. ADEGUATA VERIFICA: REQUISITI GENERALI: IDENTIFICAZIONE DEI TITOLARI DEI CONTI

Un conto è trattato come un Conto Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui viene identificato come tale in base alle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali. Le informazioni in relazione a tali conti devono essere trasmesse, con cadenza annuale, all'Autorità competente nel corso dell'anno solare seguente a quello cui si riferisce l'informazione che deve essere trasmessa.

Una volta che il conto è stato identificato come conto oggetto di comunicazione questo rimane tale finché non cessa di essere un conto oggetto di comunicazione anche se il saldo del conto o il valore del conto è uguale a zero o è negativo oppure non ci sono stati importi pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) (cfr. commentario allo standard).

Può cessare di essere un conto oggetto di comunicazione in questi casi:

- 1) il titolare del conto cessa di essere una persona oggetto di comunicazione;
- 2) il conto è chiuso o è trasferito interamente ad un'altra Istituzione finanziaria (dove può diventare un conto oggetto di comunicazione);
- 3) il conto diventa un Conto Escluso;
- 4) l'Istituzione finanziaria segnalante diventa una Istituzione finanziaria non segnalante.

Se il conto rimane un conto oggetto di comunicazione questo deve essere comunicato anche se il saldo o il valore del conto è zero o negativo (e in questo caso viene comunque trattato come un conto con saldo zero). Rimane l'obbligo di comunicazione anche se non sono stati fatti movimenti sul o in relazione al conto durante il periodo oggetto di comunicazione.

Quando il conto cessa di essere considerato un conto oggetto di comunicazione questo non deve più essere comunicato, ma se il conto è chiuso le informazioni relative a questo conto devono essere comunicate fino alla data di chiusura del conto secondo le regole previste da ogni accordo (si veda anche INFORMAZIONI DA TRASMETTERE: SALDO O VALORE DEL CONTO: CHIUSURA DEI CONTI).

In relazione al Global Standard e all'Accordo con l'Unione europea le Istituzioni finanziarie, anche nel caso in cui non abbiano mantenuto conti oggetto di comunicazione nel periodo di riferimento, sono comunque tenute a trasmettere una dichiarazione (*nil report*), entro il 31 marzo di ogni anno, riportante questa circostanza (comma 6, art.29, Legge n.174/2015 e s.m.i.). La dichiarazione va trasmessa all'Autorità competente (CLO) per posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure con e-mail al contatto indicato in premessa a questa guida (accertandosi dell'avvenuto ricevimento della comunicazione).

Nel caso di polizze assicurative si considera "titolare del conto" qualsiasi persona avente diritto ad accedere al valore maturato o a modificare il beneficiario del contratto (compreso, pertanto, l'eventuale procuratore). Se nessuna persona può accedere al valore maturato o modificare il beneficiario, i titolari del conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al

pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di una polizza, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata "titolare del conto".

Pertanto, il soggetto avente diritto ad accedere al valore maturato o a modificare il beneficiario del contratto è, di regola, il contraente; il beneficiario, invece, non sempre è identificato all'atto della sottoscrizione, oppure può essere indicato con una formulazione generica (es. eredi, figli, ...) o, ancora, può variare durante la durata della polizza.

Ne consegue che al momento della sottoscrizione della polizza e durante la vita della stessa:

- il titolare sia, di regola, rappresentato dal contraente;
- i beneficiari, se individuati in modo generico, non rilevano fino alla scadenza della polizza;
- i beneficiari, se individuati in modo puntuale con nome e cognome ma senza indizi di residenza fiscale in una giurisdizione oggetto di comunicazione, possono essere considerati "*non reportable*" e non rilevano fino alla scadenza della polizza;
- se la Compagnia può avere indizi tali da ritenere che il beneficiario indicato sia una persona oggetto di comunicazione, la polizza dovrebbe essere considerata come un conto oggetto di comunicazione ma solo nel caso in cui il beneficiario abbia diritto ad accedere al valore maturato mediante richiesta, ad esempio, di rimborso anticipato della stessa o di un prestito in relazione alla medesima.

Al momento della scadenza o della liquidazione della polizza, la Compagnia Assicurativa è invece tenuta ad identificare i beneficiari del pagamento (di solito mediante contatto diretto da parte della Compagnia medesima, in alcuni casi attraverso la banca collocatrice). Basandosi sulle informazioni raccolte, in sede di rimborso, la Compagnia deve considerare come conto oggetto di comunicazione una polizza il cui beneficiario sia un soggetto fiscalmente residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione.

12.3. ADEGUATA VERIFICA: REQUISITI GENERALI: IDENTIFICAZIONE DEI CONTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE: ESEMPI

I seguenti esempi illustrano le circostanze per cui un conto diventa o cessa di essere un conto oggetto di comunicazione.

1. Un conto diventa un conto oggetto di comunicazione: un'Istituzione finanziaria svolge le procedure di adeguata verifica sui conti preesistenti di importo non rilevante presenti al 31 dicembre 2015 - per gli scopi della A.UE/CRS - tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017. Il 22 marzo 2017 l'Istituzione finanziaria identifica un conto che appartiene ad un soggetto residente in Italia. Il conto diventa un conto oggetto di comunicazione a partire da quella data (ovvero dal 2017 e non dal 2016). Le informazioni su questo conto riguarderanno l'intero anno 2017 e dovranno essere trasmesse a partire dal 2018 e, annualmente, per tutti gli anni successivi;

2. Un conto diventa un conto oggetto di comunicazione dopo un cambio di circostanze: un nuovo conto è aperto da una persona fisica il 20 giugno 2016. L'autocertificazione prodotta dal soggetto al momento dell'apertura del conto mostra che è residente a San Marino. Il conto non è un conto oggetto di comunicazione. Il 13 settembre 2018 il soggetto notifica all'Istituzione finanziaria che ha trasferito la residenza fiscale in Italia. Il conto diventa un conto oggetto di comunicazione da quella data (ovvero dal 2018 e non prima); le informazioni su questo conto riguarderanno l'intero anno 2018 e dovranno essere trasmesse a partire dal 2019 e, annualmente, per tutti gli anni successivi;

3. Un conto cessa di essere un conto oggetto di comunicazione: il titolare del conto dell'esempio 1 notifica all'Istituzione finanziaria di essersi stabilito permanentemente a San Marino ed essere qui residente ai fini fiscali (e in nessun altro posto) con effetto a partire dal 17 aprile 2019. Di conseguenza il soggetto cessa di

essere una persona oggetto di comunicazione. Ugualmente il conto cessa di essere un conto oggetto di comunicazione a partire dal 2019 e nessuna informazione relativa a questo conto deve essere trasmessa, da parte dell'Istituzione finanziaria, per il 2020 e anni successivi fino a che il conto non diventa, nuovamente, un conto oggetto di comunicazione;

4. **Conti chiusi:** un conto oggetto di comunicazione è chiuso dal titolare del conto il 14 agosto 2018. L'Istituzione finanziaria deve trasmettere l'informazione, nel 2019, che il conto è stato chiuso unitamente alle informazioni relative a quel conto per il periodo che va dal 1 gennaio 2018 alla data di chiusura. Il tipo di informazioni da trasmettere dipenderà dal regime in base al quale c'è l'obbligo di effettuare la comunicazione;

5. **Il conto cessa di essere un conto oggetto di comunicazione e successivamente viene chiuso:** il titolare del conto nell'esempio 3 chiude il conto detenuto presso l'Istituzione finanziaria l'11 ottobre 2019. Dal momento che la chiusura è successiva al fatto che il conto non era già più un conto oggetto di comunicazione, le informazioni in relazione al conto non devono essere comunicate nel 2020.

12.4. ADEGUATA VERIFICA: REQUISITI GENERALI: DETERMINAZIONE DEL SALDO O VALORE DEL CONTO

Il saldo o valore di un conto oggetto di comunicazione è parte delle informazioni che devono essere scambiate automaticamente ed è utile anche agli scopi delle procedure di adeguata verifica nel caso di conti preesistenti di entità e per le regole di aggregazione del saldo dei conti.

Il saldo o valore di un conto oggetto di comunicazione è determinato all'ultimo giorno del corrispondente anno oggetto di rendiconto ovvero al 31 dicembre. Il saldo o valore potrebbe richiedere la conversione da una valuta all'altra.

Se il saldo o valore del conto è negativo, dovrà essere riportato come saldo o valore zero.

12.5. ADEGUATA VERIFICA: REQUISITI GENERALI: LE SOGLIE

In base al paragrafo E della Sezione II del CRS e della A.UE, ogni Giurisdizione può autorizzare le Istituzioni finanziarie ad applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Conti Nuovi ai Conti Preesistenti, nonché le procedure di adeguata verifica fiscale previste per i Conti di Importo Rilevante ai Conti di Importo Non rilevante. San Marino ha optato per questa possibilità (opzione 6). Le altre regole applicabili ai Conti Preesistenti continuano ad applicarsi.

L'accordo intergovernativo con gli Stati Uniti permette, per certe soglie di valore, che l'adeguata verifica non sia svolta, non solo sui conti preesistenti di entità ma anche di persone fisiche. Lo Standard, invece, non include la soglia di 50.000 USD per i conti preesistenti di persone fisiche e non include neppure la soglia di 250.000 USD per i contratti di assicurazione con valore maturato o per i contratti di rendita.

La scelta può essere fatta rispetto ad alcune o a tutte le seguenti categorie di conti finanziari e può essere applicata a gruppi chiaramente identificabili di conti, come ad esempio per categorie di affari o per la posizione in cui questi conti sono conservati. I conti finanziari che possono usufruire di questa possibilità relativa alla soglia sono:

- i conti di deposito con un saldo o un valore che non eccede un ammontare equivalente a 50.000 USD. Questa opzione non è consentita per A.UE/CRS;

- i conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore non eccedente un ammontare equivalente a 50.000 USD al 30 giugno 2014, (fintanto che il conto non diventa un conto di importo rilevante alla fine di un periodo successivo). Questa opzione non è consentita per A.UE/CRS;

- i conti preesistenti di persone fisiche che consistono in contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita con un saldo o un valore pari o inferiore ad un ammontare equivalente a 250.000 USD al 30 giugno 2014. Questa opzione non è consentita per A.UE/CRS;

- i conti preesistenti di persone fisiche che consistono in contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita a condizione che la normativa (non solo sammarinese ma anche della UE, o della giurisdizione oggetto di comunicazione o degli Stati Uniti) vieti la vendita di tali contratti a residenti degli Stati Uniti, dell'Unione Europea o di una Giurisdizione partecipante (sia FATCA che A.UE/CRS). **N.B.:** il divieto riguarda non solo la stipula del contratto ma anche tutte le altre circostanze come, ad esempio, la cedibilità del contratto stesso;

- i conti preesistenti di entità con un saldo o un valore non eccedente un ammontare equivalente a 250.000 USD fintanto che detto saldo non superi rispettivamente, 250.000 USD ai fini CRS e A.UE, e 1.000.000 USD ai fini FATCA. Questa opzione è stata esercitata da San Marino per il CRS (opzione 9).

Con l'eccezione del caso dei conti di deposito, le regole sull'aggregazione dei conti devono essere applicate allo scopo di determinare se un conto sia o meno al di sotto della soglia per poter applicare l'opzione.

Se l'Istituzione finanziaria sceglie di non applicare una particolare soglia di esenzione dovrà esaminare tutti i conti per identificare i conti oggetto di comunicazione.

Se viene esercitata l'opzione della soglia al 30 giugno 2014 in base alla normativa FATCA, il conto deve essere nuovamente esaminato il 31 dicembre 2015 e annualmente, da lì in avanti, e se lo stesso diventa un conto di importo rilevante deve essere sottoposto a verifica e comunicazione.

Effetto dell'applicazione del "wider approach"

Questo principio, come già visto, richiede alle Istituzioni finanziarie di identificare il paese di residenza fiscale del titolare del conto, indipendentemente dal fatto che sia una giurisdizione oggetto di comunicazione, e di applicare le procedure di adeguata verifica ai fini fiscali richieste per ogni regime (FATCA, A.UE/CRS). Come risultato di questo e della assenza della soglia minima applicabile dal A.UE/CRS per i conti delle persone fisiche, il beneficio della soglia non superiore a 1.000.000 USD ai sensi del FATCA per i conti Preesistenti di Persone Fisiche termina il 31 dicembre 2015 perché da questa data i conti preesistenti di persone fisiche devono essere identificati ai fini A.UE/CRS. Questo significa che tutti i conti relativi a persone fisiche, esistenti a questa data dovranno essere verificati. Questo include i conti che sono sotto soglia ai fini FATCA dal momento che a questa data hanno un saldo superiore a 50.000 USD ma inferiore a 1.000.000 USD e che, in assenza di A.UE/CRS, non sarebbero esaminabili.

Una volta che il conto preesistente della persona fisica è stato identificato, il conto sarà oggetto di comunicazione indipendentemente dalla precedente soglia di 1.000.000 USD.

12.6. ADEGUATA VERIFICA: REQUISITI GENERALI: LA DATA PER DETERMINARE IL SALDO O IL VALORE AI FINI DELLE SOGLIE

Le soglie sono applicabili in numerose circostanze. Per esempio, ai fini A.UE/CRS, è necessario determinare se un valore aggregato di un conto di una persona fisica eccede l'importo equivalente a 1.000.000 USD o se il valore del conto di un'entità eccede 250.000 USD.

La soglia si verifica all'ultimo giorno dell'anno oggetto di comunicazione. Il saldo o valore del conto che è usato per determinare se la soglia è stata superata è quello all'ultimo giorno dell'anno.

Nel caso in cui un'Istituzione finanziaria valuti un conto finanziario a periodi regolari durante l'anno, il saldo o valore dell'ultima valutazione può essere usata a questo scopo.

12.7. ADEGUATA VERIFICA: REQUISITI GENERALI: RICORSO A PRESTATORI DI SERVIZI

Le Istituzioni finanziarie possono fare ricorso a prestatori di servizi al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale ma la responsabilità per tali obblighi rimane in capo alle suddette Istituzioni finanziarie.

Nel caso in cui si faccia ricorso a soggetti terzi, anche ai fini delle procedure di adeguata verifica ai fini AML/KYC, e questi soggetti conservino la documentazione originale o le copie certificate, nel caso di richiesta alle Istituzioni finanziarie da parte dell’Autorità competente, di esibire tali documenti. Il prestatore di servizi, per i motivi suesposti, deve avere una sede legale o una domiciliazione in territorio per permettere l’accesso alla documentazione da parte del CLO.

12.8. ADEGUATA VERIFICA: REQUISITI GENERALI: PROCEDURE ALTERNATIVE PER I CONTI PREESISTENTI

In base alle opzioni 6 e 7 del CRS esercitate da San Marino, le Istituzioni finanziarie segnalanti possono applicare:

- le procedure di adeguata verifica previste per i Nuovi Conti anche per i Conti Preesistenti;
- le procedure di adeguata verifica previste per i Conti di Importo Rilevante anche per i Conti di Importo Non Rilevante.

Nel caso in cui un’Istituzione finanziaria scelga di applicare una o entrambe queste alternative può farlo su tutti i conti preesistenti o, separatamente, per gruppi chiaramente identificati di tali conti.

Nel caso in cui si scelga di utilizzare per i conti preesistenti le procedure previste per i conti nuovi, le altre regole che si applicano ai conti preesistenti continuano ad applicarsi. Per esempio, le Istituzioni finanziarie possono ancora avvalersi della deroga alla comunicazione del TIN/NIF o la data di nascita se non sono contenuti negli archivi e se non altrimenti previsto dalla legge domestica. Analogamente, possono ancora utilizzare il test di residenza nell’applicare le procedure previste per i nuovi conti ai conti preesistenti di importo non rilevante.

12.9. ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE

Ai fini A.UE/CRS, i conti preesistenti sono i conti intrattenuti presso un’Istituzione finanziaria segnalante alla data del 31 dicembre 2015. In base alle opzioni esercitate da San Marino, è possibile includere nella definizione di conto preesistente anche tutti i conti finanziari del titolare del conto, indipendentemente dalla data della loro apertura, purché **i)** il titolare del conto sia un cliente preesistente, ovvero detenga presso l’Istituzione finanziaria segnalante, o presso una sua Entità collegata, situata sempre nella stessa giurisdizione, un conto preesistente secondo la regola generale (31/12/2015); **ii)** l’Istituzione finanziaria consideri entrambi i conti, nonché tutti gli altri conti del titolare, come un unico conto; **iii)** vengano svolte le procedure di adeguata verifica ai fini AML/KYC per tutti i conti detenuti dal titolare; **iv)** l’apertura del nuovo conto in capo al cliente preesistente non richieda l’acquisizione di nuove informazioni al di fuori di quelle richieste ai fini degli accordi sullo scambio automatico di informazioni.

Va prestata attenzione al fatto che le quattro condizioni richieste non sono alternative fra loro per cui potrebbero essere abbastanza onerose. Infatti è necessaria la verifica con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio (per il punto ii)) ma soprattutto la condizione iv) risulta la più complessa da verificare dal momento che la richiesta di informazioni aggiuntive si riferisce non solo a richieste contenute in leggi e normative ma anche in prassi interne (*“as result of a legal, regulatory, contractual or any other requirements”* – si veda la sezione II VII delle CRS Related FAQs nella versione più recente caricata nella pagina del CLO al link: <https://www.gov.sm/pub1/GovSM/clo/>).

L’alternativa, trattando questi conti come conti nuovi (quindi non esercitando l’opzione), si limita alla richiesta di un’autocertificazione di residenza fiscale.

In base al FATCA sono invece considerati conti preesistenti quelli intrattenuti presso l'Istituzione finanziaria segnalante alla data del 30 giugno 2014.

I conti preesistenti sono quelli esistenti al momento in cui i vari regimi di scambio automatico di informazioni fissano i termini per le scadenze per l'adeguata verifica e comunicazione.

I conti preesistenti delle persone fisiche sono conti posseduti da persone oggetto di comunicazione che sono persone fisiche. Vanno divisi tra conti di importo rilevante e conti di importo non rilevante e per ogni tipo di conto sono previste regole di adeguata verifica diverse.

I conti preesistenti di importo rilevante sono definiti come conti con un saldo o valore aggregato che supera un importo equivalente a 1.000.000 USD al 31 dicembre dell'anno che è oggetto di comunicazione. Per la comunicazione da effettuare nel 2017 ai sensi del A.UE/CRS, i conti di questo tipo sono i conti oggetto di comunicazione esistenti al 31 dicembre 2015.

I conti preesistenti di importo non rilevante, per le persone fisiche, sono quelli con un saldo o valore aggregato del conto uguale o inferiore ad un importo equivalente a 1.000.000 USD al 31 dicembre.

Le istituzioni finanziarie hanno più tempo per concludere le procedure di adeguata verifica sui conti di importo non rilevante rispetto a quelli ad importo rilevante. Comunque, nella misura in cui i conti di importo non rilevante sono identificati come conti oggetto di comunicazione in un anno, questi devono essere comunicati già per quell'anno. Ai sensi del A.UE/CRS le Istituzioni finanziarie hanno fino al 31 dicembre 2017 per terminare l'adeguata verifica sui conti di importo non rilevante esistenti al 31 dicembre 2015 quindi tutti i conti devono essere comunicati non oltre il 2018 ma se un conto oggetto di comunicazione è identificato come tale entro il 31 dicembre 2016 questo deve essere comunicato già nel 2017.

Ci si aspetta che un numero maggiore di giurisdizioni diventeranno col tempo giurisdizioni oggetto di comunicazione. Con il principio del "*wider approach*" le Istituzioni finanziarie dovranno identificare i paesi di residenza fiscale di tutti i titolari dei conti già esistenti al 31 dicembre 2015 e dovranno ottenere le informazioni per i conti aperti a partire dal 1° gennaio 2016. Ogni cambiamento di residenza fiscale derivante da un cambiamento di circostanze dovrà essere acquisito non appena l'Istituzione finanziaria ne viene a conoscenza. Se una nuova giurisdizione oggetto di comunicazione viene aggiunta alla lista, le Istituzioni finanziarie avranno già identificato i residenti fiscali di quella giurisdizione. Le Istituzioni finanziarie pertanto saranno in grado di contattare i titolari dei conti per acquisire ogni ulteriore informazione di cui abbiano bisogno per gli scopi di comunicazione.

Ai fini del FATCA si deve distinguere tra conti di importo non rilevante, ovvero conti con un saldo o un valore che superi i 50.000 USD al 30 giugno 2014 (250.000 USD per i contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o per i contratti di rendita) ma non ecceda 1.000.000 USD, e i conti di importo rilevante, ovvero conti con un saldo o un valore che superi 1.000.000 USD al 30 giugno 2014 (o al 31 dicembre 2015 o 31 dicembre di un anno successivo). Per i conti con un saldo o valore pari o inferiore a 50.000 USD (o pari o inferiore a 250.000 USD nel caso di contratti per i quali è misurabile un valore maturato o nel caso di contratti di rendita) non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.

12.10. ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: REGOLE PER L'AGGREGAZIONE DEL SALDO

Le regole di aggregazione sono comuni per tutti i regimi.

Aggregazione dei Conti di Persone Fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona fisica, un'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve aggregare tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso la stessa o presso un'Entità collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il TIN/NIF, e consentano

l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

Nell'applicare le norme sull'aggregazione del saldo del conto un saldo, che ha un valore negativo, è trattato come se avesse un valore nullo.

12.11. ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE

Nel determinare se un titolare di un conto di importo non rilevante è una persona oggetto di comunicazione ai fini A.UE/CRS, le Istituzioni finanziarie devono applicare due procedure:

- 1) test dell'indirizzo di residenza, o
- 2) ricerca negli archivi elettronici

Nel caso in cui si applichi il test dell'indirizzo di residenza e in base a questo non si possa determinare la residenza del soggetto, allora occorre effettuare la ricerca negli archivi elettronici.

Le Istituzioni finanziarie possono applicare il test di residenza a tutti i conti di importo non rilevante o, separatamente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti.

Le Istituzioni finanziarie possono anche optare per ricercare negli archivi elettronici degli "indizi" di residenza fiscale senza prima applicare il test dell'indirizzo di residenza.

Ai fini del FATCA è permessa solo la ricerca negli archivi elettronici, non anche il test dell'indirizzo di residenza.

12.12. ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE: INDIRIZZO DI RESIDENZA

Le procedure di adeguata verifica in materia fiscale hanno lo scopo di identificare se il titolare del conto è una persona oggetto di comunicazione. Se il titolare è identificato in questo modo, l'Istituzione finanziaria dovrà raccogliere le informazioni con il fine di comunicarle successivamente all'Autorità competente.

Nel determinare se il titolare di un conto di importo non rilevante è una persona oggetto di comunicazione ai fini CRS/A.UE, le Istituzioni finanziarie possono applicare il test dell'indirizzo di residenza.

Nel caso in cui l'Istituzione finanziaria ha in atto politiche e procedure per verificare l'indirizzo di residenza di un titolare di un conto sulla base di Prove Documentali, un soggetto sarà considerato come residente ai fini fiscali nella giurisdizione nella quale si trova l'indirizzo se:

- l'Istituzione finanziaria ha nei suoi archivi un indirizzo di residenza del titolare del conto;
- l'indirizzo di residenza è recente; e
- l'indirizzo di residenza si basa su Prove Documentali.

Qualora negli archivi dell'Istituzione finanziaria sia riportato, in base a prove documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica, titolare del conto, tale Istituzione finanziaria può considerare la persona fisica titolare del conto come residente ai fini fiscali nella giurisdizione in cui si trovi l'indirizzo allo scopo di determinare se questa persona è una persona oggetto di comunicazione. Ai fini di questo paragrafo, gli archivi dell'Istituzione finanziaria comprendono le informazioni ricercabili elettronicamente e il fascicolo principale del cliente.

Se avviene un cambiamento di circostanze tale per cui l'Istituzione finanziaria è a conoscenza o ha motivo di ritenere che le prove documentali siano inesatte o inattendibili, l'Istituzione finanziaria deve, entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare, ovvero entro 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamenti,

se questa data è successiva al 31 dicembre, acquisire un'autocertificazione e nuove prove documentali per stabilire la residenza del titolare del conto. Se non è in grado di acquisire questi documenti entro tale data, l'Istituzione finanziaria deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici.

Un cambiamento di circostanze include ogni cambiamento di informazioni in relazione allo status del titolare del conto e include dettagli addizionali, modifiche o altri cambiamenti relativi al titolare del conto nonché le informazioni relative a tutti i conti associati al titolare anche in base alle regole di aggregazione dei conti.

Un cambiamento di circostanze è rilevante solo se le nuove informazioni influenzano lo status del titolare del conto ai fini degli accordi per lo scambio di informazioni, se tale status si basa sulle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali o su un'autocertificazione. Per esempio, una persona che era stata considerata come persona oggetto di comunicazione nei confronti del Regno Unito fornisce i dettagli del cambio dell'indirizzo di residenza indicando un immobile in Francia. Questa è la prova che c'è stato un cambio di circostanze che incide sullo status del titolare del conto. Nel caso, invece, in cui il nuovo indirizzo si trovi sempre nel Regno Unito lo status originario non ne sarà influenzato e non sarà richiesta nessun'altra azione da parte dell'Istituzione finanziaria.

Informazioni oggetto di monitoraggio che possono comportare un cambio di circostanze:

- Residenza: da una giurisdizione oggetto di comunicazione ad un'altra non oggetto di comunicazione e viceversa;
- N. di telefono: da una giurisdizione oggetto di comunicazione ad un'altra non oggetto di comunicazione e viceversa;
- Istruzioni permanenti di trasferimento su un conto estero: cambio di destinazione di un pagamento da uno Stato oggetto di comunicazione ad un altro non oggetto di comunicazione e viceversa. Attivazione/blocco di istruzioni permanenti di pagamento su un conto detenuto in una giurisdizione oggetto di comunicazione;
- Procura o attribuzione dei poteri di firma: attribuzione dei poteri di firma ad una persona residente o con indirizzo in una giurisdizione oggetto di segnalazione. Revoca dei poteri di firma a una persona residente o con indirizzo in una giurisdizione oggetto di segnalazione,
- Domicilio indicato (casella postale o c/o) come unico indirizzo per quel cliente: da un domicilio di una giurisdizione oggetto di comunicazione ad un'altra non oggetto di comunicazione e viceversa;
- Sede legale: da una sede legale in una giurisdizione oggetto di comunicazione ad un'altra non oggetto di comunicazione e viceversa;
- Indirizzo di corrispondenza: da un indirizzo postale in una giurisdizione oggetto di comunicazione ad un'altra non oggetto di comunicazione e viceversa;
- Passive NFE: variazione dei dati dei titolari effettivi/persone che esercitano il controllo (qualsiasi indizio di residenza fiscale su questi soggetti). Modifica (aggiunta/eliminazione se rilevante) dei titolari effettivi/persone che esercitano il controllo;
- Active NFE: variazione di qualsiasi indizio indicante possibile residenza fiscale dell'entità in una giurisdizione rilevante ai fini A.UE/CRS;
- Entità di investimento: cambio nello status di una giurisdizione (da partecipante a non partecipante al CRS e viceversa).

I seguenti esempi illustrano le procedure da seguire in caso di un cambiamento di circostanze:

Esempio 1: I, una banca che è un'Istituzione finanziaria segnalante, si è basata sulla verifica dell'indirizzo di residenza per considerare una persona fisica Titolare del Conto, P, come residente della Giurisdizione Oggetto di Comunicazione X. Cinque anni più tardi, P comunica a I che si è trasferito nella Giurisdizione Y, anch'essa una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e fornisce il suo nuovo indirizzo. I ottiene da P un'autocertificazione e nuove Prove Documentali che confermano la sua residenza ai fini fiscali nella Giurisdizione Y. I deve considerare P come residente della Giurisdizione Oggetto di Comunicazione Y.

Esempio 2: Le circostanze sono le stesse dell'Esempio 1, ad eccezione del fatto che I non ottiene un'autocertificazione da P. I deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici descritta nei sottoparagrafi da B(2) a (6) del CRS e, conseguentemente, considerare P come residente, almeno, della Giurisdizione Y (sulla base del nuovo indirizzo fornito dal Titolare del Conto).

12.13. ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE: DEFINIZIONE DI INDIRIZZO DI RESIDENZA

L'indirizzo di residenza a disposizione dell'Istituzione finanziaria deve essere sufficientemente dettagliato per identificare dove risiede il titolare del conto e generalmente è in grado di identificare la strada e la città dove il soggetto vive in modo tale che si possa determinare quale è la giurisdizione nella quale l'indirizzo si trova.

In generale, un "c/o" o un indirizzo di fermo posta non è un indirizzo di residenza. In ogni caso un indirizzo di fermo posta può essere parte di un indirizzo di residenza se questo fa riferimento ad una strada, ad un appartamento o ad un numero di camera, ad una strada rurale e possa quindi essere utile ad identificare l'indirizzo recente del titolare del conto.

Il riferimento al "c/o" difficilmente può dare dettagli sufficienti a identificare la residenza del titolare del conto così come il riferimento alle persone incaricate di ritirare la posta per conto del titolare effettivo. Eccezionalmente, un indirizzo "c/o" può essere utilizzato quando è chiaro che il titolare del conto è personale militare e questo è l'indirizzo standard per i soggetti che risiedono nelle basi militari. Oltre a questi casi si può utilizzare il "c/o" quando si riferisce all'indirizzo di una casa di cura o di una casa di riposo.

12.14. ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE: INDIRIZZO DI RESIDENZA ATTUALE

L'indirizzo conservato presso l'Istituzione finanziaria deve essere attuale. Un indirizzo di residenza è considerato attuale se è l'indirizzo più recente che l'Istituzione finanziaria ha registrato in riferimento al titolare del conto. Un indirizzo non potrà essere considerato attuale se è stato usato per trasmettere posta e la corrispondenza è ritornata al mittente senza essere stata consegnata e non a causa di un errore.

Se la posta è ritornata al mittente e il conto (o un contratto di rendita) è dormiente, allora l'indirizzo di residenza può continuare ad essere considerato attuale in alcune circostanze.

12.15. ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE: CONTI DORMIENTI

Un indirizzo di residenza associato ad un conto può essere considerato attuale anche se la posta è stata restituita al mittente se il conto è considerato dormiente.

Un conto, diverso da un contratto di rendita, può essere considerato dormiente se:

- 1) il titolare del conto non ha effettuato transazioni negli ultimi tre anni sul conto o su qualsiasi altro conto lui possieda presso l'Istituzione finanziaria; e
- 2) il titolare del conto non ha effettuato comunicazioni, negli ultimi sei anni, con l'Istituzione finanziaria che intrattiene il conto relativamente al conto o ad altri conti che lo stesso detiene nell'istituto; o

3) il conto è considerato dormiente in base alle normali procedure operative dell'istituzione finanziaria applicate a tutti i conti purché tali procedure siano sostanzialmente simili ai requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Sebbene nello Standard non sia espressamente indicato, l'OCSE (FAQ 3 Sez.VIII-C) consiglia di considerare "conti dormienti" (determinati in base ai punti precedenti) solo quelli il cui saldo non superi 1.000,00 USD.

C'è un requisito addizionale nel caso di Contratti di Assicurazione per cui è misurabile un Valore Maturato affinché questi vengano considerati dormienti: oltre ai requisiti precedenti, l'Istituzione finanziaria non deve aver inviato, al titolare del conto, comunicazioni relative al conto o ai conti da questo posseduti, negli ultimi sei anni.

Un conto cessa di essere considerato dormiente al momento in cui si manifesta uno degli eventi indicati di seguito:

- 1) il titolare del conto effettua una transazione sul conto dormiente o su uno degli altri conti che lo stesso detiene presso l'Istituzione finanziaria;
- 2) il titolare del conto comunica con l'Istituzione finanziaria in relazione al conto dormiente o a qualsiasi altro conto lo stesso detenga presso quell'istituto; o
- 3) il conto cessa di essere un conto dormiente in base alle normali procedure operative dell'Istituzione finanziaria.

12.16. ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE: INDIRIZZO DI RESIDENZA BASATO SU PROVE DOCUMENTALI

Il terzo requisito è quello che l'indirizzo attuale di residenza si basi su Prove Documentali.

Il requisito è soddisfatto se le politiche e le procedure dell'Istituzione finanziaria segnalante possono assicurare che l'indirizzo attuale da loro conservato sia lo stesso indirizzo, o sia nella stessa giurisdizione, di quello che emerge dalle prove documentali (ad esempio: carta d'identità, patente di guida, passaporto o certificato di residenza).

Il terzo requisito è anche soddisfatto se le politiche e le procedure dell'Istituzione finanziaria segnalante possono assicurare che nel caso in cui abbia prove documentali rilasciate dal Paese ma tali prove documentali non contengano un indirizzo di residenza recente o alcun indirizzo (ad esempio alcuni passaporti), l'attuale indirizzo di residenza conservato negli archivi dell'Istituzione finanziaria segnalante sia lo stesso indirizzo, o sia nella stessa giurisdizione, di quello indicato in un documento recente rilasciato da un ente pubblico autorizzato o da un'azienda per i servizi, o da una dichiarazione del cliente titolare del conto a pena di falsa testimonianza. Fra la documentazione accettabile rilasciata da un ente pubblico autorizzato rientrano, ad esempio, notifiche formali o accertamenti operati dall'Amministrazione fiscale. Può essere accettata come documentazione quella emessa da un'azienda dei servizi relativa a utenze collegate a specifici immobili e include le bollette per il consumo di acqua, di energia elettrica, del telefono fisso, o del gas. La dichiarazione rilasciata dal titolare del conto a pena di falsa testimonianza è valida solo se: *i*) l'Istituzione finanziaria segnalante è tenuta per legge ad acquisirla da un certo numero di anni; *ii*) contiene l'indirizzo di residenza del titolare del conto; e *iii*) è datata e firmata dalla persona fisica titolare del conto a pena di falsa testimonianza. In questi casi gli standard di conoscenza applicabili alle prove documentali possono applicarsi anche alla documentazione sulla quale si basa l'Istituzione finanziaria segnalante (si vedano i paragrafi 2 e 3 del Commentario alla Sezione VII) In alternativa un'Istituzione finanziaria segnalante può soddisfare il terzo requisito se le sue politiche e procedure assicurano che la giurisdizione indicata nell'indirizzo di residenza corrisponda alla giurisdizione il cui Paese ha rilasciato le prove documentali.

Vi possono anche essere conti aperti in un periodo in cui non erano in vigore gli obblighi di antiriciclaggio/identificazione della clientela e, pertanto, l'Istituzione finanziaria segnalante potrebbe non aver esaminato alcuna prova documentale nella fase iniziale del processo di acquisizione. Le raccomandazioni del GAFI, che stabiliscono gli standard internazionali in materia di lotta al riciclaggio e comprendono l'obbligo di verificare l'identità della clientela sulla base di fonti indipendenti e attendibili, sono state inizialmente emanate nel 1990 e, successivamente, sono state riviste nel 1996, 2003 e 2012.

Anche per i conti aperti prima dell'introduzione di tali requisiti e esentati secondo le norme, vi è l'obbligo di applicare le misure di adeguata verifica alla clientela esistente sulla base della rilevanza e del rischio. Inoltre, per quanto riguarda i conti oggetto di segnalazione che sono Conti Preesistenti, le Istituzioni finanziarie segnalanti sono già tenute a intraprendere "sforzi ragionevoli" e a contattare i propri clienti per acquisire il loro TIN e la loro data di nascita (fatta salva l'applicazione dei paragrafi C e D della Sezione I del CRS). Contatti simili dovrebbero avvenire anche per richiedere prove documentali. Pertanto, questi casi di conti privi di prove documentali dovrebbero essere eccezionali, riferirsi a conti a basso rischio e riguardare i conti aperti prima del 2004.

In questi casi, il terzo requisito contenuto nel paragrafo B(1) può anche essere soddisfatto se le politiche e le procedure dell'Istituzione finanziaria segnalante garantiscono che l'attuale indirizzo di residenza presente nei suoi archivi si trovi nella stessa giurisdizione (i) di quella dell'indirizzo che appare nella documentazione più recente acquisita da tale Istituzione finanziaria segnalante (ad esempio una bolletta, locazione immobile o dichiarazione della persona fisica titolare del conto, pena falsa testimonianza); e (ii) di quella comunicata dall'Istituzione finanziaria segnalante rispetto alla persona fisica titolare del conto, in ottemperanza ad altri requisiti di comunicazione fiscale (se del caso).

In alternativa, per soddisfare il terzo requisito nelle suddette circostanze, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato, un'Istituzione finanziaria segnalante può basarsi sull'attuale indirizzo di residenza presente nei suoi archivi fino a quando (i) vi è un cambiamento delle circostanze tale per cui l'Istituzione finanziaria segnalante ha la certezza o ha motivo di ritenere che tale indirizzo di residenza non è corretto o è inaffidabile, o (ii) fino al pagamento (completo o parziale) o alla scadenza del Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato. Il pagamento o la scadenza di tale contratto costituirà un cambiamento delle circostanze e determinerà l'avvio delle procedure pertinenti.

I seguenti esempi illustrano l'applicazione delle politiche e delle procedure degli Istituti Finanziari Segnalanti rispetto al paragrafo B(1):

Esempio 1 (carta d'identità): M, una banca che è un'Istituzione finanziaria segnalante, ha in vigore politiche e procedure in base alle quali ha acquisito una copia della carta d'identità di tutti i suoi conti preesistenti di persone fisiche e può assicurare che l'indirizzo attuale di residenza contenuto nei suoi archivi relativamente a tali conti si trovi nella stessa giurisdizione di quella che si rileva dalle carte d'identità. M può trattare questi titolari dei conti come residenti ai fini fiscali della giurisdizione nella quale si trova tale indirizzo.

Esempio 2 (Passaporto e bolletta delle utenze): M ha in vigore procedure per l'apertura dei conti in base alle quali utilizza il passaporto dei titolari dei conti per confermare l'identità dei titolari stessi e bollette delle utenze recenti per verificare i loro indirizzi di residenza, così come registrato nei sistemi di M. M può trattare i suoi titolari dei conti preesistenti di persone fisiche come residenti, ai fini fiscali, nella giurisdizione registrata nei sistemi.

Esempio 3 (bolletta con obblighi di segnalazione): H, una banca che è un'Istituzione finanziaria segnalante, ha un determinato numero di conti aperti prima del 1990 esentati dall'applicazione delle procedure AML/KYC e le relative norme sulla rilevanza e sul rischio non hanno richiesto una nuova documentazione dei conti. H conserva nei suoi archivi un indirizzo di residenza attuale per questi conti che è supportato da bollette delle

utenze acquisite al momento dell'apertura del conto. Tale indirizzo è anche lo stesso indirizzo comunicato periodicamente da H relativamente a tali conti ai sensi dei suoi obblighi di comunicazione fiscale non correlati al CRS. Poiché gli archivi di H non contengono alcuna prova documentale associata a tali conti e H non è tenuto ad acquisire tali prove in base alle procedure AML/KYC, e l'indirizzo di residenza attuale negli archivi di H coincide con quello indicato nella documentazione più recente acquisita da H e con quello comunicato da H ai sensi dei suoi obblighi di comunicazione fiscale non correlati al CRS, H può considerare i suoi titolari dei conti come residenti ai fini fiscali nella giurisdizione in cui si trova tale indirizzo.

Nel caso in cui l'Istituzione finanziaria ricevesse l'informazione del cambio di residenza da parte del titolare del conto, supportata da documentazione prodotta dal titolare del conto, e questa non risultasse nei processi svolti ai fini AML/KYC, l'Istituzione finanziaria potrà ancora utilizzare l'indirizzo acquisito ai fini AML/KYC a condizione che l'indirizzo sia nella stessa giurisdizione.

12.17. ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE: RICERCA NEGLI ARCHIVI ELETTRONICI

Quando un'Istituzione finanziaria non dispone, in base a prove documentali, di un indirizzo di residenza attuale della persona fisica titolare del conto di importo non rilevante, tale istituzione deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente per trovare indizi della residenza (o la cittadinanza ai fini del FATCA). Per le comunicazioni ai sensi del FATCA, la ricerca negli archivi elettronici può non essere necessaria se l'Istituzione finanziaria ha già stabilito lo status del titolare del conto al fine di adempiere ai suoi obblighi come intermediario qualificato.

In base a questa procedura l'Istituzione finanziaria segnalante deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente per ciascuno degli indizi riportati in seguito; il titolare del conto sarà considerato come residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione se uno degli indizi seguenti può trovare applicazione.

Gli indizi da verificare sono:

- a) il titolare del conto è identificato come residente di una giurisdizione oggetto di comunicazione o come cittadino statunitense;
- b) (solo ai fini FATCA) indicazione univoca del luogo di nascita negli Stati Uniti;
- c) attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in una giurisdizione oggetto di comunicazione;
- d) uno o più numeri di telefono in una giurisdizione oggetto di comunicazione (e, ai fini A.UE/CRS, nessun numero di telefono a San Marino);
- e) ordini di bonifico permanente a favore di un conto detenuto in una giurisdizione oggetto di comunicazione (diversi da quelli relativi al Conto di Deposito, ai fini A.UE/CRS);
- f) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con un indirizzo in una giurisdizione oggetto di comunicazione;
- g) un indirizzo di fermo posta o "c/o" in una giurisdizione oggetto di comunicazione se l'Istituzione finanziaria segnalante non dispone di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al titolare del conto.

Se nessuno degli indizi di cui sopra emerge dalla ricerca, allora non sono richieste ulteriori azioni fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti ad associare uno o più indizi con il conto considerato, oppure fino a che quest'ultimo non diventi un conto di importo rilevante.

Se è presente un certo numero di indizi ma questi forniscono prove contraddittorie, l'Istituzione finanziaria può adottare le misure per "ripulire" gli indizi. Ad esempio, se gli indizi, ad eccezione di un numero telefonico

attuale in Francia, portano a ritenere che il soggetto sia residente a San Marino, l'Istituzione finanziaria può cercare informazioni dal cliente per chiedere di confermare dove lo stesso sia residente ai fini fiscali prima di trattare il conto come se fosse riferito ad una persona francese oggetto di comunicazione.

Un'Istituzione finanziaria non verrà considerata come se avesse motivo di ritenere che lo status di un cliente è sbagliato perché possiede informazioni o documenti che possono essere in conflitto con la verifica dello status del titolare se non è stato necessario rivederle in base alle procedure di ricerca negli archivi elettronici.

12.18. ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE: RICERCA NEGLI ARCHIVI ELETTRONICI: RESIDENTE IN UNA GIURISDIZIONE OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Nel caso in cui gli indizi trovati durante la ricerca negli archivi elettronici indichino che il titolare del conto è residente ai fini fiscali in una giurisdizione oggetto di comunicazione, o per gli scopi del FATCA sia un cittadino o un residente statunitense, il conto sarà considerato un conto oggetto di comunicazione.

12.19. ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE: RICERCA NEGLI ARCHIVI ELETTRONICI: INDICAZIONE UNIVOCA DEL LUOGO DI NASCITA NEGLI STATI UNITI

Ai fini FATCA: se gli indizi trovati durante la ricerca negli archivi elettronici mostrano, in maniera inequivocabile, che il titolare del conto è nato negli Stati Uniti, allora il conto sarà considerato un conto oggetto di comunicazione salvo che il soggetto non abbia ottenuto la perdita di cittadinanza (questo va dimostrato attraverso idonea documentazione); non è sufficiente la sola domanda avanzata. Gli unici casi in cui l'indizio relativo alla nascita in territorio statunitense potrebbe non ricondurre alla cittadinanza americana è quello relativo ai figli di personale diplomatico nati sul territorio americano.

12.20. ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE: RICERCA NEGLI ARCHIVI ELETTRONICI: INDIRIZZO DI POSTA O DI RESIDENZA

Se gli indizi trovati durante la ricerca negli archivi elettronici indicano un indirizzo postale o di residenza attuale (inclusa una casella postale) in una giurisdizione oggetto di comunicazione, il conto sarà considerato un conto oggetto di comunicazione.

Un indirizzo postale o di residenza sarà considerato "attuale" per questi scopi quando è il più recente indirizzo registrato dall'Istituzione finanziaria in riferimento al titolare del conto. Se il conto è un conto dormiente l'indirizzo postale o di residenza collegato al conto può essere considerato "attuale" durante tutto il periodo in cui il conto rimane dormiente.

Nel caso in cui l'Istituzione finanziaria ha registrato due o più indirizzi di posta o di residenza riferiti a diverse giurisdizioni oggetto di comunicazione, il titolare del conto e i dettagli del conto sono potenzialmente oggetto di comunicazione alle diverse giurisdizioni. In ogni caso, se uno o più di questi indirizzi è collegato ad un fornitore di servizi per conto del titolare del conto, per esempio, un gestore di patrimoni, un consulente finanziario o un avvocato, l'Istituzione finanziaria non deve considerare l'indirizzo del fornitore del servizio come un indizio di residenza del titolare del conto.

12.21. ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE: RICERCA NEGLI ARCHIVI ELETTRONICI: "RIPULITURA" DEGLI INDIZI (Sezione III paragrafo B(6) CRS/A.UE e Sezione II paragrafo B(4) FATCA)

Nonostante la rilevazione degli indizi visti precedentemente, un'Istituzione finanziaria non è tenuta a considerare un titolare del conto come residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione. Infatti possono esserci delle situazioni in cui la ricerca negli archivi elettronici fornisce indicazioni di residenza in una giurisdizione oggetto di comunicazione che l'Istituzione finanziaria potrebbe considerare sbagliate. In queste circostanze l'Istituzione finanziaria può seguire dei passi per "ripulire" le informazioni prima di trattare il titolare del conto come una persona oggetto di comunicazione.

Quando l'Istituzione finanziaria detiene informazioni circa il titolare del conto che includono uno tra:

- a) un indirizzo postale o di residenza attuale nella giurisdizione oggetto di comunicazione;
- b) uno o più numeri di telefono in detta giurisdizione;
- c) ordini di bonifico permanente a favore di un conto, diverso da un conto di deposito, detenuto in detta giurisdizione;
- d) una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo nella giurisdizione, allora

L'Istituzione finanziaria deve ottenere un'autocertificazione da parte del titolare del conto per stabilire la giurisdizione di residenza. L'Istituzione finanziaria può tenere in considerazione l'autocertificazione che ha già recensito e trattenuto nei suoi registri, ma in ogni caso l'autocertificazione deve essere supportata da prove documentali. Se l'autocertificazione supportata dalle prove documentali stabilisce che il titolare del conto non è una persona oggetto di comunicazione allora l'Istituzione finanziaria non deve considerare il titolare del conto come residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione (nonostante gli indizi portino a pensare il contrario).

L'autocertificazione ottenuta come parte delle procedure di "ripulitura" non necessita di contenere un'espressa conferma del fatto che il titolare del conto non è residente in una particolare giurisdizione. A condizione che questa possa identificare la giurisdizione in cui il titolare del conto è residente, si può considerare che il titolare del conto non sia residente in un'altra giurisdizione.

12.22. ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO RILEVANTE

I conti preesistenti di importo rilevante sono i conti con un saldo o valore aggregato del conto che supera 1.000.000 USD alla data del 31 dicembre 2015.

Il saldo si determina applicando le regole di aggregazione già viste.

Quando un conto è identificato come un conto di importo rilevante il test dell'indirizzo di residenza può non essere usato per determinare la giurisdizione di residenza del titolare del conto.

L'Istituzione finanziaria deve partire dalla ricerca negli archivi elettronici e continuare, nel caso, con la ricerca negli archivi cartacei e, dove presente, con la richiesta al Responsabile del Rapporto ai fini di una conoscenza effettiva.

L'Istituzione finanziaria può scegliere di applicare le procedure usate per i conti nuovi e richiedere un'autocertificazione al titolare del conto piuttosto che effettuare la verifica con le regole previste per i conti preesistenti di importo rilevante.

12.23. ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO RILEVANTE: RICERCA NEGLI ARCHIVI ELETTRONICI

Per i conti preesistenti di importo rilevante, l'Istituzione finanziaria deve effettuare la ricerca negli archivi elettronici per cercare gli indizi relativi alla residenza del cliente (e, in aggiunta, relativi alla cittadinanza statunitense ai fini del FATCA).

Il titolare del conto sarà considerato come residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione nel caso emergano uno o più indizi già visti nel caso della ricerca negli archivi elettronici da effettuare per i conti preesistenti di importo non rilevante.

Se le banche dati interrogabili elettronicamente prevedono appositi campi per tutte le informazioni essenziali (residenza del titolare del conto, indirizzo postale e indirizzo di residenza, eventuali numeri di telefono,

presenza di ordini di bonifico permanente (nel caso di conti diversi dai conti di deposito), presenza di un indirizzo di fermo posta o “c/o”, presenza di eventuali procure o potestà di firma) non è necessaria un’ulteriore ricerca negli archivi cartacei, altrimenti l’Istituzione finanziaria è tenuta a verificare l’attuale anagrafica principale del cliente (fascicolo principale) e, se non sono contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti nel corso degli ultimi 5 anni:

- a) le più recenti prove documentali riferite al conto;
- b) il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione;
- c) la più recente documentazione acquisita ai fini AML/KYC;
- d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide;
- e) eventuali ordini di bonifico permanente attualmente operanti (diversi da quelli collegati ad un conto di deposito).

Una istituzione finanziaria potrebbe delegare la verifica dei conti di importo rilevante a un fornitore di servizi esterno.

12.24. ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO RILEVANTE: RICHIESTA AL RESPONSABILE DEL RAPPORTO

Nel caso in cui, all’interno dell’Istituzione finanziaria, sia identificata la figura del “Responsabile del Rapporto”, in aggiunta alla ricerca negli archivi elettronici e cartacei può essere anche effettuata la richiesta a questo soggetto ai fini di una conoscenza effettiva del fatto che il titolare del conto sia o meno una persona oggetto di comunicazione.

Il responsabile del rapporto è l’impiegato o il funzionario dell’Istituzione finanziaria al quale è stata assegnata la responsabilità di specifici titolari di conti su base continuativa. Il responsabile del rapporto provvede a consigliare i titolari dei conti riguardo ai loro conti o dà consigli su prodotti finanziari, servizi o altro. Questa persona deve svolgere più di un ruolo ausiliario o incidentale, infatti una persona che mantiene i contatti con il titolare del conto ma che ha funzioni amministrative o d’ufficio non è considerata un responsabile del rapporto.

Questa figura ha un ruolo molto importante nell’identificare ogni cambio di circostanze in relazione ai conti di persone fisiche di importo rilevante. Un’Istituzione finanziaria deve mettere in atto procedure idonee a garantire che il responsabile del rapporto rilevi eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti il conto.

Nel caso di presenza di un responsabile del rapporto all’interno dell’Istituzione finanziaria si rimanda, per approfondimenti, a quanto riportato nel commentario al CRS per la sezione III – Sub-paragrafo C(4)

12.25. ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO RILEVANTE: CAMBIAMENTI DI CIRCOSTANZE

Una volta che le procedure di adeguata verifica ai fini fiscali siano concluse, sarà stato possibile identificare se il titolare del conto è una persona oggetto di comunicazione di una o più giurisdizioni con i quali San Marino ha in vigore degli accordi che prevedono lo scambio di informazioni. Lo status non cambierà fino al momento in cui si verificherà un cambiamento di circostanze.

Un cambiamento di circostanze include ogni cambiamento di informazioni in relazione allo status del titolare del conto e include dettagli addizionali, modifiche o altri cambiamenti relativi al titolare del conto nonché le informazioni relative a tutti i conti associati al titolare anche in base alle regole di aggregazione dei conti.

Un cambiamento di circostanze è rilevante solo se le nuove informazioni influenzano lo status del titolare del conto ai fini degli accordi per lo scambio di informazioni, se tale status si basa sulle procedure di adeguata

verifica ai fini fiscali o su un'autocertificazione. Per esempio, una persona che era stata considerata come persona oggetto di comunicazione nei confronti del Regno Unito fornisce i dettagli del cambio dell'indirizzo di residenza indicando un immobile in Francia. Questa è la prova che c'è stato un cambio di circostanze che incide sullo status del titolare del conto. Nel caso, invece, in cui il nuovo indirizzo si trovi sempre nel Regno Unito lo status originario non ne sarà influenzato e non sarà richiesta nessun'altra azione da parte dell'Istituzione finanziaria.

Una volta che un cambiamento di circostanze sia stato identificato da parte dell'Istituzione finanziaria, questa entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare, ovvero entro 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamenti, se questa data è successiva al 31 dicembre, dovrà richiedere al titolare del conto un'autocertificazione e nuove prove documentali per stabilire se il cliente è una persona oggetto di comunicazione e, in tale caso, a quale giurisdizione dovranno essere trasmesse le informazioni relative. Se non è in grado di acquisire questi documenti entro tale data, l'Istituzione finanziaria deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici. Se la ricerca non va a buon fine, l'Istituzione finanziaria dovrà trattare il titolare del conto come persona oggetto di comunicazione per ogni giurisdizione per la quale possiede indizi a meno che non possa applicare le procedure di "ripulitura" degli indizi stessi descritte nel paragrafo ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE: RICERCA NEGLI ARCHIVI ELETTRONICI: "RIPULITURA" DEGLI INDIZI (confronta anche Sezione III paragrafo B(6) CRS/A.UE e Sezione II paragrafo B(4) FATCA).

Informazioni oggetto di monitoraggio che possono comportare un cambiamento di circostanze:

- Residenza: da una giurisdizione oggetto di comunicazione ad un'altra non oggetto di comunicazione e viceversa;
- N. di telefono: da una giurisdizione oggetto di comunicazione ad un'altra non oggetto di comunicazione e viceversa;
- Istruzioni permanenti di trasferimento su un conto estero: cambio di destinazione di un pagamento da uno Stato oggetto di comunicazione ad un altro non oggetto di comunicazione e viceversa. Attivazione/blocco di istruzioni permanenti di pagamento su un conto detenuto in una giurisdizione oggetto di comunicazione;
- Procura o attribuzione dei poteri di firma: attribuzione dei poteri di firma ad una persona residente o con indirizzo in una giurisdizione oggetto di segnalazione. Revoca dei poteri di firma a una persona residente o con indirizzo in una giurisdizione oggetto di segnalazione,
- Domicilio indicato (casella postale o c/o) come unico indirizzo per quel cliente: da un domicilio di una giurisdizione oggetto di comunicazione ad un'altra non oggetto di comunicazione e viceversa;
- Sede legale: da una sede legale in una giurisdizione oggetto di comunicazione ad un'altra non oggetto di comunicazione e viceversa;
- Indirizzo di corrispondenza: da un indirizzo postale in una giurisdizione oggetto di comunicazione ad un'altra non oggetto di comunicazione e viceversa;
- Passive NFE: variazione dei dati dei titolari effettivi/personone che esercitano il controllo (qualsiasi indizio di residenza fiscale su questi soggetti). Modifica (aggiunta/eliminazione se rilevante) dei titolari effettivi/personone che esercitano il controllo;
- Active NFE: variazione di qualsiasi indizio indicante possibile residenza fiscale dell'entità in una giurisdizione rilevante ai fini A.UE/CRS;
- Entità di investimento: cambio nello status di una giurisdizione (da partecipante a non partecipante al CRS e viceversa).

12.26. ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO RILEVANTE: PRESENZA SOLO DI UN INDIRIZZO DI FERMO POSTA O “C/O”

Se nella verifica rafforzata sui conti di importo rilevante emerge solo un indirizzo di fermo posta o un “c/o” e non ci siano altri indirizzi o indizi di residenza identificati per il titolare del conto, l’Istituzione finanziaria deve richiedere un’autocertificazione o altra prova documentale al cliente per stabilire la giurisdizione in cui questo ha la residenza ai fini fiscali.

Se l’Istituzione finanziaria non può ottenere quanto sopra, allora dovrà trattare il titolare del conto – o il conto stesso – come una Persona Statunitense Specificata, ai fini del FATCA.

12.27. ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO RILEVANTE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE CHE DIVENTANO CONTI DI IMPORTO RILEVANTE

Se un conto preesistente di una persona fisica nel momento fissato dai vari accordi per lo scambio automatico (31 dicembre 2015 per CRS/A.UE – 30 giugno 2014 per FATCA) risulta essere un conto di importo non rilevante questo dovrà essere monitorato alla fine di ogni successivo anno oggetto di comunicazione per vedere se lo stesso si è trasformato in un conto di importo rilevante.

Se il saldo o valore del conto all’ultimo giorno di un dato anno, dopo aver applicato le regole di aggregazione, supera un importo equivalente a 1 milione di USD, l’Istituzione finanziaria deve completare le procedure di verifica rafforzata, prevista per i conti di importo rilevante, entro l’anno solare successivo a quello in cui il conto è diventato un conto di importo rilevante. Questo si applica per tutti i regimi, FATCA, A.UE, CRS (si veda Sezione II, Paragrafo E(2) FATCA; Sezione III, Paragrafo C(6) A.UE/CRS).

Se, in seguito alla verifica rafforzata, il conto è identificato come conto oggetto di comunicazione, l’Istituzione finanziaria deve trasmettere le informazioni richieste sul conto relativamente all’anno in cui questo è identificato come tale e, per gli anni successivi, con cadenza annuale, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona oggetto di comunicazione.

12.28. ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO RILEVANTE: EFFETTO DEL RILEVAMENTO DI INDIZI

Se le procedure di verifica rafforzata condotte sui conti di importo rilevante hanno fatto emergere uno o più degli indicatori visti in precedenza (si veda paragrafo ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO NON RILEVANTE: RICERCA NEGLI ARCHIVI ELETTRONICI), il conto deve essere considerato come un conto oggetto di comunicazione per ogni giurisdizione oggetto di comunicazione identificata a seguito delle procedure di adeguata verifica.

Nel caso in cui le informazioni acquisite dalla verifica contengano informazioni potenzialmente in conflitto, perché, per esempio, la ricerca negli archivi elettronici identifichi come residenza del titolare un indirizzo in Italia ma il titolare del rapporto conosce un indirizzo in Francia, l’Istituzione finanziaria può tentare di “ripulire” l’informazione chiedendo un’autocertificazione al titolare del conto.

Se non vengono rilevati, nel corso della verifica rafforzata, indicatori di residenza in una giurisdizione oggetto di comunicazione allora non sono richieste ulteriori azioni fino al momento in cui si verifichi un cambiamento di circostanze.

12.29. ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: CONTI DI IMPORTO RILEVANTE: CONTI NON DOCUMENTATI – CATEGORIA NON PERMESSA A SAN MARINO

Anche se consentiti dallo standard in presenza di determinate condizioni, a San Marino non è possibile avere casi di conti non documentati.

Infatti si sono susseguite diverse norme che hanno previsto l’estinzione dei rapporti sui quali non si è potuta svolgere l’adeguata verifica, in particolare:

- Decreto Legge n.154 del 11/11/2009 Interventi urgenti in materia di depositi a risparmio;
- Decreto Legge n.98 del 25/07/2013 Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- Decreto Legge n.176 del 27/12/2013 Modifica dell'articolo 25 del Decreto - Legge 25 luglio 2013 n. 98 "Estinzione del diritto alla restituzione in relazione ai rapporti per i quali non risultano adempiuti gli obblighi di adeguata verifica e ai libretti di deposito al risparmio al portatore;
- Decreto Legge n.54 del 16/05/2013 Interventi urgenti in materia di libretti di deposito al risparmio al portatore.

A questi provvedimenti vanno aggiunte le Istruzioni e i Regolamenti emanati dall'Agenzia di Informazione Finanziaria:

- Istruzione n. 2010-02 "Disposizioni in materia di estinzione o conversione di libretti di deposito a risparmio e altri documenti e titoli al portatore";
- Regolamento n.5 del 30/03/2016 "Regolamento per il trasferimento delle somme di danaro presenti sui rapporti e sui libretti di deposito al risparmio al portatore di cui all'articolo 95 bis della legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche".

Dopo aver previsto questi interventi la normativa antiriciclaggio obbliga i soggetti designati (tra cui le Istituzioni finanziarie) ad acquisire, documentare e registrare i dati identificativi della clientela e dei titolari effettivi al momento dell'apertura dei rapporti.

I riferimenti sono i seguenti:

- Legge n.92/2008 in materia AML (articoli 21 - 22 - 23 - 30 – 34);
- Istruzione AIF N.2018-001 (articoli 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 21 – 22);
- Istruzione AIF N.2018-04 (articoli 3 - 7 - 11 – 13)

12.30. ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE: TERMINI PER COMPLETAMENTO PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA

Eliminato perché superato

12.31. ADEGUATA VERIFICA: CONTI NUOVI DI PERSONE FISICHE

I Conti Nuovi sono quelli aperti a partire dalla data fissata dai vari regimi di scambio automatico di informazioni per le scadenze ai fini dell'adeguata verifica e comunicazione.

Ai fini FATCA sono considerati Conti Nuovi quelli aperti a partire dal 1° luglio 2014.

Ai fini A.UE/CRS sono considerati Conti Nuovi quelli aperti a partire dal 1° gennaio 2016.

Le procedure di adeguata verifica per i Conti Nuovi di persone fisiche prevedono che l'Istituzione finanziaria ottenga dal titolare del conto un'autocertificazione che consenta di determinarne la residenza o le residenze ai fini fiscali.

Se l'autocertificazione stabilisce che il titolare del conto è residente, ai fini fiscali, in una giurisdizione oggetto di comunicazione o è una persona statunitense (ai fini FATCA), allora l'Istituzione finanziaria deve considerare il conto come un conto oggetto di comunicazione.

Il "*wider approach*" prevede che le Istituzioni finanziarie identifichino il paese nel quale il cliente è fiscalmente residente, indipendentemente dal fatto che questo paese sia, o meno, una giurisdizione oggetto di comunicazione e questo sia nel caso di conti nuovi che di conti preesistenti. La procedura

dell'autocertificazione può essere utilizzata a questo fine. Queste informazioni devono essere mantenute dalle Istituzioni Finanziarie per un dato periodo da quando la giurisdizione di residenza è stata identificata (art.34 L.174/2015 e s.m.i.¹).

Nei successivi paragrafi verranno descritte le procedure di identificazione dei conti oggetto di comunicazione tra i conti nuovi di persone fisiche.

12.32. ADEGUATA VERIFICA: CONTI NUOVI DI PERSONE FISICHE: AUTOCERTIFICAZIONE

All'atto dell'apertura del conto le Istituzioni finanziarie devono ottenere un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione del titolare del conto.

Le Istituzioni finanziarie devono mantenere processi di apertura del conto che facilitino l'acquisizione di un'autocertificazione al momento dell'apertura del conto.

Non è possibile procedere all'apertura di un conto o al trasferimento di un prodotto finanziario da una persona a un'altra, come ad esempio un'assicurazione, in mancanza di un'autocertificazione prodotta dal titolare del conto.

In caso di cessione a terzi, anche parziale, di un'assicurazione sulla vita o di un'altra assicurazione legata a investimenti, il titolare effettivo deve essere identificato al momento della cessione del contratto. Il trasferimento deve essere considerato come "conto nuovo" e pertanto vanno seguite le regole generali di identificazione del titolare del conto, compresa l'acquisizione dell'autocertificazione.

Non c'è un format obbligatorio per l'autocertificazione ma questa potrebbe essere parte della documentazione di apertura del conto. Indipendentemente dalla sua forma comunque questa dovrebbe permettere all'Istituzione finanziaria di determinare la residenza/e del titolare del conto ai fini fiscali e se il cliente è una persona statunitense, e confermare la correttezza di tale certificazione sulla base delle informazioni ottenute in relazione all'apertura del conto, inclusa la documentazione acquisita ai fini delle procedure AML/KYC.

L'autocertificazione deve essere firmata dal titolare del conto (fatto salvo il caso di soggetti autorizzati ad agire in nome e per conto del titolare in base a delega o procura specifiche. La semplice delega ad operare sul conto non costituisce titolo per poter sottoscrivere l'autocertificazione).

Un'autocertificazione può richiedere un processo in due fasi in modo che, se si stabilisce che il titolare del conto è fiscalmente residente a San Marino e non ha altre residenze ai fini fiscali e non è una persona statunitense, allora non sarà necessario raccogliere ulteriori informazioni oltre a quelle relative ai primi tre punti riportati di seguito. Altrimenti l'autocertificazione deve includere tutte le informazioni seguenti in relazione al titolare del conto:

- 1) nome;
- 2) indirizzo di residenza;
- 3) giurisdizione di residenza ai fini fiscali;
- 4) numero identificativo ai fini fiscali (TIN/NIF) rilasciato da ogni Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;
- 5) data di nascita.

¹ "Le istituzioni finanziarie conservano la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica e di acquisizione dei dati sui conti finanziari ai fini dello scambio automatico delle informazioni di cui al presente Titolo e Capo, per un tempo non inferiore ai 5 anni successivi alla fine del periodo entro il quale le Istituzioni Finanziarie Segnalanti devono trasmettere tali informazioni"

Non c'è bisogno che l'autocertificazione includa anche il luogo di nascita del titolare del conto anche qualora sia un dato che l'Istituzione finanziaria è comunque tenuta ad ottenere in base alle leggi interne. Infatti se questa informazione deve comunque essere raccolta questa dovrà essere conservata dall'Istituzione finanziaria.

L'autocertificazione potrebbe già essere precompilata dall'Istituzione finanziaria per includere le informazioni sul titolare del conto, con l'eccezione delle informazioni relative alla giurisdizione/i di residenza ai fini fiscali, nella misura in cui queste sono già disponibili nei suoi archivi.

L'autocertificazione può essere fatta in ogni modo e in ogni forma, ad esempio può essere sia in formato cartaceo che elettronico. Se l'autocertificazione è in formato elettronico, l'Istituzione finanziaria deve garantire che l'informazione sia stata fornita dal titolare del conto e deve essere in grado di fornire una copia cartacea di tutte le autocertificazioni in caso di richiesta dell'Autorità competente.

Un'autocertificazione può essere sottoscritta da ogni persona autorizzata alla firma per conto del titolare del conto ai sensi della legge interna. Una persona autorizzata a firmare può essere, ad esempio, un esecutore di un testamento o di un patrimonio.

Un'autocertificazione rimane valida fino a quando non avvenga un cambiamento di circostanze tale per cui l'Istituzione finanziaria sappia o abbia motivo di ritenere che l'autocertificazione sia sbagliata o inattendibile.

Qualunque sia il motivo, nel caso in cui un'Istituzione finanziaria segnalante non possa contare sull'autocertificazione originaria deve ottenere: i) una valida autocertificazione che stabilisca la residenza/e fiscale del titolare del conto; o ii) una spiegazione ragionevole e la documentazione di supporto alla validità dell'originaria autocertificazione (e trattenere una copia o un'annotazione di questa spiegazione e documentazione).

Un'istituzione finanziaria può avere motivo di ritenere che l'autocertificazione e le prove documentali siano inaffidabili o errate, o può avere informazioni in suo possesso che suggeriscono fatti diversi relativamente a quelli riportati nell'autocertificazione. Questo potrebbe includere le informazioni in possesso del responsabile del rapporto. Se, infatti, una persona ragionevolmente prudente, con una certa posizione all'interno dell'istituzione finanziaria, potrebbe mettere in discussione le informazioni fornite allora questo è un motivo per ritenere che le informazioni possono essere inattendibili. Un'altra ragione per credere che l'autocertificazione sia inattendibile si ha nel caso in cui la documentazione a disposizione dell'istituzione finanziaria oppure i documenti relativi al conto sono in conflitto rispetto a quanto dichiarato dalla persona relativamente al suo status.

Un'Istituzione finanziaria ha motivo di credere che l'autocertificazione e le prove documentali prodotte da una persona siano inattendibili o errate se:

- 1) l'autocertificazione è incompleta rispetto a un qualsiasi elemento rilevante rispetto alle informazioni date dalla persona;
- 2) l'autocertificazione contiene informazioni non coerenti con le dichiarazioni rilasciate dalla persona, o
- 3) l'Istituzione finanziaria segnalante ha altre informazioni relative al conto che sono incoerenti con le dichiarazioni rilasciate dalla persona.

Un'Istituzione finanziaria che demanda ad un fornitore di servizi il compito di verificare e conservare l'autocertificazione si presume che "possa conoscere" nei limiti della conoscenza del fornitore del servizio.

Un'Istituzione finanziaria non può fare affidamento su prove documentali fornite da un soggetto se le prove documentali non possono ragionevolmente stabilire l'identità della persona che le ha presentate.

Nello stesso modo non può fare affidamento su prove documentali se queste contengono informazioni incoerenti con le dichiarazioni della persona circa il suo status, oppure se l'Istituzione finanziaria ha altre informazioni incongruenti con lo status del cliente o mancano delle informazioni necessarie a stabilire lo status del cliente.

Un'Istituzione finanziaria può decidere di trattare una persona con lo stesso status che aveva prima del cambiamento di circostanze per i primi 90 giorni dalla data in cui l'autocertificazione è stata ritenuta invalida a causa del cambiamento di circostanze, dalla data in cui è confermata la validità dell'autocertificazione, o dalla data in cui viene ottenuta un'altra autocertificazione. Un'Istituzione finanziaria può fare affidamento su un'autocertificazione senza dover indagare su cambiamenti di circostanze che possano intaccare la validità dello status fino a quando non viene a conoscenza del fatto che le circostanze siano cambiate.

Se l'Istituzione finanziaria non riesce ad ottenere una conferma della validità dell'autocertificazione originaria o una autocertificazione valida entro 90 giorni, l'Istituzione finanziaria deve trattare il titolare del conto sia come residente nella giurisdizione nella quale il titolare del conto aveva dichiarato di essere residente nella certificazione originaria sia come residente nella giurisdizione che risulta dal cambiamento di circostanze.

Nel commentario al CRS sono forniti degli esempi di autocertificazioni che possono essere ritenute valide e, sul sito dell'OCSE, all'indirizzo <https://web-archivio.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/> è possibile reperire modelli di autocertificazione per le persone fisiche, per le entità e per le persone che detengono il controllo. I formulari possono anche essere richiesti al CLO.

12.33. ADEGUATA VERIFICA: CONTI NUOVI DI PERSONE FISICHE: AUTOCERTIFICAZIONE: CAMBIAMENTI DI CIRCOSTANZE

Un'autocertificazione può diventare invalida come risultato di un cambiamento di circostanze relative al titolare del conto. Le Istituzioni finanziarie devono mettere in atto procedure per assicurare che ogni cambiamento sia identificato. Dovrebbero quindi informare le persone che producono un'autocertificazione sul fatto che queste sono tenute a comunicare all'Istituzione finanziaria ogni cambiamento anche per il fatto che in questo caso l'autocertificazione sarà ritenuta invalida e le informazioni non potranno essere considerate attendibili fino a quando non saranno aggiornate.

L'Istituzione finanziaria può non considerare lo status del titolare del conto come modificato fino al raggiungimento della data più prossima tra:

- 1) 90 giorni dalla data in cui l'autocertificazione è diventata inattendibile, o
- 2) la data in cui la validità dell'autocertificazione è stata confermata, o
- 3) la data in cui è ottenuta una nuova autocertificazione.

Come visto al paragrafo precedente se l'Istituzione finanziaria non riesce ad ottenere una conferma della validità dell'autocertificazione originaria o una autocertificazione valida durante il periodo di 90 giorni, l'Istituzione finanziaria deve trattare il titolare del conto sia come residente nella giurisdizione nella quale il titolare del conto aveva dichiarato di essere residente nella certificazione originaria sia come residente nella giurisdizione che risulta dal cambiamento di circostanze.

12.34. ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ

Un'entità, ai fini dei vari regimi di scambio di informazioni, è una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

Ai fini della comunicazione un'entità può essere sia un'Istituzione finanziaria che una NFE.

12.35. ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: ENTITÀ DI INVESTIMENTO CON TITOLI TRATTATI IN MERCATI REGOLAMENTARI

Una differenza tra A.UE/CRS e FATCA riguarda le entità di investimento che operano in conto proprio e sono gestite da un'altra Istituzione Finanziaria. Per il FATCA queste vengono considerate Istituzioni finanziarie e pertanto va unicamente verificato se sono FFI registrate (ovvero se hanno ottenuto il GIIN) mentre per A.UE/CRS se l'entità risiede in una giurisdizione non partecipante questa è considerata una Passive NFE e come tale deve essere effettuata la verifica sulle persone che esercitano il controllo dell'entità (look-through).

12.36. ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI PREESISTENTI

I conti preesistenti sono così considerati in base alle date previste dai vari regimi.

Ai fini FATCA sono considerati Conti Preesistenti quelli aperti entro il 30 giugno 2014.

Ai fini A.UE/CRS sono considerati Conti preesistenti quelli aperti entro il 31 dicembre 2015.

12.37. ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI PREESISTENTI: SOGLIA DI ESENZIONE

Per tutti e tre i regimi vi è una soglia opzionale di esenzione che può essere applicata ai conti preesistenti delle entità nel caso in cui il saldo o valore non superi un ammontare equivalente a 250.000 USD. San Marino ha esercitato quest'opzione per il CRS (si veda opzione n.9). Gli effetti di questa scelta sono che le Istituzioni finanziarie possono escludere dall'adeguata verifica ai fini fiscali tutti i conti preesistenti o una determinata categoria di conti preesistenti sotto una certa soglia.

L'Istituzione finanziaria che opererà questa scelta dovrà darne comunicazione, entro il 30 giugno 2016, all'Autorità Competente anche se non vi sono conti da comunicare.

Se un'Istituzione finanziaria sceglierà di non applicare l'esenzione allora dovrà procedere con l'adeguata verifica di tutti i conti preesistenti di entità per identificare i conti oggetto di comunicazione.

Se invece la scelta è stata operata, l'Istituzione finanziaria dovrà verificare annualmente la soglia al 31 dicembre di ogni anno per determinare se il saldo o il valore avranno superato la soglia di 250.000 USD e, in questo caso, dovrà effettuare la verifica del conto. Quando il conto è identificato come conto oggetto di comunicazione questo sarà oggetto di comunicazione a partire dall'anno in cui è stato così identificato.

12.38. ADEGUATA VERIFICA: CONTI PREESISTENTI DI ENTITÀ: REGOLE DI AGGREGAZIONE

Le regole di aggregazione sono comuni per tutti e tre i regimi.

Aggregazione dei conti di entità. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da un'entità, un'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve prendere in considerazione tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso la stessa, o presso un'entità collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

12.39. ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI PREESISTENTI: CONTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Un conto preesistente di un'entità è un conto oggetto di comunicazione quando le procedure di verifica identificano il conto come tenuto da un'entità che è una persona oggetto di comunicazione o che è una Passive NFE con una o più persone che esercitano il controllo (titolari effettivi) che sono persone oggetto di comunicazione.

Ad esempio, una società di persone X è una Passive NFE residente a San Marino. Questa società ha tre soggetti identificati come titolari effettivi della società di persone. Due di questi sono residenti, ai fini fiscali, a San Marino, ma il terzo è fiscalmente residente in Italia che è una giurisdizione oggetto di comunicazione. Come conseguenza ogni conto tenuto dalla società di persone con una Istituzione finanziaria sammarinese sarà un conto oggetto di comunicazione per il fatto che l'entità ha un titolare effettivo che è una persona oggetto di comunicazione.

12.40. ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI PREESISTENTI: PROCEDURE DI VERIFICA PER IDENTIFICARE IL CONTO DI ENTITÀ OGGETTO DI COMUNICAZIONE E IL TITOLARE DEL CONTO

Le Istituzioni finanziarie devono determinare se un conto preesistente è tenuto da una o più entità che sono persone oggetto di comunicazione o che sono Passive NFE con uno o più titolari effettivi che sono persone oggetto di comunicazione. I conti di quest'entità saranno conti oggetto di comunicazione.

Le Istituzioni finanziarie dovranno verificare le informazioni conservate per fini di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (comprese le informazioni raccolte come parte dell'adeguata verifica ai fini AML/KYC) per determinare dove l'entità è fiscalmente residente, a meno che la residenza non possa essere determinata attraverso l'uso delle informazioni disponibili pubblicamente. L'entità sarà oggetto di comunicazione se l'informazione dimostra che l'entità è residente fiscalmente in una giurisdizione oggetto di comunicazione. Questa informazione può includere, ma non è limitata a:

- 1) il luogo di costituzione o di organizzazione in una giurisdizione oggetto di comunicazione;
- 2) un indirizzo in una giurisdizione oggetto di comunicazione;
- 3) quando l'entità è un trust, un indirizzo di uno o più trustee è in una giurisdizione oggetto di comunicazione.

Un'entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che è considerata persona oggetto di comunicazione è un'entità residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione; a tal fine un'entità che non ha un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua direzione effettiva.

Infatti l'indirizzo della sede principale dell'entità è generalmente il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva. L'indirizzo dell'Istituzione finanziaria presso cui l'entità intrattiene un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato esclusivamente ai fini postali, non è l'indirizzo della sede principale dell'entità, a meno che tale indirizzo sia l'unico utilizzato dall'entità e figuri come sede legale nei documenti dell'entità stessa. Un indirizzo di fermo posta non è l'indirizzo della sede principale dell'entità.

Nel caso di trust o società di persone l'indirizzo dell'entità dovrebbe essere interpretato in maniera più estesa in modo da comprendere la sede legale, la sede principale o la sede di direzione effettiva.

L'esistenza di una Stabile Organizzazione in una giurisdizione oggetto di comunicazione non è, in via assoluta, un'indicazione di residenza a questi scopi.

Sebbene non ci sia un'esenzione rispetto alla ricerca negli archivi cartacei per i conti preesistenti di un'entità, in ogni caso la ricerca non è richiesta nel caso in cui le informazioni siano disponibili elettronicamente (per esempio nel caso di informazioni conservate ai fini dell'AML/KYC).

Se le informazioni indicano che il titolare del conto è fiscalmente residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione allora il conto è un conto oggetto di comunicazione fino a quando l'Istituzione finanziaria non ottenga un'autocertificazione dal titolare del conto, o determini, sulla base delle informazioni in suo possesso o disponibili pubblicamente, che il titolare del conto non è una persona oggetto di comunicazione.

12.41. ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI PREESISTENTI: PROCEDURE DI VERIFICA PER I TITOLARI DEI CONTI: INFORMAZIONI DISPONIBILI

Per determinare se l'entità è una persona oggetto di comunicazione, l'Istituzione finanziaria deve verificare le informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela per determinare se queste informazioni indicano che il titolare del conto è residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione. In questo caso il conto dovrà essere considerato come un conto oggetto di comunicazione a meno che non ottenga dal titolare del conto un'autocertificazione o possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non è una persona oggetto di comunicazione.

Tali informazioni includeranno:

- informazioni ufficiali rilasciate da un ente pubblico autorizzato (ad esempio lo Stato, un ente pubblico, o un comune);
- informazioni conservate in un registro pubblico o autorizzato da un ente pubblico autorizzato;
- informazioni provenienti da mercati mobiliari regolamentati;
- informazioni precedentemente registrate nei registri dell'istituzione finanziaria;
- una classificazione pubblicamente accessibile basata su un sistema standardizzato di codificazione industriale. Questo includerà ogni sistema codificato utilizzato dall'Istituzione finanziaria basato su un sistema standardizzato di codificazione industriale ovvero un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata, per finalità diverse da quelle fiscali ma usata, ad esempio per le procedure di adeguata verifica ai fini AML/KYC.

Nel caso in cui l'Istituzione finanziaria faccia affidamento a queste informazioni dovrà tenere traccia del tipo di informazioni verificate e della data in cui la verifica è stata effettuata.

12.42. ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI PREESISTENTI: PROCEDURE DI VERIFICA PER I TITOLARI DEI CONTI: AUTOCERTIFICAZIONE

Per determinare se l'entità è una persona oggetto di comunicazione, l'Istituzione finanziaria deve verificare le informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela per determinare se queste informazioni indicano che il titolare del conto è residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione. In questo caso il conto dovrà essere considerato come un conto oggetto di comunicazione a meno che non ottenga dal titolare del conto un'autocertificazione in base alla quale possa ragionevolmente determinare che il titolare del conto non è una persona oggetto di comunicazione.

Un'autocertificazione, nel caso di un'entità, dovrebbe essere firmata da una persona con l'autorità di firmare per conto dell'entità stessa. Questo può includere:

- il legale rappresentante della società;
- un socio della società di persone;
- il trustee per un trust;
- un soggetto in possesso di un titolo equivalente ad uno di quelli sopra;
- un soggetto che ha un'autorizzazione scritta per poter firmare i documenti per conto dell'entità.

L'autocertificazione deve essere datata al più tardi alla data di ricevimento da parte dell'istituzione finanziaria e deve contenere le seguenti informazioni relative all'entità:

- il nome;

- l'indirizzo;
- la giurisdizione di residenza ai fini fiscali;
- il TIN/NIF (Numero identificativo ai fini fiscali) relativo a ogni Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

L'Istituzione finanziaria può anche richiedere all'entità titolare del conto di includere il suo status nell'autocertificazione sia come istituzione finanziaria che come NFE. Quando questa informazione viene richiesta ci si aspetta che l'Istituzione finanziaria fornisca al titolare del conto le indicazioni utili affinché questo sia in grado di determinare il suo status. Le Istituzioni finanziarie possono emettere delle guide oppure si possono riferire al commentario OCSE al CRS o ai diversi accordi che prevedono lo scambio di informazioni.

I requisiti per la validità di un'autocertificazione sono gli stessi di quelli visti per l'autocertificazione nel caso dei Conti Nuovi delle Persone Fisiche (ADEGUATA VERIFICA: CONTI NUOVI DI PERSONE FISICHE: AUTOCERTIFICAZIONE). Per modelli di autocertificazione si rimanda a quanto detto al paragrafo 12.32.

12.43. ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI PREESISTENTI: PROCEDURE DI VERIFICA PER I TITOLARI DEI CONTI: AUTOCERTIFICAZIONE IN QUALITÀ DI ISTITUZIONE FINANZIARIA

Come abbiamo visto le Istituzione finanziarie possono chiedere alle entità, titolari di conti, di includere nell'autocertificazione lo status di istituzione finanziaria o di NFE.

Non è sufficiente riferirsi alla *FATCA Foreign Financial Institution List (FFI) List* presente sul sito internet dell'IRS per considerare un'entità una Istituzione finanziaria.

Per confermare la validità di un'autocertificazione in cui un'entità si classifichi come Istituzione finanziaria occorre basarsi su informazioni ottenute da fonti affidabili e da banche dati riconosciute a livello internazionale. Si raccomanda di conservare copia delle ricerche effettuate per tutto il periodo di conservazione obbligatoria della documentazione utilizzata in sede di adeguata verifica ai fini fiscali, per esibirla in caso di verifica da parte del CLO.

Se l'entità titolare del conto rientra nella definizione di Istituzione finanziaria allora, dovunque questa sia residente ai sensi del A.UE/CRS o FATCA oppure sia sammarinese, non sarà richiesta altra verifica, identificazione o comunicazione.

L'eccezione a quanto sopra in base al regime FATCA si ha nel caso in cui vi sia una significativa inosservanza da parte dell'Istituzione finanziaria che non è stata corretta. In tali circostanze l'entità verrà classificata come Istituzione Finanziaria Non Partecipante. Quando un'Istituzione finanziaria è considerata un'Istituzione finanziaria non partecipante ai fini FATCA allora la comunicazione relativa ad alcuni pagamenti fatti a questa entità sarà richiesta.

L'eccezione a quanto sopra in base al regime A.UE/CRS si ha nel caso in cui l'Istituzione finanziaria sia una entità di investimento gestita professionalmente, residente in una giurisdizione che non è una giurisdizione partecipante. In questo caso l'entità è ritenuta essere una Passive NFE per gli scopi di comunicazione.

Quando si chiede un'autocertificazione a un'entità le categorie che possono essere riportate per gli scopi del A.UE/CRS sono:

1. un'entità di investimento così come descritta nel subparagrafo A(6)(b) della Sezione VIII del A.UE/CRS
2. un'Istituzione finanziaria non rientrante nel precedente punto 1.

Ai fini FATCA sono:

1. una Istituzione finanziaria partecipante
2. una Istituzione finanziaria non partecipante

12.44. ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI PREESISTENTI: PROCEDURE DI VERIFICA PER I TITOLARI DEI CONTI: AUTOCERTIFICAZIONE IN QUALITÀ DI NFE (ENTITÀ NON FINANZIARIA)

Come abbiamo visto le Istituzione finanziarie possono chiedere alle entità, titolari di conti, di includere nell'autocertificazione lo status di istituzione finanziaria o di NFE.

Se l'entità titolare del conto ricade nella definizione di NFE allora le informazioni da comunicare dipenderanno dal fatto che l'entità sia una Active NFE oppure una Passive NFE.

Se una NFE è attiva sarà necessaria l'autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante dell'entità;

Se una NFE è passiva sarà necessaria l'autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante dell'Entità e autocertificazione rilasciata da ogni persona che detiene il controllo dell'Entità per determinare se queste sono Persone oggetto di comunicazione. Questa procedura va seguita anche se il titolare del conto è un'istituzione finanziaria residente in una giurisdizione non partecipante.

12.45. ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI PREESISTENTI: PROCEDURE DI VERIFICA PER I TITOLARI DEI CONTI: VERIFICA RELATIVA ALLE PERSONE CHE ESERCITANO IL CONTROLLO

Quando un'Istituzione finanziaria ha determinato che il titolare del conto è una NFE deve seguire le procedure per determinare:

- a) se il titolare del conto è una Passive NFE;
- b) se è così, chi sono le persone che esercitano il controllo della Passive NFE; e
- c) se almeno una delle persone che detengono il controllo è una persona oggetto di comunicazione.

Il titolare del conto è una Passive NFE?

L'Istituzione finanziaria deve ottenere un'autocertificazione da parte del titolare del conto a meno che non abbia già delle informazioni in suo possesso o che siano disponibili pubblicamente sulla base delle quali essa possa determinare lo status del titolare del conto come un'Active NFE o una Istituzione finanziaria (diversa da un'entità di investimento gestita professionalmente residente in una giurisdizione non partecipante). Se l'Istituzione finanziaria non è in grado di determinare lo status del titolare del conto come Active NFE o come Istituzione finanziaria allora si deve presumere che il titolare del conto sia una Passive NFE.

Identificare le persone che esercitano il controllo

Per identificare le persone che esercitano il controllo, l'Istituzione finanziaria può basarsi sulle informazioni raccolte ai fini delle procedure AML/KYC dal momento che l'espressione "Persone che Esercitano il Controllo" va interpretata in conformità alle raccomandazioni n. 10 e 25 del GAFI adottate a Febbraio 2012.

Ognuna delle persone che esercitano il controllo è una persona oggetto di comunicazione?

Se il saldo o valore del conto (conto preesistente di un'entità) non supera un importo equivalente a 1 milione di USD, l'Istituzione finanziaria può basarsi sulle informazioni raccolte e conservate ai fini delle procedure AML/KYC per determinare se una persona che esercita il controllo è una persona oggetto di comunicazione oppure può scegliere di ottenere un'autocertificazione dal titolare del conto o dalla persona che esercita il controllo.

Se il saldo o valore del conto supera un importo equivalente a 1 milione di USD, l'Istituzione finanziaria deve ottenere una autocertificazione o dal titolare del conto o dalla persona che esercita il controllo. Questa può essere la stessa di quella fornita dal titolare del conto per determinare il suo status. I requisiti dell'autocertificazione sono gli stessi di quelli richiesti per i Conti Nuovi delle Persone Fisiche (ADEGUATA VERIFICA: CONTI NUOVI DI PERSONE FISICHE: AUTOCERTIFICAZIONE). Per modelli di autocertificazione si rimanda a quanto detto al paragrafo 12.32.

Se l'autocertificazione è richiesta ma non è ottenuta, l'Istituzione finanziaria deve basarsi sulla ricerca negli archivi elettronici per i conti preesistenti di persone fisiche per determinare se ci sono indizi presenti che possono essere usati per determinare lo status della persona che esercita il controllo. Se non vi sono indizi presenti in questi archivi, l'Istituzione finanziaria non deve fare altro a meno che o fino a quando non vi sia un cambiamento di circostanze relativo alla persona che esercita il controllo.

12.46. ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI PREESISTENTI: CAMBIAMENTO DI CIRCOSTANZE

Se avviene un cambiamento di circostanze (si veda definizione ai paragrafi 12.12 e 12.25) tale per cui l'Istituzione finanziaria conosce o ha motivo di pensare che l'autocertificazione o l'altra documentazione associata al conto sia scorretta o inattendibile, l'Istituzione finanziaria segnalante deve rideterminare lo status del conto conformemente alle procedure previste alla Sezione V paragrafo D.

Gli standard di conoscenza applicabili alle prove documentali si applicano anche a qualsiasi altra documentazione utilizzata conformemente alle procedure di cui al paragrafo D (si vedano i paragrafi 14 del Commentario alla Sezione IV e 2-3 del Commentario alla Sezione VII). In tal caso, un'Istituzione finanziaria segnalante deve applicare le seguenti procedure entro l'ultimo giorno dell'anno solare pertinente o di altro adeguato periodo di rendicontazione, ovvero entro 90 giorni dalla notifica o scoperta del cambiamento di circostanze:

- per determinare se il titolare del conto è una persona oggetto di comunicazione: l'Istituzione finanziaria segnalante deve acquisire o i) un'autocertificazione, o ii) una spiegazione ragionevole e della documentazione (se del caso) a supporto della validità dell'autocertificazione o della documentazione originali (e conservarne una copia o un'annotazione di tale spiegazione e documentazione) Se l'Istituzione finanziaria segnalante non riesce a ottenere l'autocertificazione o a confermare la validità dell'autocertificazione o della documentazione originali, deve trattare il titolare del conto come persona oggetto di comunicazione relativamente a ogni giurisdizione;

- per determinare se il titolare del conto sia o meno un'Istituzione finanziaria, un'Active NFE o una Passive NFE: l'Istituzione finanziaria segnalante deve acquisire ulteriore documentazione o un'autocertificazione (se del caso) per stabilire lo status del titolare del conto come Active NFE o come Istituzione finanziaria. Se l'Istituzione finanziaria segnalante non riesce a farlo deve trattare il titolare del conto come una Passive NFE;

- per determinare se la persona che detiene il controllo di una Passive NFE sia o meno una persona oggetto di comunicazione: un'Istituzione finanziaria segnalante deve acquisire o i) un'autocertificazione, o ii) una spiegazione valida e della documentazione (se del caso) a supporto dell'autocertificazione e della documentazione precedentemente raccolta (e conservarne una copia o un'annotazione di tale spiegazione e documentazione). Se l'Istituzione finanziaria non riesce ad ottenere l'autocertificazione o a confermare la validità dell'autocertificazione o della documentazione precedentemente raccolta deve basarsi sugli indizi, descritti alla Sezione III paragrafo B(2), che conserva nei propri archivi relativamente a questa persona che detiene il controllo per determinare se sia o meno una persona oggetto di comunicazione.

12.47. ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI NUOVI

I conti nuovi sono, ai fini FATCA, quelli aperti dal **1° luglio 2014** mentre, ai fini CRS e A.UE, quelli aperti dal **1° gennaio 2016**.

L'IRS ha concesso una deroga sui conti nuovi di entità (Notice 2014-33), inserita anche alla Sezione VI lettera H dell'Annex I dell'IGASM, che prevede procedure alternative per i nuovi conti di entità aperti dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014. In questo caso le Istituzioni finanziarie possono trattare tali conti (tutti i nuovi conti o solo un gruppo identificato di questi) come conti preesistenti di entità e applicare le procedure di adeguata verifica relative a tali tipologie senza però poter applicare la soglia di 250.000 USD di esenzione dalla verifica, identificazione e comunicazione.

Le procedure di adeguata verifica ai fini fiscali per i conti nuovi delle entità sono a grandi linee le stesse di quelle per i conti preesistenti delle entità con l'eccezione delle soglie minime.

Le Istituzioni finanziarie segnalanti devono determinare:

1. se il conto nuovo dell'entità è detenuto da una o più entità che sono considerate persone oggetto di comunicazione;
2. se il conto nuovo dell'entità è detenuto da una o più entità che sono Passive NFE con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione.

Per determinare quanto sopra vengono illustrate di seguito le procedure.

12.48. ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI NUOVI: DETERMINARE SE L'ENTITÀ È UNA PERSONA OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Se un conto nuovo di un'entità è detenuto da una o più entità che sono persone oggetto di comunicazione, allora il conto deve essere considerato un conto oggetto di comunicazione.

Autocertificazione

Per determinare quanto sopra, le Istituzioni finanziarie devono ottenere un'autocertificazione come parte delle procedure di apertura del conto e confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione basata sulle informazioni ottenute in relazione all'apertura del conto, compresa la documentazione raccolta per le procedure di adeguata verifica ai fini AML/KYC. In pratica questo significa che l'Istituzione finanziaria non deve conoscere o aver motivo di conoscere che quell'autocertificazione sia non corretta o inaffidabile. Se l'autocertificazione fallisce il test di ragionevolezza deve essere ottenuta una nuova, valida, autocertificazione. Non viene comunque chiesto alle Istituzioni finanziarie di condurre un'analisi giuridica indipendente delle leggi fiscali rilevanti per confermare la validità dell'autocertificazione. Il Paragrafo 14 del Commentario alla Sezione VI del A.UE/CRS contiene degli esempi che illustrano l'applicazione del test di "ragionevolezza".

L'autocertificazione deve permettere di determinare la residenza ai fini fiscali del titolare del conto.

In relazione ai conti nuovi di entità, un'autocertificazione è valida solo se è completa dei requisiti di validità richiesti per l'autocertificazione per i conti preesistenti di entità. Per modelli di autocertificazione si rimanda a quanto detto al paragrafo 12.32.

Se c'è un cambiamento di circostanze relativo ai conti nuovi di entità che conduce a ritenere o aver motivo di ritenere che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto sia non corretta o non attendibile, l'Istituzione finanziaria deve rideterminare lo status del conto in accordo alle procedure previste al paragrafo E(3) (si veda anche punto 21 del Commentario alla Sez.VI e punto 27 del Commentario alla Sez.V).

Tempistica collegata all'autocertificazione

Non è possibile acquisire l'autocertificazione in momenti successivi all'apertura del rapporto. Infatti è fatto divieto all'Istituzione finanziaria di procedere all'apertura di conti nel caso in cui il titolare di tali conti si rifiuti di produrre l'autocertificazione. Il mancato rispetto di quanto sopra determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge (comma 3bis, art.45, Legge n.175/2015 e s.m.i.).

Anche in caso di trasferimento di strumenti finanziari da un titolare ad un altro, ad esempio nel caso di una cessione di un polizza, entrambi i soggetti devono essere contemporaneamente presenti e il nuovo titolare dovrà produrre l'autocertificazione. In mancanza di questo l'Istituzione finanziaria non può procedere al trasferimento.

Informazioni in possesso dell'Istituzione finanziaria o disponibili pubblicamente

Per confermare la validità di un'autocertificazione l'Istituzione finanziaria si può basare su informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili e verificare se il titolare del conto non è una oggetto di comunicazione. Per esempio, alcune informazioni potrebbero mostrare che l'entità è di fatto una Istituzione finanziaria, una società "publicly traded" o un'entità governativa.

Si rinvia alla Figura 17 riportata nell'Handbook a pag. 91 (The CRS Implementation Handbook-Second Edition – OECD).

12.49. ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI NUOVI: DETERMINARE SE L'ENTITÀ È UNA PERSONA OGGETTO DI COMUNICAZIONE: GIURISDIZIONE DI RESIDENZA

La legge nazionale delle varie giurisdizioni prevede le condizioni in base alle quali un'entità è considerata fiscalmente residente.

Generalmente, un'entità sarà considerata residente ai fini fiscali in una giurisdizione se, in base alla legge di quella giurisdizione, essa è assoggettata ad imposta in ragione del suo domicilio, residenza, sede di direzione o altro criterio simile. In genere un'entità sarà residente ai fini fiscali in un'unica giurisdizione sebbene possano esserci eccezioni. Nel caso di conflitto di residenza delle entità ci si può basare sulle regole dirimenti contenute nelle convenzioni fiscali per cercare di risolvere il problema e determinare la loro residenza ai fini fiscali.

Nel caso in cui un'entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un simile dispositivo giuridico non abbia una residenza ai fini fiscali questa può essere trattata come residente nella giurisdizione nella quale è situata la sede della direzione effettiva o, in caso di un trust, la giurisdizione nella quale il trustee è residente.

Si possono trovare esempi relativi alla determinazione della residenza ai fini fiscali delle entità nel paragrafo A(8) del Commentario alla Sezione VI del A.UE/CRS relativo alla adeguata verifica per i Nuovi Conti di Entità.

12.50. ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI NUOVI: CONTI DETENUTI DA PASSIVE NFE CON UNA O PIÙ PERSONE CHE ESERCITANO IL CONTROLLO CHE SONO PERSONE OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Le Istituzioni finanziarie devono determinare se il titolare di un nuovo conto di entità è una Passive NFE con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione. Se è così, infatti, il conto deve essere trattato come un conto oggetto di comunicazione. Per determinare questa cosa le Istituzioni finanziarie devono seguire i passi illustrati di seguito nel modo appropriato alle circostanze.

Determinare se il titolare del conto è una Passive NFE

Un'Istituzione finanziaria deve ottenere un'autocertificazione dal titolare del conto per stabilire il suo status oppure può usare:

- le informazioni in suo possesso (come ad esempio le informazioni raccolte ai fini delle procedure AML/KYC);
o

- le informazioni che sono pubblicamente disponibili (come le informazioni pubblicate da un ente governativo autorizzato o su un sistema standardizzato di codificazione industriale) sulla base delle quali si può ragionevolmente determinare che il titolare del conto è una Active NFE o un'Istituzione finanziaria.

Occorre notare che un'entità di investimento che opera in conto proprio ed è gestita da un'altra Istituzione finanziaria residente in una giurisdizione non partecipante è sempre trattata come una Passive NFE nonostante il fatto che sarebbe stata trattata come Istituzione finanziaria se fosse stata residente in una giurisdizione partecipante (questo per assicurare che non è possibile per le persone che esercitano il controllo

evitare la comunicazione attraverso la creazione di entità in una giurisdizione non partecipante). Questo sta a significare che occorre verificare chi è il titolare effettivo (*look through*). Ai fini FATCA questa entità viene considerata una Istituzione finanziaria e l'unico controllo che deve essere effettuato è quello relativo al fatto che questa entità si sia registrata sul sito dell'IRS e abbia ottenuto il GIIN. Questa è una delle principali differenze tra CRS e FATCA e l'aspetto principale è che per il CRS questo ha conseguenze sull'aggregazione dei saldi.

Individuare le persone che esercitano il controllo

Allo scopo di determinare quali sono le persone che esercitano il controllo, un'Istituzione finanziaria può basarsi sulle informazioni raccolte ai fini delle procedure di adeguata verifica ai fini AML/KYC purché le informazioni siano conformi alle Raccomandazioni del GAFI.

Determinare se una persona che esercita il controllo è una persona oggetto di comunicazione

Allo scopo di determinare se una persona che esercita il controllo di una Passive NFE sia una persona oggetto di comunicazione, un'Istituzione finanziaria può basarsi unicamente su un'autocertificazione del titolare del conto e della persona che esercita il controllo. Nel caso di più persone che esercitano il controllo è necessario acquisire le autocertificazioni da tutti i soggetti.

12.51. ADEGUATA VERIFICA: I CONTI DI ENTITÀ: CONTI NUOVI: CAMBIAMENTO DI CIRCOSTANZE

Se avviene un cambiamento di circostanze (si veda definizione ai paragrafi 12.12 e 12.25) tale per cui l'Istituzione finanziaria conosce o ha motivo di pensare che l'autocertificazione o l'altra documentazione associata al conto sia scorretta o inattendibile, l'Istituzione finanziaria segnalante deve rideterminare lo status del conto conformemente alle procedure previste dal Commentario alla Sezione V, paragrafo 27.

Gli standard di conoscenza applicabili alle prove documentali si applicano anche a qualsiasi altra documentazione utilizzata conformemente alle procedure di cui al paragrafo D (si vedano i paragrafi 14 del Commentario alla Sezione IV e 2-3 del Commentario alla Sezione VII). In tal caso, un'Istituzione finanziaria segnalante deve applicare le seguenti procedure entro l'ultimo giorno dell'anno solare pertinente o di altro adeguato periodo di rendicontazione, ovvero entro 90 giorni dalla notifica o scoperta del cambiamento di circostanze:

- per determinare se il titolare del conto è una persona oggetto di comunicazione: l'Istituzione finanziaria segnalante deve acquisire o i) un'autocertificazione, o ii) una spiegazione ragionevole e della documentazione (se del caso) a supporto della validità dell'autocertificazione o della documentazione originali (e conservarne una copia o un'annotazione di tale spiegazione e documentazione) Se l'Istituzione finanziaria segnalante non riesce a ottenere l'autocertificazione o a confermare la validità dell'autocertificazione o della documentazione originali, deve trattare il titolare del conto come persona oggetto di comunicazione relativamente a ogni giurisdizione;

- per determinare se il titolare del conto sia o meno un'Istituzione finanziaria, un'Active NFE o una Passive NFE: l'Istituzione finanziaria segnalante deve acquisire ulteriore documentazione o un'autocertificazione (se del caso) per stabilire lo status del titolare del conto come Active NFE o come Istituzione finanziaria. Se l'Istituzione finanziaria segnalante non riesce a farlo deve trattare il titolare del conto come una Passive NFE. Non è sufficiente basarsi sulla lista usata ai fini FATCA (FATCA FFI List) per qualificare un'entità come Istituzione finanziaria;

- per determinare se la persona che detiene il controllo di una Passive NFE sia o meno una persona oggetto di comunicazione: un'Istituzione finanziaria segnalante deve acquisire o i) un'autocertificazione, o ii) una spiegazione valida e della documentazione (se del caso) a supporto dell'autocertificazione e della documentazione precedentemente raccolta (e conservarne una copia o un'annotazione di tale spiegazione e documentazione). Se l'Istituzione finanziaria non riesce ad ottenere l'autocertificazione o a confermare la

validità dell'autocertificazione o della documentazione precedentemente raccolta deve basarsi sugli indizi, descritti alla Sezione III paragrafo B(2), che conserva nei propri archivi relativamente a questa persona che detiene il controllo per determinare se sia o meno una persona oggetto di comunicazione.

In questo caso l'Istituzione finanziaria deve applicare tali procedure entro l'ultimo giorno dell'anno o entro 90 giorni dalla scoperta del cambiamento di circostanze.

12.52. ADEGUATA VERIFICA: REGOLE SUPPLEMENTARI DI ADEGUATA VERIFICA: ATTENDIBILITÀ DELL'AUTOCERTIFICAZIONE E DELLE PROVE DOCUMENTALI

Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano delle regole supplementari.

Un'Istituzione finanziaria non può considerare attendibili un'autocertificazione o le prove documentali qualora sia a conoscenza o abbia motivo di credere che l'autocertificazione o le prove documentali siano inesatte o inattendibili.

Basarsi sui bilanci sottoposti a revisione

Le Istituzioni finanziarie possono basarsi sui bilanci approvati per stabilire se un titolare del conto produce un certo reddito o una soglia di patrimonio ma non è un obbligo là dove lo status dell'entità può essere stabilito da altre informazioni o documentazioni possedute.

Nel caso in cui si basi su bilanci sottoposti a revisione l'Istituzione finanziaria ha motivo di credere che lo status dichiarato dal titolare del conto è inesatto o inaffidabile solo se il bilancio o le annotazioni allo stesso sono in conflitto con quanto dichiarato nell'autocertificazione.

Se l'Istituzione finanziaria si basa su altra documentazione per stabilire lo status del titolare del conto, non avrà bisogno di revisionare il bilancio sottoposto a revisione che potrebbe essere stato prodotto come parte della documentazione di apertura del conto.

12.53. ADEGUATA VERIFICA: REGOLE SUPPLEMENTARI DI ADEGUATA VERIFICA: ATTENDIBILITÀ DELL'AUTOCERTIFICAZIONE E DELLE PROVE DOCUMENTALI: LIMITI AL MOTIVO DI CREDERE

Conti preesistenti di Entità

Allo scopo di determinare se un'Istituzione finanziaria che detiene un conto preesistente di un'entità ha motivo di credere che lo status assegnato all'entità sia inesatto o inattendibile, l'Istituzione finanziaria deve unicamente esaminare l'informazione che può contraddire lo status dichiarato nel caso in cui tale informazione sia contenuta in:

- la più recente autocertificazione o prova documentale;
- l'attuale file principale del cliente;
- il più recente contratto di apertura del conto;
- la più recente documentazione ottenuta ai fini delle procedure di adeguata verifica ai fini AML/KYC o per altri scopi.

Cambio di indirizzo nella stessa giurisdizione

Un cambio di indirizzo nella stessa giurisdizione rispetto a quanto emerso in precedenza non è motivo di credere che l'autocertificazione o la prova documentale prodotte siano inattendibili.

Indizi in conflitto

Un'Istituzione finanziaria non ha motivo di credere che un'autocertificazione o una prova documentale siano inesatte o inattendibili solo perché ha scoperto uno degli indizi seguenti e tale indizio è in conflitto con l'autocertificazione o la prova documentale:

- uno o più numeri di telefono nella giurisdizione oggetto di comunicazione e nessun numero nella giurisdizione dell'Istituzione finanziaria; o
- ordini di bonifico permanenti (in relazione a conti finanziari diversi dai conti di deposito) a favore di un conto detenuto nella giurisdizione oggetto di comunicazione; o
- una procura o una potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con un indirizzo nella giurisdizione oggetto di comunicazione.

12.54. ADEGUATA VERIFICA: REGOLE SUPPLEMENTARI DI ADEGUATA VERIFICA: ATTENDIBILITÀ DELL'AUTOCERTIFICAZIONE E DELLE PROVE DOCUMENTALI: LIMITI AL MOTIVO DI CREDERE: ESEMPI

I seguenti esempi illustrano l'applicazione dei limiti negli standard del "motivo di credere":

Esempio 1: La Banca A detiene un Conto di Deposito per un titolare del conto persona fisica P

P detiene un conto preesistente di deposito nella banca A. A si è basata su un indirizzo contenuto nei suoi record, supportato dal passaporto del cliente e da una bolletta raccolti al momento dell'apertura del conto, per determinare che P è residente ai fini fiscali nella giurisdizione X (applicazione del test di residenza).

Cinque anni più tardi, P concede una procura a sua sorella, che vive nella giurisdizione Y, per operare sul suo conto. Il fatto che P ha concesso tale procura non è sufficiente a dare ad A motivo di credere che la prova documentale in base alla quale ha considerato P residente nella giurisdizione X sia inesatta o inattendibile.

Esempio 2: La Compagnia di Assicurazione B ha stipulato un Contratto di Assicurazione per cui è misurabile un valore maturato con un titolare del conto persona fisica D

Il contratto è un conto nuovo di persona fisica. B ha ottenuto da D un'autocertificazione e ha basato la sua "ragionevolezza" sulla base della documentazione raccolta da D ai fini AML/KYC. L'autocertificazione conferma che D è fiscalmente residente nella giurisdizione V.

Due anni più tardi B stipula un contratto con D, D produce un numero di telefono nella giurisdizione T. Sebbene B non abbia in precedenza avuto un numero di telefono nei suoi archivi relativi a D, il solo fatto di ricevere un numero di telefono nella giurisdizione T non costituisce da solo una ragione per credere che l'autocertificazione originaria sia inesatta o inattendibile.

12.55. ADEGUATA VERIFICA: REGOLE SUPPLEMENTARI DI ADEGUATA VERIFICA: PROCEDURE ALTERNATIVE PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER I QUALI È MISURABILE UN VALORE MATURATO O PER I CONTRATTI DI RENDITA

Beneficiario persona fisica di un Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o un Contratto di Rendita

Un'Istituzione finanziaria può considerare un beneficiario persona fisica (diverso dal titolare) che riceve un'indennità di decesso da un Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o un Contratto di Rendita come una persona non oggetto di comunicazione a meno che non abbia motivo di conoscere che il beneficiario è in effetti una persona oggetto di comunicazione. Ha motivo di credere che sia una persona oggetto di comunicazione se le informazioni raccolte e associate al beneficiario contengono gli indizi descritti nel Paragrafo B della Sezione III del A.UE/CRS.

Contratti di Assicurazione di Gruppo o Contratti di Rendita di Gruppo

Un'Istituzione finanziaria può considerare un conto che è un Contratto di Assicurazione di Gruppo o un Contratto di Rendita di Gruppo in base ai requisiti indicati sotto, come un conto non oggetto di comunicazione fino al momento in cui un importo è dovuto al dipendente/titolare di un certificato o beneficiario (ai fini FATCA è richiesto che l'Istituzione finanziaria ottenga una certificazione dal datore di lavoro che dichiara che nessun dipendente/titolare di un certificato (Titolare del conto) è una Persona statunitense).

Un'Istituzione finanziaria non deve esaminare tutte le informazioni sul conto raccolte dal datore di lavoro per determinare se lo status del titolare del conto è inesatto o inattendibile.

I requisiti per considerare questo conto (che rappresenta una quota dell'intero contratto) come un conto non oggetto di comunicazione sono:

- il contratto è emesso nei confronti di un datore di lavoro e copre 25 o più dipendenti/titolari di certificato; e
- i dipendenti/titolari del certificato sono abilitati a ricevere qualsiasi valore contrattuale connesso alle loro quote e a nominare dei beneficiari per l'indennità dovuta al momento del decesso del dipendente; e
- l'importo aggregato dovuto a ciascun dipendente/titolare del certificato o beneficiario non supera l'importo equivalente a 1.000.000 USD.

13. APPROFONDIMENTO SULLE PRINCIPALI DEFINIZIONI PREVISTE DAL CRS (COMMENTARIO ALLA SEZIONE VIII DEL CRS)

Istituzione Finanziaria Segnalante

Un'Istituzione finanziaria segnalante deve essere, innanzitutto, un'Istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante.

A tal fine il termine "Istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante" comprende:

- ogni Istituzione finanziaria che è residente in una giurisdizione partecipante ma esclude ogni succursale posizionata fuori da tale giurisdizione partecipante; e
- ogni succursale, collocata nella giurisdizione partecipante, di un'Istituzione finanziaria che non è a sua volta residente in tale giurisdizione partecipante.

Per tali fini, un'Istituzione finanziaria si considera "residente" in una giurisdizione partecipante se la stessa è soggetta alla giurisdizione di tale paese. In generale, se un'Istituzione finanziaria è residente ai fini fiscali in una giurisdizione partecipante, allora questa è soggetta alla giurisdizione di tale paese ed è, pertanto, un'Istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante.

Nel caso di un trust che sia un'Istituzione finanziaria (a prescindere dal fatto che sia residente ai fini fiscali in una giurisdizione partecipante), questo si considera essere soggetto alla giurisdizione di una giurisdizione partecipante se uno o più dei suoi trustee sono residenti in tale giurisdizione, salvo che il trust comunichi tutte le informazioni richieste in base al CRS, relativamente ai conti oggetto di comunicazione dallo stesso mantenuti, alla giurisdizione partecipante nella quale il trust è residente ai fini fiscali.

Nel caso di un'Istituzione finanziaria, diversa da un trust, che non abbia una residenza ai fini fiscali (per esempio perché considerata fiscalmente trasparente o è situata in una giurisdizione che non prevede un'imposta sui redditi), questa si considera soggetta alla giurisdizione di una giurisdizione partecipante se:

- a) è soggetta alla legge della giurisdizione partecipante;
- b) ha la sede di direzione effettiva nella giurisdizione partecipante; o

c) è soggetta alla vigilanza finanziaria nella giurisdizione partecipante.

In tale contesto, il termine “giurisdizione partecipante” si riferisce alle giurisdizioni che hanno implementato il CRS.

Se l’Istituzione finanziaria (diversa da un trust) è residente in due o più giurisdizioni partecipanti, tale Istituzione finanziaria sarà soggetta agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica ai fini fiscali della giurisdizione partecipante nella quale mantiene i conti finanziari.

Per la legge nazionale, il termine “succursale” riferito ai soggetti regolamentati dalla LISF, significa la sede di attività che costituisce una parte, priva di personalità giuridica e che esercita in tutto o in parte le attività riservate per le quali il soggetto è autorizzato. Ai fini del CRS, il termine “succursale” include un’unità, una filiale, un ufficio di un’Istituzione finanziaria collocato nella giurisdizione nella quale l’Istituzione finanziaria è residente e un’unità, una filiale, un ufficio dell’Istituzione finanziaria collocato nella giurisdizione nella quale l’Istituzione finanziaria è istituita e organizzata. Tutte le unità, le filiali, gli uffici di un’Istituzione finanziaria segnalante collocati in un’unica giurisdizione devono essere trattati come una singola succursale.

Istituto di Custodia

Un istituto di custodia è un’entità la cui attività consiste, per una parte sostanziale, nel detenere le attività finanziarie per conto di terzi.

In questo contesto, un’entità detiene attività finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20% del reddito lordo dell’entità nel corso del minore tra: i) i suoi ultimi tre esercizi, o ii) il periodo nel corso del quale l’entità è esistita.

Il reddito attribuibile al fatto di detenere attività finanziarie e al fornire servizi finanziari correlati include le spese di custodia, tenuta del conto e di trasferimento, le commissioni guadagnate dalle operazioni relative alla custodia delle attività finanziarie, il reddito derivante dall’estensione di credito ai clienti, il reddito derivante dallo scarto tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita delle attività finanziarie (margine di profitto lordo), le spese per la fornitura di consulenza finanziaria e le spese per operazioni di compensazione e regolamento.

Un’entità che detiene attività finanziarie per conto di terzi, come le banche di custodia, i brokers e i sistemi di deposito accentrato di titoli potrebbero essere generalmente considerati Istituzioni di Custodia. Le entità che non detengono attività finanziarie per conto di terzi, come i broker assicurativi, non sono considerate Istituti di Custodia.

Istituto di Deposito

Entità che accetta depositi nel corso dell’ordinaria attività bancaria o simile. Un’entità si considera che svolga attività bancaria o simile se, nel normale svolgimento della propria attività, accetta depositi o altri investimenti simili di fondi e svolge regolarmente una o più delle seguenti attività:

- a) concessione di prestiti personali, industriali, mutui o altri prestiti o altre estensioni di credito;
- b) acquisti, vendite, sconti o negoziazione di conti attivi, obblighi di rata, note, bozze, assegni, cambiali, accettazioni o altre prove di indebitamento;
- c) rilascio di lettere di credito e negoziazione di bozze redatte a norma delle stesse;
- d) fornitura di trust o servizi fiduciari;

e) finanziamento di operazioni straniere in cambi; o

f) stipula, acquisto o cessione di contratti di locazione finanziaria o attività in leasing.

Non sono considerati istituti di deposito le entità che forniscono esclusivamente servizi finanziari puramente patrimoniali, come attività di factoring o sconti di fatture, o che accettano depositi da parte di persone esclusivamente come garanzia o cauzione in virtù di una vendita o locazione di proprietà, un prestito garantito da proprietà o un accordo di finanziamento simile, tra tale entità e la persona che effettua il deposito.

Entità di Investimento

La definizione di “entità di investimento” deve essere interpretata conformemente alla definizione di “Istituzione Finanziaria” di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

Il termine “Entità di Investimento” comprende due tipologie di entità:

- i) le entità che principalmente svolgono servizi di investimento o operazioni per conto di altri soggetti (paragrafo A(6) (a));
- ii) le entità che sono gestite dalle entità sub i) o da altre Istituzioni finanziarie (paragrafo A(6) (b)).

Rientrano nella prima tipologia le seguenti operazioni:

a) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati, ecc.);

b) gestione individuale e collettiva di portafoglio; oppure

c) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie o denaro per conto terzi.

Il paragrafo A, punto 6, lettera b) definisce il secondo tipo di “Entità di Investimento” come un’entità il cui reddito lordo è principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di attività finanziarie, se l'entità è gestita da un'altra entità che è un Istituto di Deposito, un Istituto di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di Investimento di cui al paragrafo A(6)(a).

Un’entità è gestita da un'altra entità se l’entità di gestione effettua, direttamente o attraverso un altro fornitore di servizi, attività o operazioni di cui al paragrafo A, punto 6, lettera a), per conto dell'entità gestita. Tuttavia, un'entità non gestisce un'altra entità se non ha potere discrezionale per gestire le attività finanziarie dell'entità (in tutto o in parte). Laddove un'entità è gestita da un mix di Istituzioni finanziarie, entità non finanziarie (NFE) o persone fisiche, l'entità è considerata gestita da un'altra entità che è un Istituto di Deposito, un Istituto di Custodia, un'Impresa di Assicurazione Specificata o un'Entità di Investimento di cui al paragrafo A, punto 6, lettera a), se una delle entità di gestione è una di tali altre entità.

Per considerare che il reddito lordo derivi principalmente dalle operazioni prima descritte occorre che tale reddito attribuibile a tali attività sia pari o superiore al 50% del reddito lordo dell’entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre dell’anno precedente all’anno in cui è fatta la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l’entità è esistita.

Un trust può essere un'entità di investimento del secondo tipo se il suo reddito lordo deriva principalmente da operazioni di investimento, reinvestimento o negoziazioni di attività finanziarie ed è gestito da un’Istituzione finanziaria. La verifica va effettuata ogni anno e ha per oggetto i redditi lordi complessivi realizzati nei tre anni solari precedenti. La prevalenza di questa tipologia di redditi si ha ad esempio quando il trust investe direttamente in attività e valori mobiliari o quando gli asset del trust sono costituiti da

partecipazioni societarie. Fa eccezione l'ipotesi in cui almeno l'80% del patrimonio del trust sia rappresentato da partecipazioni di controllo in società che svolgono attività economica e commerciale (ma solo se queste partecipazioni non sono acquistate per pura finalità di investimento); in questo caso il trust non è considerato Entità di investimento.

Altra condizione è che gli assett (nel complesso o anche solo parzialmente) siano gestiti discrezionalmente da un'altra Istituzione finanziaria (quindi anche da un'entità di investimento).

Se il trust non è gestito da un'Istituzione finanziaria e non rientra in nessuna delle altre definizioni di Istituzione finanziaria, sarà un'entità non finanziaria (NFE). Per esempio, se gli amministratori di un trust sono persone fisiche (e, pertanto, non Istituzioni finanziarie) o il trust detiene solo un conto deposito o altri investimenti presso un'Istituzione finanziaria, e questa Istituzione finanziaria non ha facoltà di gestire il conto o le attività del conto, il trust non sarà un'entità di investimento.

Un trust è solitamente considerato come gestito da un'Istituzione finanziaria se uno o più dei trustee è un'Istituzione finanziaria o se i trustee hanno nominato un'Istituzione finanziaria per gestire le attività del trust o il trust stesso. Ciò va al di là della sola gestione degli investimenti delle attività del trust e include anche altre funzioni di gestione che i trustee dovrebbero svolgere ma che sono delegate all'Istituzione finanziaria.

Possono rientrare nella categoria delle Entità di investimento le **Trust company professionali e le Holding di gruppo**. Si vedano i corrispondenti paragrafi 15 e 16.

Si ribadisce che un trustee che sia una persona fisica, anche se è un trustee professionale, non ricade mai nella definizione di entità di investimento.

Nel commentario alla Sez.VIII al punto 22 vi sono degli esempi che illustrano l'applicazione di quanto visto sopra.

Impresa di Assicurazione Specificata

Entità che è una compagnia assicurativa (o una holding di una compagnia assicurativa) che emette Contratti di Assicurazione con un Valore Maturato o Contratti di Rendita o è obbligata a effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.

Una "impresa di assicurazione" è un'entità che i) è regolamentata dalle leggi, regolamenti, prassi della giurisdizione nella quale l'entità svolge la sua attività; ii) il cui reddito lordo derivante da assicurazioni, riassicurazioni e Contratti di Rendita nell'anno precedente è superiore al 50% del reddito lordo totale riferito a tale anno; o iii) il cui valore totale delle attività riferite alle assicurazioni, riassicurazioni e Contratti di Rendita in qualunque momento durante l'anno precedente supera il 50% delle attività totali in qualunque momento di tale anno.

Passive e Active NFE

Il termine NFE è l'acronimo di Non-Financial Entity e si riferisce alle entità che non sono Istituzioni finanziarie. Una NFE può essere una Active NFE oppure una Passive NFE. In genere una Passive NFE è una NFE che non è una Active NFE e con il termine si includono anche le entità di Investimento che sono Istituzioni finanziarie di una giurisdizione non partecipante. In questo caso le Istituzioni finanziarie segnalanti dovranno risalire alla persona che esercita il controllo di tali entità.

Ad esempio: la giurisdizione A ha un accordo reciproco sullo scambio automatico di informazioni finanziarie con la giurisdizione B ma non ha un tale accordo con la giurisdizione C. L'Istituzione finanziaria della

giurisdizione A (W) detiene conti finanziari per conto delle entità X e Y, entrambe entità di investimento. L'entità X è residente nella giurisdizione B mentre l'entità Y è residente nella giurisdizione C. Per W, l'entità X è un'Istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante mentre l'entità Y è un'Istituzione finanziaria di una giurisdizione non partecipante, per cui W dovrà trattare l'entità Y come una Passive NFE.

Per qualificare una NFE come Active NFE si può fare riferimento ai suoi redditi e alle sue attività per cui una NFE è un'Active NFE se meno del 50% del reddito lordo dell'anno precedente è reddito passivo e meno del 50% del patrimonio dell'anno precedente deriva da attività che producono o sono usate per produrre reddito passivo.

Per determinare cosa si intende per "reddito passivo" ci si può riferire alle particolari regole di ogni giurisdizione ma generalmente si considera in questo modo il reddito derivante da a) dividendi; b) interessi; c) redditi equivalenti agli interessi; d) affitti e royalties; e) rendite; f) il margine di guadagno derivante dalla vendita o lo scambio di attività finanziarie che va ad aumentare il reddito passivo di cui ai punti precedenti, g) il margine di guadagno dalle transazioni (inclusi i *futures*, le operazioni a termine, opzioni e simili) sulle attività finanziarie; h) il margine di guadagno sulle valute; i) reddito netto da *swaps*; j) ammontare incassato sulla base di un contratto di assicurazione con un valore maturato.

14. RIEPILOGO REGOLE GENERALI

Periodo oggetto di rendicontazione

Le informazioni da trasmettere devono essere quelle relative alla fine dell'anno solare o di un altro periodo di rendicontazione appropriato.

Conti cointestati

Ad ogni titolare di conto tenuto in forma associata è attribuito l'intero saldo o valore del conto così come l'intero importo pagato o accreditato su tale conto associato. Lo stesso criterio è applicabile nel caso di:

- iii) un conto tenuto da una NFE Passiva con più di una persona che detiene il controllo che è stata identificata come Persona Oggetto di Comunicazione;
- iv) un conto tenuto da un titolare che è una Persona Oggetto di Comunicazione (o in una NFE la persona che detiene il controllo che è una Persona Oggetto di Comunicazione) che è identificata come avente più di una giurisdizione di residenza, e
- v) un conto tenuto da una Passive NFE che è Oggetto di Comunicazione e che ha una persona che detiene il controllo che è una Persona Oggetto di Comunicazione.

Valuta

Le informazioni devono essere riportate nella valuta in cui è denominato il conto e la valuta deve essere identificata nelle informazioni riportate. Eventuali conversioni di valuta, ad esempio in relazione alle soglie, devono essere calcolate applicando il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo di rendicontazione.

15. TRATTAMENTO DEL TRUST NELL' A.UE/CRS

Il CRS si applica generalmente ai trust in due circostanze: quando un trust è un'Istituzione finanziaria (segnalante o non segnalante), oppure quando un trust è una NFE che mantiene un conto finanziario presso un'istituzione finanziaria segnalante. In ogni caso il trust è sempre considerato un'entità.

Pertanto un trust può essere, alternativamente:

- un'Istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante e quindi tenuta a svolgere le procedure di adeguata verifica e segnalazione;

- un'entità non finanziaria passiva e quindi tenuta a fornire (alle istituzioni finanziarie residenti nella giurisdizione partecipante presso cui detengono i conti) i dati relativi ai propri controllanti (*Passive NFE*);
- un'entità non finanziaria attiva e quindi non tenuta a fornire i dati dei propri controllanti (*Active NFE*).

Caratteristiche di base di un trust

In termini generali un trust è un rapporto fiduciario e non ha una propria personalità giuridica. Il rapporto fiduciario inizia quando una persona (il disponente, o anche il concedente) trasferisce una proprietà specifica al trustee, con l'intenzione di utilizzarli a beneficio di altri (i beneficiari). Il disponente può inserire in un trust qualsiasi tipo di bene trasferibile.

Determinare se un trust ricade nella definizione di Istituzione Finanziaria Segnalante o in una NFE

Un trust può essere considerato un'Istituzione finanziaria quando ricade nella definizione di Entità di investimento ai sensi della Sezione VIII, paragrafo A(6) (b) del CRS.

Questo è il caso in cui il reddito lordo del trust è prevalentemente attribuibile ad attività di investimento, reinvestimento o negoziazione di asset finanziari (cd. "*gross income test*") e tali asset sono gestiti in maniera discrezionale da un'altra entità che può essere considerata, a sua volta, un'Istituzione finanziaria (cd. "*managed by*" test).

Con il termine "prevalentemente" si considera che il reddito lordo attribuibile alle attività citate sia pari o superiore al 50% del reddito lordo dell'entità con riferimento al più breve tra:

- il periodo di tre anni che si conclude il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno in cui viene effettuata la determinazione; oppure
- il periodo di esistenza dell'entità.

Se il trust non può essere considerato un'Istituzione finanziaria - perché i requisiti del reddito lordo e della gestione del trust non sono congiuntamente soddisfatti - viene considerato un'entità non finanziaria, attiva o passiva.

Nel CRS si definisce come passiva (*Passive NFE*) un'entità non finanziaria «che non sia un'entità non finanziaria attiva».

Per qualificare una NFE come *Active NFE* si può fare riferimento ai suoi redditi e alle sue attività per cui una NFE è un'*Active NFE* se meno del 50% del reddito lordo dell'anno precedente è reddito passivo e meno del 50% del patrimonio dell'anno precedente deriva da attività che producono o sono usate per produrre reddito passivo. Per «reddito passivo» generalmente si considera il reddito derivante da dividendi, interessi, redditi equivalenti agli interessi, affitti e royalties, rendite, ecc.

È possibile, anche se forse meno comune nella pratica, che un trust possa qualificarsi come una NFE attiva; questo è il caso in cui un trust è un ente di beneficenza regolamentato oppure un trust che svolge un'attività produttiva o commerciale tale da poter produrre reddito attivo

Se il trust non è un'*Active NFE* (e ovviamente se non è un'entità di investimento) allora è una *Passive NFE*.

Si noti che se un trust non residente a San Marino, o in una Giurisdizione partecipante, detiene un conto finanziario presso una Istituzione finanziaria segnalante, quest'ultima deve trattare il trust come una *Passive NFE* anche nel caso in cui lo stesso sarebbe qualificabile come Entità di investimento descritta nella Sezione VIII, paragrafo A(6) (b).

Infatti una differenza tra A.UE/CRS e FATCA riguarda le entità di investimento che operano in conto proprio e sono gestite da un'altra Istituzione Finanziaria. Per il FATCA queste vengono considerate Istituzioni

finanziarie e pertanto va unicamente verificato se sono FFI registrate (ovvero se hanno ottenuto il GIIN) mentre per A.UE/CRS se l'entità risiede in una giurisdizione non partecipante questa è considerata una Passive NFE.

15.1. TRATTAMENTO DEL TRUST CHE È UN'ISTITUZIONE FINANZIARIA

Anche nel caso di un trust ci sono 5 passaggi fondamentali ai fini del A.UE/CRS:

- 1- determinare se l'entità è un'Istituzione Finanziaria Segnalante;
- 2- verificare i suoi conti finanziari;
- 3- identificare tra i conti finanziari quelli che devono essere oggetto di comunicazione;
- 4- applicare le regole di adeguata verifica ai fini fiscali;
- 5- trasmettere le informazioni rilevanti.

Determinare se l'Entità è un'Istituzione Finanziaria Segnalante

Un trust che è un'Istituzione finanziaria sarà considerata un'Istituzione finanziaria segnalante se è residente in una Giurisdizione partecipante e non ricade nella definizione di Istituzione finanziaria non segnalante (ad esempio se il trust è un fondo pensione ad ampia partecipazione o un fondo pensione a partecipazione ristretta).

Un trust può essere un'Istituzione finanziaria non segnalante anche se il suo trustee è un'Istituzione finanziaria segnalante che provvede ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei conti oggetto di segnalazione sostituendosi al trust (Trustee Documented Trust - TDT). In questo caso gli obblighi di segnalazione e di *due diligence* sono trasferiti dal trust al suo trustee. A differenza di un fornitore terzo di servizi il TDT è direttamente responsabile degli adempimenti previsti.

Se un trustee è una persona fisica non può mai essere considerato un'entità e quindi non ricade mai nella definizione di Istituzione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione del CRS il trust è considerato residente dove il suo trustee è residente. Se c'è più di un trustee allora il trust sarà residente in ciascuna giurisdizione nella quale ogni trustee è residente e le informazioni dovranno essere trasmesse a tutte le giurisdizioni. In altre parole, se i trustee sono residenti in giurisdizioni diverse, il trust sarà considerato un'Istituzione finanziaria segnalante in ognuna di queste giurisdizioni partecipanti e ogni trustee sarà tenuto a trasmettere, separatamente, le informazioni rilevanti, ovvero i conti oggetto di comunicazione. Tuttavia, se il trust è considerato essere fiscalmente residente in una certa Giurisdizione e a questa vengono trasmesse tutte le informazioni, non sarà necessario raccogliere i dati in tutte le diverse giurisdizioni di residenza dei vari trustee purché possa essere dimostrato che siano stati assolti tutti gli obblighi di segnalazione in almeno una giurisdizione.

Identificazione dei conti finanziari di un trust che è un'Istituzione Finanziaria Segnalante

Quando il trust è considerato un'Istituzione finanziaria questo deve identificare i suoi conti finanziari che nel caso di un trust sono le partecipazioni nel capitale di debito o di rischio del trust (*debt and equity interests*). Sebbene non sia specificato nel CRS cosa si intenda con "quota nel capitale di debito", con "soggetti che detengono una quota nel capitale di debito" si considerano tutti i creditori, a vario titolo, del trust.

Una quota nel capitale di rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Il riferimento a "ogni altra persona fisica che esercita il controllo del trust" pertanto include il trustee stesso (se vi è un ulteriore trustee oltre al trustee che è un'entità di investimento) e il guardiano (ove previsto).

Una Persona Oggetto di Comunicazione è considerata un beneficiario di un trust se ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente, una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o

indirettamente, una distribuzione discrezionale. In quest'ultimo caso, il beneficiario discrezionale di un trust è considerato Persona Oggetto di Comunicazione nell'anno solare (o in altro adeguato periodo di rendicontazione) in cui la distribuzione viene effettuata o è effettuabile (cfr. anche para 10.6).

Se il disponente, il/i beneficiari, il trustee e il guardiano non sono persone fisiche ma entità occorrerà determinare chi è il titolare effettivo (la *controlling person*) dell'entità stessa per identificare la Persona Oggetto di Comunicazione. La procedura del "*look through*" è la stessa che si segue per identificare le Persone Oggetto di Comunicazione delle Passive NFE ovvero in conformità con le Raccomandazioni emanate nel 2012 dal GAFI.

Per San Marino i termini previsti dalla normativa antiriciclaggio in riferimento ai titolari effettivi di un trust, secondo le ultime Raccomandazioni GAFI, sono contenuti nell'art.1 bis, comma 6, dell'Allegato tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.m.i.

Il CLO verifica la correttezza dei dati ricevuti attraverso la consultazione del Registro dei titolari effettivi del trust tenuto da Banca Centrale al quale può eccedere direttamente.

N.B Per quanto concerne la figura del disponente e del guardiano del trust, il disponente del trust deve essere sempre segnalato (qualora residente di una Giurisdizione oggetto di comunicazione) indipendentemente dal fatto che il trust sia revocabile o meno. Parimenti si considera sempre segnalabile il guardiano del trust, ove previsto, in quanto lo stesso rientra nella definizione di "ogni altra persona che ha il controllo effettivo sul trust".

Se vi è un solo trustee e questo è un'Istituzione finanziaria in quanto entità di investimento di tipo 1 (Sezione VIII, paragrafo A(6) (a) del CRS) lo stesso non sarà oggetto di segnalazione in quanto rientra nella casistica delle "*Non-Reportable Person*" (CRS-Sez.VIII D (2)).

Identificazione dei conti oggetto di comunicazione di un trust che è un'Istituzione Finanziaria Segnalante

I conti finanziari da comunicare sono le partecipazioni nel capitale di rischio o di debito del trust detenute da Persone Oggetto di Comunicazione, ovvero persone fisiche residenti in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

Applicazione delle regole di adeguata verifica ai fini fiscali

Il trust applicherà le regole di adeguata verifica per determinare l'identità e la residenza dei suoi titolari dei conti.

Quando chi esercita il controllo del trust non è una persona fisica ma un'entità occorrerà individuare il titolare effettivo ai sensi delle norme antiriciclaggio e delle Raccomandazioni del GAFI.

Trasmissione delle informazioni rilevanti

Un trust classificato come Istituzione Finanziaria trasmetterà le informazioni finanziarie relative ad ogni Persona Oggetto di Comunicazione.

Le informazioni includono l'identificazione del soggetto (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, residenza fiscale, TIN) e l'identificazione del trust stesso (nome e numero identificativo). È possibile che il trust non disponga del numero di conto di ogni soggetto da comunicare; in questo caso si può usare uno stesso numero identificativo che permetterà al trust di risalire al soggetto in caso di approfondimenti. A tale scopo si

consiglia di inserire i codici assegnati dal CRS per ogni figura (da CRS804 a CRS808 – cfr. Annex 3 – Common Reporting Standard User Guide).

I dati da comunicare riguardano anche il saldo o il valore del conto finanziario, così come i pagamenti effettuati durante l'anno ad ogni soggetto. Se il trust non ha ricalcolato il saldo questo in linea di principio coincide con il valore complessivo dei beni e dei diritti conferiti nel trust e va comunicato nel suo complesso per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione (unica eccezione sono i beneficiari discrezionali per i quali va comunicato il saldo solo nell'anno in cui percepiscono distribuzioni).

Nel caso di conti chiusi si seguono le regole generali di comunicazione; si considera chiuso un conto riferito alla quota nel capitale di rischio quando, ad esempio, un beneficiario viene rimosso definitivamente o uno dei soggetti è deceduto nell'anno di riferimento della rendicontazione.

Tabella di riepilogo: dati da comunicare nel caso in cui il trust sia un'Istituzione Finanziaria

| Titolare del conto | Saldo o valore del conto | Pagamenti |
|---|---|--|
| Disponente | Valore totale di tutte le proprietà del trust (valore aggregato del patrimonio del trust) | Il totale dei pagamenti effettuati in favore del disponente nel corso dell'anno |
| Beneficiario obbligatorio | Valore totale di tutte le proprietà del trust (valore aggregato del patrimonio del trust) | Il totale dei pagamenti effettuati in favore del beneficiario nel corso dell'anno |
| Beneficiario discrezionale (comunicato solo nell'anno in cui ha ricevuto una distribuzione) | Non va compilato | Il totale dei pagamenti effettuati in favore del beneficiario discrezionale nel corso dell'anno |
| Ogni altra persona che esercita il controllo finale sul trust (inclusi il trustee e il guardiano) | Valore totale di tutte le proprietà del trust (valore aggregato del patrimonio del trust) | Il totale dei pagamenti effettuati in favore di tali soggetti nel corso dell'anno e solo nell'anno in cui si verifica la distribuzione |
| Titolare di una quota del debito | Valore del debito | Il totale dei pagamenti o dei rimborsi effettuati in favore del titolare della quota di debito |
| Ogni soggetto riportato sopra, in caso di chiusura del conto | Va riportato il fatto che il conto è chiuso | Il totale lordo pagato o accreditato sul conto fino al momento della chiusura ad ogni soggetto sopra menzionato |

Nel caso di un trust possono essere considerati “pagamenti” le distribuzioni versate ai beneficiari, i rimborsi totali o parziali al disponente (*settlor*), le distribuzioni versate ad altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo del trust, i pagamenti di interessi ai finanziatori, il rimborso di capitale.

Non devono essere segnalati i pagamenti di fatture e il rimborso di spese anticipate.

15.2. TRATTAMENTO DEL TRUST CHE È UNA ACTIVE NFE

Il trust si qualifica come *Active NFE* se il reddito lordo dell'anno precedente deriva, per meno del 50%, da redditi passivi o se gli asset sono rappresentati da meno del 50% da attività che servono a produrre reddito passivo.

Il trust si qualifica come attivo anche nel caso in cui almeno l'80% del suo patrimonio, al termine dell'anno precedente, è composto da partecipazioni di controllo in società che svolgono un'attività economica o

commerciale diversa da quella di un'Istituzione finanziaria. Questa condizione si verifica anche nel caso in cui il trust detenga partecipazioni di controllo in società holding di gruppi commerciali e industriali.

Si può avere un trust che è un'Active NFE ad esempio se è un ente di beneficenza regolamentato oppure se svolge un'attività produttiva o commerciale tale da poter produrre reddito attivo.

Nel caso in cui il trust sia una Active NFE le informazioni da trasmettere riguarderanno il solo trust (purché non sia residente nella stessa giurisdizione dell'Istituzione finanziaria segnalante e sia residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione). Il trust sarà considerato una "*Reportable Person*" se è residente ai fini fiscali in una Giurisdizione oggetto di comunicazione.

Pertanto si trasmetteranno le informazioni "anagrafiche" del trust, il suo TIN, il saldo o valore del conto detenuto presso l'istituzione finanziaria segnalante e i pagamenti ricevuti dal trust. Analogamente alle altre entità che rientrano nella definizione di Active NFE non sarà richiesto di identificare le persone che detengono il controllo del trust.

15.3. TRATTAMENTO DEL TRUST CHE È UNA PASSIVE NFE

Il trust si qualifica come *Passive NFE* nel caso in cui non sia un'Active NFE ma anche nel caso in cui sia qualificabile come entità di investimento gestita da un'altra Istituzione finanziaria (in questo caso quindi il trust è considerato un'Istituzione finanziaria) ma sia residente in una Giurisdizione non partecipante.

Nell'ipotesi di un trust identificato come *Passive NFE*, la verifica e la segnalazione ricadono in capo alle Istituzioni finanziarie presso cui sono detenuti i conti finanziari di cui è titolare il trust.

Se una NFE detiene dei conti finanziari presso un'Istituzione Finanziaria segnalante, quest'ultima ha infatti l'obbligo di analizzare il trust ai fini CRS e determinare se i conti stessi sono oggetto di rendicontazione in base alle procedure di adeguata verifica.

Di nuovo occorre seguire i 5 passaggi:

- 1- identificare chi è l'istituzione Finanziaria segnalante;
- 2- verificare i suoi conti finanziari;
- 3- identificare tra i conti finanziari quelli che devono essere oggetto di comunicazione;
- 4- applicare le regole di adeguata verifica ai fini fiscali;
- 5- trasmettere le informazioni rilevanti.

Dopo aver chiarito se il trust ha conti finanziari presso un'Istituzione Finanziaria segnalante va poi determinato se il trust è oggetto di comunicazione (questo è desumibile dalla corretta applicazione delle regole di *due diligence* da parte dell'Istituzione finanziaria segnalante) e quali sono i conti che devono essere comunicati.

Identificare se i conti detenuti da un trust sono conti oggetto di comunicazione

I conti finanziari posseduti da un trust saranno conti da segnalare se:

- a) Il trust è una «*Reportable Person*» ovvero se è fiscalmente residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione; o
- b) Il trust è una *Passive NFE* con una o più persone che esercitano il controllo (titolari effettivi) che sono «*Reportable Person*» ovvero se sono persone fiscalmente residenti in una Giurisdizione oggetto di comunicazione.

N.B: Nel caso di un trust che sia una *Passive NFE* i conti finanziari non sono quote nel capitale di rischio o di debito ma sono i conti finanziari detenuti presso le Istituzioni finanziarie.

Nel caso in cui i beneficiari non siano individuati nominalmente ma identificati come “classe” il CRS non richiede che tutti i membri della classe siano considerati oggetto di comunicazione, ma quando uno di questi riceverà una distribuzione o intenderà esercitare il suo diritto alla distribuzione allora questo determinerà un cambiamento di circostanze che richiederà di effettuare l’adeguata verifica ed eventualmente la comunicazione.

Le persone che esercitano il controllo vanno individuate ai sensi delle norme antiriciclaggio e alle Raccomandazioni del GAFI del 2012 pertanto, nel caso del trust, sono il disponente, il trustee, i beneficiari, il guardiano e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita l’effettivo controllo sul trust.

Anche nel caso in cui il trust è una NFE il disponente è oggetto di comunicazione a prescindere dal fatto che il trust sia revocabile o meno, invece, diversamente dal caso di un trust qualificabile come Istituzione finanziaria, il beneficiario discrezionale è oggetto di segnalazione anche nell’anno in cui non riceve alcuna distribuzione.

Una persona che esercita il controllo del trust non va comunicata se è residente nella stessa giurisdizione in cui è residente l’istituzione finanziaria segnalante o non risiede in una Giurisdizione Oggetto di comunicazione.

Ad ogni persona che esercita il controllo viene attribuito l’intero saldo del conto e l’intero ammontare dei pagamenti effettuati sul conto.

Identificazione delle “*persone che esercitano il controllo*” di un trust nella catena di proprietà

Quando un trust è identificato come Passive NFE e mantiene dei conti oggetto di comunicazione presso un’Istituzione finanziaria segnalante, quest’ultima deve “guardare attraverso” (cd. *look through*) la catena di proprietà e controllo per identificare i titolari effettivi dell’entità e verificare se questi sono persone oggetto di comunicazione. Sull’Implementation Handbook si possono trovare esempi di differenti scenari per identificare le persone che detengono il controllo in ogni struttura esaminata.

Applicare le regole di adeguata verifica ai fini fiscali

Le Istituzioni finanziarie segnalanti devono applicare le regole di adeguata verifica per determinare se un conto tenuto da un trust è un conto oggetto di comunicazione. Le Istituzioni finanziarie possono basarsi sulle informazioni raccolte durante le procedure AML/KYC per identificare le persone che esercitano il controllo purché la *due diligence* sia applicata conformemente alle Raccomandazioni GAFI 2012.

Trasmettere le informazioni rilevanti

Se il trust è una Persona Oggetto di comunicazione, l’Istituzione finanziaria segnalante trasmetterà le informazioni sui conti finanziari da questo detenuti. Le informazioni da trasmettere riguardano i dati del trust come il nome, l’indirizzo, il TIN e il numero di conto oltre alle informazioni relative all’Istituzione finanziaria stessa, ovvero la ragione sociale e il TIN.

Oltre a questo l’Istituzione finanziaria segnalerà i dati relativi alle persone che esercitano il controllo nel caso in cui queste siano oggetto di comunicazione. Se dispone di informazioni circa il ruolo da questi ricoperto (es. se disponente, trustee, guardiano o beneficiario), queste informazioni vengono comunicate (riportate con i codici da CRS804 a CRS808) per agevolare l’utilizzo dei dati da parte della giurisdizione ricevente. Per i conti nuovi queste informazioni dovrebbero essere nella disponibilità delle Istituzioni finanziarie che hanno svolto un’accurata verifica.

Nel caso di un trust in cui le persone che esercitano il controllo siano residenti in giurisdizioni diverse, l'Istituzione finanziaria presso cui sono detenuti i conti trasmetterà al CLO le informazioni in modo che questo possa inviare i flussi alle varie giurisdizioni di residenza

I dati da trasmettere riguardano il saldo - o valore equivalente – del conto detenuto dal trust presso l'istituzione finanziaria e gli importi pagati o accreditati sul conto stesso. Nel caso di conto chiuso in corso d'anno dovrà essere comunicato il dato di conto chiuso e dovranno essere segnalati i pagamenti effettuati fino al momento della chiusura (cfr. tabella).

Tabella di riepilogo: dati da comunicare nel caso in cui il trust sia una Passive NFE

| Titolare del conto | Saldo o valore del conto | Pagamenti |
|---|---|--|
| Disponente | Saldo/valore totale del conto | Pagamenti lordi effettuati o accreditati sul conto (cfr. Sezione I.A del CRS) |
| Trustee | Saldo/valore totale del conto | Pagamenti lordi effettuati o accreditati sul conto (cfr. Sezione I.A del CRS) |
| Beneficiario obbligatorio | Saldo/valore totale del conto | Pagamenti lordi effettuati o accreditati sul conto (cfr. Sezione I.A del CRS) |
| Beneficiario discrezionale | Saldo/valore totale del conto | Pagamenti lordi effettuati o accreditati sul conto (cfr. Sezione I.A del CRS) |
| Guardiano (se previsto) | Saldo/valore totale del conto | Pagamenti lordi effettuati o accreditati sul conto (cfr. Sezione I.A del CRS) |
| Ogni figura illustrata sopra, in caso di chiusura del conto | Va riportato il fatto che il conto è chiuso | Pagamenti lordi effettuati o accreditati sul conto fino al momento della chiusura del conto (cfr. Sezione I.A del CRS) |

La differenza sostanziale nella comunicazione delle informazioni tra un trust che è un'Istituzione finanziaria e un trust che è una Passive NFE è che nel primo caso i beneficiari discrezionali non sono sempre oggetto di comunicazione mentre nel secondo caso lo sono a prescindere dal fatto che nell'anno in esame abbiano ricevuto una distribuzione da parte del trust. Tutte le altre figure coinvolte (disponente, trustee, guardiano e beneficiario obbligatorio) hanno il medesimo trattamento ma varia il contenuto dell'informazione trasmessa, dal momento che l'Istituzione finanziaria segnalante avrà contezza del solo conto finanziario detenuto presso la stessa.

15.4. TRUST COMPANY PROFESSIONALI

Possono rientrare nella categoria delle Entità di investimento le **Trust company professionali** - solitamente trustee costituiti in forma societaria - dal momento che questo tipo di società può gestire direttamente, o attraverso terzi, il patrimonio del trust in maniera discrezionale; ovviamente per rientrare nella casistica delle entità di investimento (di tipo 1 – cfr. Sez.VIII par.A(6)(a)) deve essere soddisfatta la condizione relativa al loro reddito che per almeno il 50% deve derivare dall'amministrazione di conti finanziari per conto di altri.

Non tutti i trust amministrati da una Trust company rientrano nella classificazione di Entità di Investimento, oppure potrebbero essere considerati istituzione finanziaria un anno ma non quello successivo, dipende dal fatto che le condizioni esplicitate in precedenza siano soddisfatte o meno.

In qualità di entità di investimento e quindi di Istituzione finanziaria può sostituirsi al trust nelle procedure di adeguata verifica e di comunicazione (TDT).

Sarà cura della Trust company professionale informare gli istituti finanziari, presso cui sono accesi conti finanziari per conto del trust, che la comunicazione ai sensi del CRS sarà effettuata da questa per evitare sovrapposizioni. Ovviamente la comunicazione dovrebbe essere rinnovata ogni anno proprio in virtù del fatto che il trust potrebbe non ricadere nella classificazione di entità di investimento anche negli anni successivi.

15.4.1. ISTRUZIONI TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DEI FLUSSI

Vediamo come si deve comportare un trustee, Istituzione finanziaria, che gestisce più di un trust classificabile come entità finanziaria con persone che detengono il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, ovvero se le persone che hanno una quota del capitale di rischio o di debito, ovvero il disponente, il/i beneficiario/i, il trustee, il guardiano (se previsto) e gli eventuali creditori del trust (che detengono una quota nel capitale di debito), siano persone residenti in una giurisdizione oggetto di comunicazione..

N.B.: se vi è un solo trustee e questo è un'Istituzione finanziaria allora è una "Non-Reportable Person" (CRS-Sez.VIII D (2)) e non sarà oggetto di segnalazione.

Quando un trustee deve trasmettere le informazioni di più trust deve predisporre e trasmettere tanti file XML (criptati) per quanti sono i TDT e non un unico file contenente i dati di tutti i trust.

Il nome di ogni trust va riportato nella stringa "Name" nel campo "ReportingFI" mentre il riferimento al trustee va inserito nella parte di messaggio iniziale (MessageSpec) riportando il TIN del trustee nel campo "SendingCompanyIN" e la denominazione nel campo "Contact".

Ogni "reportable person" deve essere trattata come "account holder".

Le informazioni includono l'identificazione del soggetto (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, residenza fiscale, TIN) e l'identificazione del trust stesso (nome e numero identificativo). Dal momento che è possibile che il trust non disponga del numero di conto riferito ad ogni soggetto da comunicare è possibile usare un unico numero identificativo per ogni titolare in modo da permettere al trust di risalire al soggetto in caso di approfondimenti. A tale scopo si consiglia di inserire i codici assegnati dal CRS per ogni figura anche se riferiti al caso di trust che è una Passive NFE (da CRS804 a CRS808 – cfr. Annex 3 – Common Reporting Standard User Guide).

I conti finanziari da comunicare nel caso di un trust che è un'entità di investimento sono gli investimenti nel capitale di rischio o di debito.

I pagamenti pertanto potranno ricadere nelle seguenti categorie:

| Evento | Categoria di pagamento |
|--|--|
| Distribuzioni versate ai beneficiari | Altri redditi (other – CRS504) |
| Rimborso totale o parziale al disponente | Altri redditi (other – CRS504) |
| Distribuzione versate alle altre persone che esercitano il controllo del trust | Altri redditi (other – CRS504) |
| Pagamento di interessi ai finanziatori | Interessi (CRS502) |
| Rimborso di capitale di terzi | Altri redditi (CRS504) ed eventualmente interessi (CRS502) (da indicare separatamente) |

16. HOLDING E ALTRE ENTITÀ DI INVESTIMENTO

Anche nel caso in cui il cd. “*gross procedes*” test sia superato potremmo comunque trovarci di fronte ad una Active NFE purché l’entità rispetti i requisiti previsti dalla Sezione VIII paragrafo D (9) dalla lettera *d*) alla lettera *g*).

Possono essere ricondotti a questa categoria le holding e i centri di tesoreria di gruppi commerciali e industriali se le loro attività sono rappresentate prevalentemente da partecipazioni di controllo in società che svolgono attività diversa da quella svolta dalle Istituzioni finanziarie, e che producono pertanto redditi “attivi” (cfr. Sez.VIII paragrafo D (9) (d)).

La condizione è che le partecipazioni non siano acquisite a puro fine di investimento (come si ha invece per le operazioni di private equity).

Con il termine “prevalentemente” ci si riferisce ad almeno l’80 per cento dei redditi lordi dell’entità. La soglia dell’80 per cento può essere raggiunta tramite l’attività di holding stessa, il finanziamento o la fornitura di servizi per le entità correlate o attraverso una combinazione di entrambe le attività. Il concetto di entità correlata comprende ogni società di capitali le cui azioni in circolazione sono, direttamente o indirettamente, completamente o in parte, detenute dall’entità.

Altre Active NFE che rientrano nel paragrafo D sono le imprese di nuova costituzione (lettera *e*) paragrafo 9) e le società in liquidazione che nei precedenti 5 anni non sono state Istituzioni finanziarie oppure che stanno riorganizzandosi o modificando l’oggetto sociale per svolgere operazioni diverse da quelle delle Istituzioni finanziarie (lettera *f*) paragrafo 9).

Nel CRS Implementation Handbook, nella sezione FAQ, si possono trovare alcuni spunti (<https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/implementation-handbook-standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-in-tax-matters.htm>):

1. Entità e attività di gestione centralizzata di cassa (cd. “*cash pooling*”)

D: Qual è lo status di un'entità che gestisce il capitale circolante gestendo in maniera centralizzata la cassa del gruppo di imprese e quindi accorpendo tutte le disponibilità finanziarie del gruppo (cd. “cash pooling”) di una o più entità correlate che svolgono principalmente un'attività commerciale diversa da quella di un'Istituzione finanziaria che non fornisce tali servizi ad altre entità al di fuori del gruppo?

R: Prima di tutto bisogna verificare se l'entità è un'Istituzione finanziaria, o più specificamente un istituto di deposito o un'entità di investimento, oppure una NFE.

Se l'Entità non è un istituto di deposito, può comunque essere un'Istituzione finanziaria se soddisfa la definizione di Entità d'investimento di cui alla Sezione VIII, paragrafo (A)(6).

Un'Active NFE descritta nella sezione VIII, paragrafo (D)(9) (g) include un'entità che si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e di copertura con, o per, entità correlate che non sono istituzioni finanziarie, e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura ad alcuna entità che non sia parte del gruppo di imprese, e a condizione che il gruppo di tali Entità Correlate sia principalmente impegnato in un'attività diversa da quella di un'Istituzione finanziaria. Si veda la Sezione VIII, paragrafo (D)(9) (g).

In presenza di queste condizioni, poiché la gestione centralizzata della cassa viene solitamente effettuata per ridurre l'indebitamento esterno e aumentare la liquidità disponibile per conto delle società del gruppo, il “*cash pooling*” sarà considerato un'operazione di finanziamento e l’entità avrà lo status CRS di Active NFE.

2. Holding e centri di tesoreria di un gruppo finanziario

D: In quali circostanze una holding o un centro di tesoreria di un gruppo finanziario potrà avere lo status di istituzione finanziaria ai sensi del CRS?

R: Una holding o un centro di tesoreria di un gruppo finanziario avrà lo status di Istituzione finanziaria se soddisfa la definizione di cui alla Sezione VIII, paragrafo A. Pertanto, il fatto che una holding o un centro di tesoreria abbia lo status di Istituzione finanziaria dipende dai fatti e dalle circostanze, e in particolare dal fatto che svolga o meno le attività o le operazioni specificate nella definizione di Istituzione finanziaria anche se tali attività o operazioni sono svolte esclusivamente per conto di società del gruppo o dei suoi azionisti.

Un'entità che, ad esempio, stipula coperture sui cambi per conto del gruppo finanziario di entità correlate dell'entità per eliminare il rischio di cambio di tale gruppo, soddisfa la definizione di Istituzione finanziaria a condizione che siano soddisfatti gli altri requisiti della definizione di entità di investimento.

Una holding soddisferà la definizione di Istituzione finanziaria (non più Active NFE), in particolare di Entità d'investimento, se funziona come un fondo d'investimento, fondo di *private equity*, fondo di *venture capital* e veicoli d'investimento simili e gli investitori partecipano (attraverso la quota nel capitale di rischio o di debito) agli schemi di investimento attraverso la holding (si veda il commento alla Sezione VIII, paragrafo 20).

Per verificare se una società abbia prevalentemente partecipazioni in soggetti che non sono Istituzioni finanziarie si può verificare se, in base ai dati dell'ultimo bilancio approvato, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in società che non svolgono attività finanziaria, sia superiore al 50% dell'attivo patrimoniale. Vanno considerate sia le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie che le partecipazioni dell'attivo circolante prendendo, per entrambe i valori contabili di iscrizione in bilancio. Non vanno invece incluse le attività derivanti da rapporti commerciali (es. royalties per utilizzo di marchi e brevetti o crediti derivanti da canoni di locazione immobiliare). Vanno invece inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate; i relativi importi andranno quindi aggiunti al valore complessivo dello Stato patrimoniale al fine di verificare la "prevalenza" rilevante ai fini dell'acquisizione dello status di holding non finanziaria.

Nel caso di una holding classificabile come Istituzione finanziaria (e quindi obbligata a svolgere le procedure di adeguata verifica e segnalazione) i conti oggetto di comunicazione possono essere riferiti a:

- le partecipazioni;
- i finanziamenti soci e quindi i finanziamenti ricevuti dalla holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
- i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi sottoscritti dalla holding medesima;
- il "cash pooling" (l'obbligo di comunicazione è in capo alla sola capogruppo);
- il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della holding a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento, fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento;
- il rilascio di impegni ad erogare fondi.

Come visto sopra, per rientrare nella definizione di entità di investimento non è necessario che un'entità sia regolamentata.

Si fornisce un altro esempio di un'entità di investimento non regolamentata:

A. è un persona fisica, fiscalmente residente nella Giurisdizione **B.**, con disponibilità economiche rilevanti che cerca di proteggere e far accrescere il suo patrimonio.

A. è socio unico e amministratore unico della società **G.** che ha:

1. ha un capitale sociale di 100 milioni di euro ed è fiscalmente residente nella giurisdizione **W.**;
2. detiene direttamente un certo numero di azioni in società quotate in borsa (non detenute attraverso una banca o un istituto di custodia).

G. ha un contratto con **D.**, una società di gestione di fondi - che soddisfa la definizione di Entità di Investimento secondo la Sezione VIII paragrafo A (6) (a) - per gestire le sue attività finanziarie. Il contratto dà al gestore degli investimenti (**D.**) l'autorità discrezionale di negoziare le attività finanziarie di **G.** (le azioni delle società quotate) per suo conto, mentre **A.** mantiene il pieno controllo sul resto degli affari della sua società.

Alla fine del primo anno contabile la società **D.** ha 15 milioni di euro di reddito, tutti provenienti dall'investimento e dal reinvestimento delle azioni. La società **G.** soddisfa quindi la definizione di istituzione finanziaria della Sezione VIII paragrafo A (6) (b) in quanto oltre il 50% del suo reddito proviene dall'investimento, reinvestimento o negoziazione di attività finanziarie, e queste attività sono svolte sotto la gestione discrezionale di un'altra Istituzione finanziaria (**D.**)

Considerazioni sulla conformità CRS:

In quanto Istituzione finanziaria la società **G.** è responsabile della segnalazione di informazioni su **A.**, il titolare del conto finanziario, all'autorità fiscale di **W.**, che provvederà a scambiare i dati con la giurisdizione **B.** (dove **A.** è residente fiscalmente).

Si noti che le attività finanziarie non sono detenute da nessuna Istituzione finanziaria oltre alla entità **G.** (che ha i requisiti di un'entità di investimento) e qualsiasi conto bancario della società **G.** mantenuto presso altre Istituzioni finanziarie può non essere segnalato, poiché la società **G.** è un'Istituzione finanziaria e pertanto non oggetto di comunicazione ai sensi del CRS.

N.B.: Dal momento che le situazioni illustrate nel precedente esempio riguardano entità che non sono regolamentate o ben definite e pertanto diventa difficile per l'istituto di custodia o di deposito conoscere lo status, ai fini CRS, della società titolare del conto si consiglia o di farsi rilasciare una liberatoria nella quale viene specificato in capo a chi ricadono gli obblighi di adeguata verifica e di dichiarazione oppure procedere comunque alla segnalazione dei conti finanziari detenuti.

Se le partecipazioni fossero state detenute per il tramite di un istituto di deposito, l'istituto depositario sarebbe stato responsabile della rendicontazione, non l'entità d'investimento.